Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 120° — Numero 148

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — Roma - Giovedì, 31 maggio 1979 — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - CENTRALINO 65101
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA

Annuo	con supplementi ordinari	L. 60.000
Semestrale	» » »	» 32.000
Trimestrale	» » »	» 17.000
Annuo	senza supplementi ordinari	L. 46.500
Semestrale	» » »	» 24.500
Trimestrale	» » »	» 12.700

Un fascicolo L. 200 - Supplementi ordinari: L. 250 per ogni sedicesimo o frazione di esso.
Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

ALLA PARTE SECONDA

Annuo L. 40.000 - Semestrale L. 22.000 - Trimestrale L. 12.000
Un fascicolo L. 200 per ogni sedicesimo o frazione di esso.
Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento e dei fascicoli separati sono il doppio di quelli indicati per l'interno

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato
I fascicoli disguidati devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro); presso le librerie concessionarie di: BARI, via Sparano, 134 — BOLOGNA, piazza dei Tribunali, 5/F — FIRENZE, via Cavour, 46/r — GENOVA, via XII Ottobre, 172/r — MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3 — NAPOLI, via Chiaia, 5 — PALERMO, via Ruggero Settimo, 37 — ROMA, via del Tritone, 61/A — TORINO, via Roma, 80 e presso le librerie depositarie nei capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato — Direzione Commerciale — Piazza Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni — Via XX Settembre — Palazzo del Ministero del Tesoro). Le suddette librerie concessionarie possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

LEGGI E DECRETI

DECRETO-LEGGE 26 maggio 1979, n. 162.

Conferimento di fondi al Banco di Napoli, al Banco di Sicilia, al Banco di Sardegna ed al Credito industriale sardo e collocamento di obbligazioni emesse dagli istituti di credito industriale.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 77 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di aumentare i fondi patrimoniali del Banco di Napoli, del Banco di Sicilia, del Banco di Sardegna e del Credito industriale sardo nonché di agevolare il collocamento di obbligazioni emesse dagli istituti di credito industriale;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro del bilancio e della programmazione economica;

Decreta:

Art. 1.

E' autorizzata la spesa complessiva di lire 380 miliardi, ripartita in ragione di lire 265 miliardi nell'anno finanziario 1979 e lire 115 miliardi nell'anno finanziario 1980, per effettuare conferimenti in favore dei seguenti istituti di credito, per gli importi per ciascuno di essi indicati:

Banco di Napoli: lire 150 miliardi, di cui lire 100 miliardi nell'anno 1979 e lire 50 miliardi nell'anno 1980;

Banco di Sicilia: lire 75 miliardi, di cui lire 50 miliardi nell'anno 1979 e lire 25 miliardi nell'anno 1980;

Banco di Sardegna: lire 25 miliardi, di cui lire 15 miliardi nell'anno 1979 e lire 10 miliardi nell'anno 1980;

Credito industriale sardo: lire 130 miliardi, di cui 100 miliardi nell'anno 1979 e lire 30 miliardi nell'anno 1980.

Art. 2.

Il Banco di Napoli, il Banco di Sicilia ed il Banco di Sardegna destineranno le somme loro conferite ai sensi dell'articolo precedente, in tutto o in parte, ad aumento dei rispettivi capitali di fondazione e fondi di dotazione, secondo quanto sarà disposto con decreti del Ministro del tesoro, sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio. Con gli stessi decreti saranno approvate le necessarie modifiche da apportarsi agli statuti dei banchi predetti.

Le eventuali somme residue saranno destinate ad appositi fondi di riserva speciale a copertura dei rischi inerenti alle operazioni di credito effettuate ai sensi dei rispettivi statuti.

Art. 3.

Il Credito industriale sardo iscriverà la somma conferita al «Fondo speciale» di cui all'art. 12 della legge 11 aprile 1953, n. 298. Parte di tale somma, previa autorizzazione del Ministro del tesoro sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio, potrà essere utilizzata ad aumento del fondo di dotazione dell'istituto.

Art. 4.

Con decreto del Ministro del tesoro, sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio, può essere concessa la garanzia dello Stato a speciali serie di obbligazioni emesse dagli istituti di credito a medio e lungo termine che esercitano il credito industriale, fino all'importo complessivo in valore nominale di lire 300 miliardi per l'anno finanziario 1979. Tale limite potrà essere variato per gli anni successivi con la legge finanziaria.

La garanzia dello Stato di cui al precedente comma diventa automaticamente operante, senza obbligo di preventiva escussione del debitore su semplice comunicazione di inadempienza dell'obbligato. La garanzia dello Stato si estende al rimborso del capitale, al pagamento degli interessi e ad ogni altro onere e spesa.

Gli oneri eventuali derivanti dalla garanzia statale di cui ai precedenti articoli graveranno su apposito capitolo da iscriversi nello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'esercizio 1979 e successivi e da classificarsi tra le spese di carattere obbligatorio. Il Tesoro dello Stato è surrogato nei diritti del creditore verso il debitore in conseguenza dell'operatività della garanzia statale.

Art. 5.

Le autorizzazioni di cui all'art. 1 della legge 5 dicembre 1978, n. 787, per la partecipazione a società consortili aventi per oggetto la sottoscrizione di azioni e di obbligazioni convertibili emesse da imprese industriali di rilevante interesse generale nel settore della chimica, per aumenti di capitale ed emissioni di ob-

bligazioni convertibili connessi a piani di risanamento delle imprese medesime, saranno rilasciate dal Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio.

Dallo stesso Comitato interministeriale saranno altresì rilasciate le autorizzazioni previste dal primo comma dell'art. 5 della legge 5 dicembre 1978, n. 787, concernenti crediti verso imprese industriali di rilevante interesse generale nel settore della chimica per il cui risanamento intervengono società consortili ai sensi degli articoli 1 e 4 della medesima legge.

Art. 6.

All'onere di lire 265 miliardi derivanti dall'attuazione del presente decreto nell'anno 1979, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo iscritto al cap. 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro dell'anno finanziario predetto, all'uopo utilizzando gli accantonamenti « Conferimento di fondi al Banco di Napoli, al Banco di Sicilia e al Banco di Sardegna » (miliardi 250) e « Difesa del suolo » (miliardi 15).

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 7.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 26 maggio 1979

PERTINI

ANDREOTTI — PANDOLFI — VISENTINI

Visto, *il Guardasigilli*: MORLINO
Registrato alla Corte dei conti, addì 31 maggio 1979
Atti di Governo, registro n. 21, foglio n. 29

DECRETO-LEGGE 29 maggio 1979, n. **163**.

Nuovo assetto retributivo-funzionale del personale civile e militare dello Stato

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 77, secondo comma, della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di dare attuazione al nuovo assetto retributivo-funzionale del personale civile e militare dello Stato, sia in relazione ai contratti triennali già scaduti il 31 dicembre 1978, sia per evitare le negative ripercussioni sul piano economico-finanziario della concentrazione nello stesso periodo di tempo degli effetti dei contratti scaduti e di quelli dei contratti in corso di rinnovo per il triennio 1979-81;

Considerato che occorre emanare le relative disposizioni;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri del tesoro e del bilancio e della programmazione economica;

Decreta:

TITOLO I
PERSONALE DEI MINISTERI

Art. 1.
Area di applicazione

Le disposizioni contenute nel presente titolo si applicano agli impiegati civili ed agli operai delle amministrazioni dello Stato destinatari del decreto del Presidente della Repubblica 11 maggio 1976, n. 268.

Sono esclusi i dirigenti, il personale di cui all'art. 4, ottavo comma, del presente decreto ed il personale con le qualifiche ad esaurimento di ispettore generale e di direttore di divisione ed equiparati di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748.

Ai ricercatori, primi ricercatori e dirigenti di ricerca dell'Istituto superiore di sanità, ai direttori, ai direttori di sezione e sperimentatori degli istituti di ricerca e di sperimentazione agraria e talassografici, ai direttori e sperimentatori delle stazioni sperimentali per l'industria si applica in via provvisoria il trattamento economico dei docenti universitari. A tal fine per i dirigenti di ricerca dell'Istituto superiore di sanità, per i direttori ed i direttori di sezione degli istituti di ricerca e di sperimentazione agraria, per i direttori degli istituti di sperimentazione talassografici e per i direttori delle stazioni sperimentali per l'industria si considerano gli stipendi dei professori di ruolo dell'Università; per i primi ricercatori dell'Istituto superiore di sanità gli stipendi degli assistenti di ruolo maggiorati del 30%; per i ricercatori dell'Istituto superiore di sanità e per gli sperimentatori degli istituti di ricerca e di sperimentazione agraria e talassografici e delle stazioni sperimentali dell'industria gli stipendi degli assistenti di ruolo maggiorati del 10 per cento.

L'Istituto centrale di statistica è autorizzato ad estendere al dipendente personale, con gli appositi adattamenti, le disposizioni previste dal presente decreto per il personale dei Ministeri, mediante deliberazione da sottoporre all'approvazione delle amministrazioni competenti.

Art. 2.
Stipendi

In relazione a quanto sarà più compiutamente definito con successiva legge circa il nuovo ordinamento, a decorrere dal 1° gennaio 1978 ai fini giuridici e dal 1° luglio 1978 agli effetti economici, il personale è distribuito su otto livelli funzionali-retributivi, distinti secondo contenuti di professionalità costituiti dalla complessità del lavoro, dalle attribuzioni e dalle connesse responsabilità, dalla sfera di autonomia e dal livello di preparazione culturale. Nei predetti livelli competono i seguenti stipendi annui lordi iniziali:

primo livello	L.	1.800.000
secondo livello	»	2.196.000
terzo livello	»	2.556.000
quarto livello	»	2.790.000
quinto livello	»	3.150.000
sesto livello	»	3.600.000
settimo livello	»	4.500.000
ottavo livello	»	5.400.000

Al compimento di tre, sei, dieci, quindici e venti anni di servizio senza demerito nel livello di appartenenza sono attribuite altre classi di stipendio d'importo costante pari al 16 per cento dello stipendio iniziale di livello.

Nel periodo di permanenza in ciascuna classe di stipendio, compresa l'ultima, sono corrisposti aumenti di stipendio in ragione del 2,50% dello stipendio previsto per la classe stessa per ogni biennio di servizio prestato senza demerito. Gli aumenti biennali di stipendio maturati in ciascuna classe sono riassorbiti al conseguimento della classe di stipendio successiva.

Le classi di stipendio e gli aumenti biennali di stipendio si conferiscono con decorrenza dal primo giorno del mese di compimento dell'anzianità richiesta.

Al personale di cui al presente titolo non si applicano le disposizioni relative all'aumento anticipato di stipendio per merito previsto dall'art. 33 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Art. 3.

Inquadramento provvisorio nei livelli del personale in servizio al 1° gennaio 1978

Il personale in servizio alla data del 1° gennaio 1978 è inquadrato nei nuovi livelli funzionali-retributivi, ai fini giuridici dalla stessa data ed economici dal 1° luglio 1978, avuto riguardo alla qualifica rivestita al 1° gennaio 1978 e secondo le seguenti corrispondenze:

nel secondo livello il personale della carriera ausiliaria ordinaria e gli operai comuni;

nel terzo livello il personale della carriera ausiliaria atipica e gli operai qualificati;

nel quarto livello il personale della carriera esecutiva ordinaria, i vigili del fuoco, gli operai specializzati, i capi operaio e il personale con qualifica di tecnico e di tecnico capo dei fari;

nel quinto livello il personale della carriera esecutiva atipica, i capi squadra, i vice-capo reparto e capo reparto del Corpo nazionale dei vigili del fuoco;

nel sesto livello il personale della carriera di concetto;

nel settimo livello il personale della carriera direttiva.

Ai fini dell'inquadramento previsto nel comma precedente, si considerano carriere ausiliarie atipiche quelle con parametro iniziale di stipendio superiore a 100 e con parametro finale superiore a 165 e carriere esecutive atipiche quelle con parametro superiore, rispettivamente, a 120 e a 245.

Sono considerate inoltre atipiche, ai fini dello inquadramento nei nuovi livelli funzionali-retributivi, le posizioni operaie ed impiegatizie per le quali risulta una sola qualifica con parametri superiori a quelli delle corrispondenti qualifiche tipiche.

Il personale che alla data del 1° gennaio 1978 rivestiva la qualifica di commesso capo ed equiparate, di coadiutore superiore ed equiparate, di segretario capo ed equiparate, di direttore aggiunto di divisione ed equiparate, nonché le corrispondenti qualifiche delle carrere atipiche ed il personale che rivestiva la qualifica di capo reparto dei vigili del fuoco e di capo operaio ed equiparate, è collocato nel livello immediatamente superiore a quello risultante dall'applicazione del primo comma, in ragione del 95% della dotazione organica, stabilita per ciascuna delle qualifiche suddette, computando, a tali fini, anche gli eventuali posti in soprannumero.

L'inquadramento al livello immediatamente superiore di cui al precedente quarto comma si applica anche al personale delle carriere strutturate su una unica qualifica che alla data del 1° gennaio 1978 fruiva di parametro di stipendio 387 e superiore, 370, 245 e 165, appartenente, rispettivamente, alla carriera direttiva, di concetto, esecutiva ed ausiliaria. Il suddetto personale è inquadrato nel livello immediatamente superiore nel limite, riferito alla dotazione organica complessiva del ruolo di appartenenza, del 28,5 per cento per le carriere ausiliarie, del 23,75 per cento per le direttive e del 9,5 per cento per le restanti carriere.

L'inquadramento del personale delle qualifiche di cui ai comma precedenti è effettuato secondo una graduatoria predisposta dal consiglio di amministrazione sulla base dei criteri, valevoli per tutte le amministrazioni, stabiliti nella tabella che segue l'ultimo comma del presente articolo.

Il personale assunto nel periodo compreso tra il 1° gennaio 1978 e la data di entrata in vigore del presente decreto, è inquadrato nei livelli funzionali-retributivi con la osservanza dei criteri innanzi indicati. L'inquadramento nei livelli ha decorrenza giuridica dalla data della nomina ed economica dal 1° luglio 1978; per coloro che sono stati nominati successivamente a quest'ultima data, l'inquadramento nei livelli ha decorrenza giuridica dal giorno della nomina ed economica da quella della effettiva assunzione in servizio.

Per il dipendente che successivamente al 1° luglio 1978 abbia conseguito nel preesistente ordinamento miglioramenti economici per effetto della progressione economica o di carriera si procede ad un nuovo inquadramento nel livello con decorrenza dalla data del conseguimento dei miglioramenti stessi.

Nel caso in cui, dopo la data suindicata, il dipendente abbia conseguito un passaggio di carriera che, se ottenuto prima, avrebbe determinato l'inquadramento nel livello superiore, si procede, con effetto dalla data del passaggio, ad un nuovo inquadramento nel suddetto livello, secondo i criteri stabiliti nel presente articolo.

Il dipendente che dopo il 1° luglio 1978 abbia avuto la qualifica, o il corrispondente parametro, che avrebbe dato titolo all'ammissione alla graduatoria di cui al precedente sesto comma è inserito in detta graduatoria sulla base del punteggio attribuito secondo i criteri di valutazione indicati nello stesso comma. L'eventuale inquadramento nel livello superiore avrà decorrenza giuridica ed economica dalla data del conferimento di quella qualifica o del relativo parametro.

I dipendenti assunti in servizio posteriormente alla data di entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica 1° giugno 1972, n. 319, quali vincitori dei concorsi per l'accesso alla qualifica iniziale del troncone di concetto delle soppresse carriere speciali, indetti ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, sono inquadrati nel settimo livello funzionale-retributivo al compimento di due o di quattro anni di effettivo servizio nella carriera di concetto, se provvisti, rispettivamente, di diploma di laurea o di titolo di studio equipollente, ovvero di diploma di istituto di istruzione secondaria di secondo grado. L'inquadramento al predetto livello avverrà secondo gli stessi criteri stabiliti per il personale della carriera direttiva con qualifica di consigliere.

TABELLA

TITOLI VALUTABILI AI FINI DELLA GRADUATORIA DEL PERSONALE DELLE QUALIFICHE TERMINALI DI CIASCUNA CARRIERA E CATEGORIA.

Titoli	Punteggio
1) *Anzianità di servizio senza demerito.*	
Per ogni anno di servizio, con giudizio non inferiore a buono, prestato nella qualifica rivestita	2
Per ogni anno di servizio, con giudizio non inferiore a buono, prestato nelle altre qualifiche della carriera di appartenenza	0,50
Esito positivo del concorso riservato per il conferimento della qualifica intermedia della carriera di appartenenza, ai sensi degli articoli 16, 21 e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077	2
2) *Note di qualifica dell'ultimo quinquennio.*	
Per ogni anno di servizio, con giudizio non inferiore a ottimo	2
3) *Titoli di studio.*	
Titolo di studio richiesto per l'accesso alla carriera di appartenenza	2
4) *Concorsi per promozione a qualifica superiore.*	
Concorso per esame sostenuto con esito positivo per l'avanzamento nella carriera di appartenenza (si valuta un solo concorso)	2
5) *Conseguimento della qualifica terminale della carriera.*	
Se rivestita alla data del 1° gennaio 1978 . . .	2

Nei casi di parità di punteggio dei titoli valutabili, si ha riguardo alla posizione di ruolo o, in mancanza di un ruolo organico, all'anzianità complessiva di servizio e, a parità anche di tale anzianità, all'età.

Nella valutazione dell'anzianità sono valutabili le frazioni non inferiori a sei mesi.

Art. 4.

Attribuzione nuovi stipendi

Ai fini della determinazione del nuovo stipendio spettante, dal 1° luglio 1978 o dalla data di assunzione se successiva, al personale collocato nei livelli funzionali-retributivi ai sensi del precedente art. 3, si considera il trattamento economico complessivo annuo lordo spettante alla stessa data per stipendio, assegno perequativo pensionabile di cui alla legge 15 novembre 1973, n. 734, aggiunzioni previste dai decreti del Presidente della Repubblica 11 maggio 1976, n. 268, 16 aprile 1977, n. 116 e 21 novembre 1978, n. 718, nonché per la valutazione ai fini economici dell'anzianità di servizio.

Agli stessi fini si considera anche l'assegno personale pensionabile previsto dall'ultimo comma dell'art. 1 della legge 15 novembre 1973, n. 734, e quello stabilito dall'art. 202 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, o da disposizioni analoghe.

Nel caso in cui il trattamento economico complessivo, come sopra determinato, sia inferiore allo stipendio iniziale del livello di inquadramento, è attribuito quest'ultimo stipendio. Qualora invece detto trattamento sia superiore, è attribuito lo stipendio, tra quelli conseguibili nel livello per classe e scatti e con l'eventuale aggiunta di scatti anche convenzionali, di importo pari o immediatamente superiore al trattamento stesso.

Ai fini dell'ulteriore progressione economica, ove siano stati attribuiti aumenti di stipendio convenzionali, il dipendente si intende collocato allo scatto biennale tabellare immediatamente inferiore agli scatti convenzionali concessi.

Gli assegni *ad personam* di cui agli articoli 2, 3, 20 e 22 della legge 15 novembre 1973, n. 734, e all'art. 9 della legge 19 luglio 1977, n. 412, sono riassorbiti con la successiva progressione economica, per passaggi di livello.

Per il personale di cui al terzo comma del precedente art. 1, si osservano, ai fini della determinazione dei nuovi stipendi le disposizioni di cui agli articoli da 25 a 29 del titolo III, capo I, del presente decreto.

Per il personale della carriera dei dirigenti di ricerca e dei ricercatori dell'Istituto superiore di sanità, la misura del compenso particolare previsto dall'art. 54 della legge 7 agosto 1973, n. 519, è ridotta di un importo pari alla somma dell'assegno annuo pensionabile spettante alla data del 31 ottobre 1978, o alla data di assunzione se successiva, e dell'assegno speciale annuo di cui all'articolo unico, secondo comma, della legge 20 dicembre 1977, n. 964. La riduzione si applica anche nei confronti del personale che sarà assunto dopo l'entrata in vigore del presente decreto, detraendo, in aggiunta al predetto assegno speciale, anche gli importi annui di L. 770.000 e di L. 1.300.000 se trattasi di nomina, rispettivamente, di ricercatore e di primo ricercatore o dirigente di ricerca.

Il personale della carriera diplomatica continua ad essere disciplinato dal proprio ordinamento di settore. Ai funzionari della predetta carriera con il grado di segretario di legazione e di primo segretario di legazione, nonché al consigliere di legazione che non abbia ancora conseguito il trattamento stabilito per il primo dirigente, è attribuito il trattamento economico previsto per gli impiegati dello Stato inquadrati nel settimo livello, con la relativa progressione economica per anzianità di servizio indipendentemente dal grado rivestito.

Ai predetti consiglieri di legazione nel limite del 95 % di quelli che percepiscono lo stipendio di direttore aggiunto di divisione, è attribuito il trattamento economico previsto per gli impiegati dello Stato inquadrati nell'ottavo livello.

Al suddetto personale della carriera diplomatica si applicano i precedenti articoli 2, 3 nonché il primo, secondo, terzo e quarto comma del presente articolo.

Art. 5.

Personale del ruolo speciale ad esaurimento e non di ruolo

Ai fini dell'inquadramento nei livelli del personale del ruolo speciale ad esaurimento di cui alla legge 22 dicembre 1960, n. 1600, ferme restando le altre disposizioni del presente decreto, si ha riguardo alle mansioni svolte, per almeno tre anni, risultanti da atti formali. A tal fine sarà adottato apposito decreto del Ministro del tesoro inquadrando gli interessati nei livelli secondo, quarto, sesto e settimo a seconda che le mansioni relative si riferiscano a quelle delle carriere, rispettivamente, ausiliarie, esecutive, di concetto e direttive.

E' soppresso l'art. 5 della legge 22 dicembre 1960, n. 1600.

Al personale civile non di ruolo delle amministrazioni dello Stato classificato nelle categorie prima, seconda, terza e quarta, previste dalla tabella I allegata al regio decreto-legge 4 febbraio 1937, n. 100, e successive modificazioni ed integrazioni, è corrisposto, a decorrere dal 1° luglio 1978, lo stipendio iniziale previsto dall'art. 2 del presente decreto, rispettivamente, per i livelli settimo, sesto, quarto e secondo.

Lo stipendio del personale di cui al precedente comma è soggetto ad aumenti periodici biennali del 2,50 per cento.

Ai fini di quanto disposto dal primo comma del precedente art. 4, al predetto personale non di ruolo provvisto al 1° luglio 1978, o alla data di assunzione se successiva, di trattamento complessivo di importo superiore allo stipendio iniziale del livello di riferimento, sono attribuiti gli aumenti periodici necessari per assicurare uno stipendio pari o immediatamente superiore a quello stesso importo.

Per l'inquadramento in ruolo del suddetto personale non di ruolo si applica l'art. 2 della legge 4 febbraio 1966, n. 32, riducendo a metà l'anzianità di servizio richiesta e conferendo la posizione iniziale del livello di riferimento. Detta riduzione non potrà comunque retrodatare l'inquadramento in ruolo a data anteriore al 1° gennaio 1978 agli effetti giuridici ed a data anteriore al 1° luglio 1978 agli effetti economici.

Art. 6.

Personale assunto ai sensi di disposizioni speciali

Il sottoelencato personale civile assunto dalle amministrazioni dello Stato ai sensi delle disposizioni a fianco indicate, in servizio alla data del 30 aprile 1979 ed in possesso di tutti i requisiti prescritti, ad eccezione del limite di età e del titolo di studio, è collocato, a domanda da presentare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto e previo parere favorevole del consiglio di amministrazione, nelle categorie del personale non di ruolo previste dalla tabella I allegata al regio decreto-legge 4 febbraio 1937, n. 100, e successive modificazioni ed integrazioni, a seconda delle mansioni per le quali è avvenuta l'assunzione o la conferma in servizio e con l'attribuzione, a decorrere dal 1° luglio 1978 o dalla data di assunzione se successiva, del trattamento economico previsto per le categorie stesse dal precedente art. 5:

Ministero di grazia e giustizia:

personale incaricato ai sensi degli articoli 9 e 15 del decreto del Presidente della Repubblica 3 gennaio 1960, n. 103;

dattilografi e stenodattilografi assunti ai sensi dell'art. 27 della legge 11 agosto 1973, n. 533;

traduttori-interpreti, incaricati ai sensi della legge 14 luglio 1967, n. 568.

Ministero della difesa:

personale assunto con contratto ai sensi della legge 29 settembre 1962, n. 1483;

personale assunto a contratto per le esigenze degli addetti militari all'estero ai sensi degli articoli 10 e 11 della legge 27 dicembre 1973, n. 838.

Ministero degli affari esteri:

personale assunto con contratto ai sensi degli articoli 11, 12 e 13 della legge 17 luglio 1970, n. 569;

traduttori ed interpreti di cui all'art. 24, ultim comma, del decreto del Presidente della Repubblic 5 gennaio 1967, n. 18;

personale in servizio presso il dipartimento per la cooperazione allo sviluppo ai sensi dell'art. 5, lettera *i*), della legge 15 dicembre 1971, n. 1222.

Ministero delle finanze:

personale incaricato ai sensi dell'art. 15 del decreto del Presidente della Repubblica 3 gennaio 1960, n. 103.

Ministero dei lavori pubblici:

personale assunto con contratto ai sensi dell'art. 5 della legge 24 dicembre 1969, n. 1013 e degli articoli 5 e 6 del decreto del Presidente della Repubblica 20 settembre 1973, n. 1186.

Ministero dei trasporti:

personale assunto con contratto a termine ai sensi dell'art. 6 della legge 22 dicembre 1973, n. 825.

Ministero del bilancio e della programmazione economica:

personale assunto a contratto a tempo pieno ai sensi dell'art. 3 del decreto-legge 24 luglio 1973, n. 428, convertito nella legge 4 agosto 1973, n. 497.

Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato:

personale della segreteria del Comitato interministeriale prezzi che svolge prestazioni di stabile collaborazione con le mansioni:

ispettive, ai sensi dell'art. 13 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 15 dicembre 1947, n. 896;

di concetto, esecutive e ausiliarie, anche retribuite a presentazione di fattura.

Ministero del lavoro e della previdenza sociale:

collocatori a contratto ai sensi degli articoli 4 e 5 della legge 16 maggio 1956, n. 562, e successive modificazioni.

Per il personale a contratto in servizio al Ministero del bilancio e della programmazione economica, ai fini della determinazione dello stipendio spettante nella categoria di inquadramento, si ha riguardo alla retribuzione annua percepita al 1° luglio 1978 diminuita di un tredicesimo nonchè della somma pari all'ammontare annuo in vigore a quella data dell'indennità integrativa speciale che, a partire dalla medesima data, è corrisposta allo stesso titolo in aggiunta allo stipendio.

Per il personale assunto ai sensi della legge 29 settembre 1962, n. 1483, e successive modificazioni ed integrazioni, degli articoli 11, 12 e 13 della legge 17 luglio 1970, n. 569, dell'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 20 settembre 1973, n. 1186, e dell'art. 5 della legge 24 dicembre 1969, n. 1013, degli articoli 4 e 5 della legge 16 maggio 1956, n. 562, e successive modificazioni, dell'art. 3 del decreto-legge 24 luglio 1973, n. 428, convertito nella legge 4 agosto 1973, n. 497, dell'art. 6 della legge 22 dicembre 1973, n. 825, il servizio prestato anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto è considerato servizio non di ruolo ai fini del successivo inquadramento in ruolo

Tale inquadramento non potrà comunque avere decorrenza giuridica ed economica anteriore, rispettivamente, al 1° gennaio 1978 e al 1° luglio 1978.

Il personale del Ministero degli affari esteri, assunto ai sensi degli articoli 11, 12 e 13 della legge 17 luglio 1970, n. 569, dopo l'inquadramento nei livelli funzionali retributivi deve permanere per almeno cinque anni nella stessa sede e può essere chiamato a prestare servizio in Italia presso il Ministero per un periodo di almeno due anni.

In relazione al collocamento nelle categorie non di ruolo del personale di cui al presente articolo, sono ridotti di altrettante unità i contingenti dello stesso personale previsti dalle norme che ne hanno consentito l'assunzione.

Nei confronti del predetto personale si applica l'art. 2 della legge 4 febbraio 1966, n. 32, con riduzione alla metà dell'anzianità di servizio richiesta per l'inquadramento che compete nella posizione iniziale del livello di riferimento.

Art. 7.

Personale utilizzato nelle comunità dei Corpi di polizia

Il personale che al 30 aprile 1979 risulti utilizzato a tempo pieno ed in modo continuativo presso le comunità del Corpo degli agenti di pubblica sicurezza, dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza, se in possesso di tutti i requisiti prescritti, ad eccezione del limite di età e del titolo di studio, è collocato, a domanda da produrre entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto e previo parere favorevole del consiglio di amministrazione, nella categoria dei dipendenti non di ruolo dello Stato, classificandolo alla quinta categoria che viene pertanto istituita, in aggiunta a quelle della tabella I allegata al regio decreto-legge 4 febbraio 1937, n. 100, e successive modificazioni ed integrazioni, per il disimpegno delle mansioni per le quali il personale stesso è stato assunto.

Al predetto personale compete dal 1° luglio 1978 lo stipendio annuo lordo iniziale del primo livello, suscettibile degli aumenti periodici biennali del 2,50 per cento.

Nei confronti di detto personale si applica l'art. 2 della legge 4 febbraio 1966, n. 32, con riduzione alla metà dell'anzianità di servizio richiesta per l'inquadramento in ruolo che compete nella posizione iniziale dello stesso livello.

Art. 8.

Assistenti sociali utilizzati dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale

Gli assistenti sociali dipendenti dall'Ente italiano di servizio sociale assegnati, alla data del 30 aprile 1979, in relazione alla trattazione specializzata di particolari problemi dei lavoratori migranti e delle loro famiglie, a svolgere la propria attività presso gli organi periferici del Ministero del lavoro e della previdenza sociale in base alla convenzione del 1° luglio 1967 e successivi rinnovi, in possesso dei diplomi di istituto di istruzione secondaria di secondo grado e di quello di assistente sociale e di tutti i requisiti prescritti, ad eccezione del limite di età, sono collocati, a domanda da presentare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, previa risoluzione ad ogni effetto del precedente rapporto, e su parere favorevole del consiglio di amministrazione, nella categoria seconda del personale non di ruolo prevista dalla tabella I allegata al regio decreto-legge 4 febbraio 1937, n. 100, e successive modificazioni ed integrazioni.

Al predetto personale compete dal 1° luglio 1978 lo stipendio annuo lordo iniziale previsto per il sesto livello funzionale-retributivo, soggetto ad aumenti periodici biennali del 2,50 per cento.

L'eventuale differenza tra la retribuzione percepita a titolo di assegni a carattere fisso e continuativo presso l'Ente italiano di servizio sociale e lo stipendio spettante ai sensi del precedente comma sarà attribuita al personale interessato con assegno personale riassorbibile con i futuri aumenti retributivi a qualsiasi titolo dovuti.

Nei confronti di detto personale si applica l'art. 2 della legge 4 febbraio 1966, n. 32, con riduzione alla metà dell'anzianità di servizio richiesta per l'inquadramento in ruolo che compete nella posizione iniziale del livello di riferimento.

Art. 9.

Inquadramento personale ex imposte di consumo

Il personale delle abolite imposte di consumo di nomina comunale e di nomina privata di cui al contratto collettivo nazionale di lavoro 21 aprile 1940, in servizio alle dipendenze del Ministero delle finanze alla data del 1° gennaio 1978 ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 649, è inquadrato, salvo quanto previsto nei successivi commi, nei livelli funzionali-retributivi settimo, sesto, quarto e secondo, con decorrenza giuridica dalla stessa data ed economica dal 1° luglio 1978, avuto riguardo alle funzioni determinate, rispettivamente, dagli articoli 2, 3, 4 e 5 del decreto del Ministro delle finanze n. 7/3726 del 4 agosto 1977, emanato in attuazione dell'art. 15, primo comma, della legge 4 agosto 1975, n. 397.

Il personale di cui ai contratti collettivi nazionali di lavoro 23 dicembre 1948 e 14 luglio 1969 è escluso dall'inquadramento dei nuovi livelli funzionali-retributivi.

Il personale di nomina privata che alla data del 1° gennaio 1978 rivestiva le sottoelencate qualifiche è inquadrato nel livello funzionale-retributivo per ciascuna indicato:

impiegato d'ordine di amministrazione centrale e brigadiere di gestione: quinto livello;

capo ufficio aziende locali non dirigente, ispettore a.l., cassiere principale e impiegato di concetto di amministrazione centrale: settimo livello;

direttore di seconda categoria, vice direttore di prima categoria e ispettore centrale: ottavo livello.

Il personale di nomina comunale che alla data del 1° gennaio 1978 rivestiva le qualifiche terminali delle carriere ausiliarie, esecutive, di concetto e direttive specificamente previste nei regolamenti dei comuni di provenienza, è collocato nel livello immediatamente superiore a quello nel quale è inquadrato il personale delle altre qualifiche delle rispettive carriere.

Per il dipendente che successivamente al 1° luglio 1978 abbia conseguito nel preesistente ordinamento miglioramenti economici per effetto della progressione eco-

nomica si procede ad un nuovo inquadramento con decorrenza dalla data di conseguimento dei miglioramenti stessi.

Entro un anno dall'entrata in vigore del presente decreto verranno effettuate le promozioni di cui all'art. 13 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 649.

Nel caso in cui la qualifica superiore, conferita in attuazione del citato art. 13 del decreto del Presidente della Repubblica n. 649, comporti l'inquadramento nel livello superiore, si procede, con effetto dalla data di decorrenza della promozione, al nuovo inquadramento nel suddetto livello con le modalità di cui al presente articolo.

Nell'ipotesi in cui il conferimento della qualifica superiore non comporti l'inquadramento nel livello superiore, si procede comunque ad un nuovo inquadramento economico nel livello di competenza, con effetto dalla data di decorrenza della promozione.

Art. 10.
Attribuzione dei nuovi stipendi al personale delle ex imposte di consumo

Per la determinazione del nuovo stipendio annuo spettante dal 1° luglio 1978, si considerano le voci retributive fisse e continuative soggette a contribuzione ai fini pensionistici, nonchè le aggiunzioni di cui ai decreti del Presidente della Repubblica 11 maggio 1976, n. 268, 16 aprile 1977, n. 116 e 21 novembre 1978, n. 718, e quanto attiene alla valutazione, ai fini economici, dell'anzianità di servizio.

Ai fini dell'individuazione del trattamento economico utile per l'inquadramento nel livello di competenza, l'importo annuo di cui al primo comma è diminuito di un tredicesimo, nonchè della somma pari all'ammontare annuo dell'indennità integrativa speciale in vigore dalla data del 1° luglio 1978.

L'importo relativo alle variazioni dell'indennità di contingenza verificatesi dal 1° luglio 1978 alla data di entrata in vigore del presente decreto è aggiunto alla somma detratta ai sensi del precedente comma per indennità integrativa speciale per essere corrisposta, in aggiunta allo stipendio, a titolo di indennità di contingenza.

Le variazioni dell'indennità di contingenza continuano ad applicarsi nei confronti del personale di nomina privata secondo i criteri di cui al primo comma dell'art. 2 del decreto-legge 1° febbraio 1977, n. 12, convertito, con modificazioni, nella legge 31 marzo 1977, n. 91.

Con effetto dalla data di entrata in vigore del presente decreto il valore del punto di contingenza spettante per i gradi dal settimo al dodicesimo del contratto collettivo nazionale di lavoro 21 aprile 1940 e regolato dal decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 649, è adeguato alla misura di L. 2.389 stabilita dall'accordo interconfederale del 25 gennaio 1975.

La tredicesima mensilità spettante al personale di nomina privata è costituita da un dodicesimo dello stipendio annuo previsto per il livello di competenza, nonchè dall'indennità di contingenza spettante per il mese di dicembre di ciascun anno.

Art. 11.
Trattamento di previdenza al personale delle ex imposte di consumo

Per i trattamenti di pensione e di anzianità e per le relative contribuzioni previste per il personale delle abolite imposte di consumo restano in vigore le disposizioni di cui all'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 649, salvo quanto previsto dal successivo comma.

Al personale delle abolite imposte di consumo iscritto al Fondo speciale di previdenza I.N.P.S. regolato dal regio decreto 20 ottobre 1939, n. 1863, e successive modificazioni, si applicano le disposizioni di cui ai commi secondo e terzo dell'art. 42 del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, fermo restando il diritto alle indennità comunque spettanti per la risoluzione del rapporto di lavoro.

Art. 12.
Inquadramento del personale del lotto e attribuzione dei nuovi stipendi

Il personale del lotto di cui al regio decreto-legge 19 ottobre 1938, n. 1933, e successive modificazioni ed integrazioni, è inquadrato nei seguenti livelli funzionali-retributivi con decorrenza giuridica dal 1° gennaio 1978 ed economica dal 1° luglio 1978:

a) IV livello: aiuto ricevitori, aiuto ricevitori aggiunti e commessi avventizi;

b) V livello: ricevitori.

Ai fini della determinazione del nuovo stipendio spettante, dal 1° luglio 1978 o dalla data di assunzione se successiva, al personale inquadrato nei livelli funzionali-retributivi ai sensi del precedente comma, si considera:

a) per gli aiuto ricevitori, aiuto ricevitori aggiunti e commessi avventivi il trattamento economico complessivo lordo annuo percepito al 1° luglio 1978 o alla data di assunzione se successiva per stipendio, assegno perequativo pensionabile di cui all'art. 18, terzo comma, della legge 15 novembre 1973, n. 734, aggiunzioni previste dai decreti del Presidente della Repubblica 11 maggio 1976, n. 268, 16 aprile 1977, n. 116 e 21 novembre 1978, n. 718, nonchè per la valutazione ai fini economici dell'anzianità di servizio;

b) per i ricevitori del lotto il trattamento complessivo lordo annuo costituito dallo stipendio convenzionale pari a quello della classe iniziale della seconda qualifica della carriera esecutiva amministrativa degli impiegati civili dello Stato, dall'assegno perequativo previsto dall'art. 18, primo comma, della legge 15 novembre 1973, n. 734, e dagli altri emolumenti indicati al precedente punto *a)*.

L'eventuale differenza tra il trattamento economico stabilito a favore dei ricevitori del lotto, ai sensi del secondo comma del presente articolo, e la retribuzione ad aggio, di cui all'art. 32 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079 — da calcolare, al netto di tutte le ritenute e contributi, incluso quello del settimo dell'aggio netto, attribuito all'Ente fondo dall'art. 26 della legge 6 agosto 1967, n. 699, sulle riscossioni medie del triennio 1975-77 conseguite nell'ultima ricevitoria gestita — comprensiva dell'assegno perequativo previsto dall'art. 18, primo comma

della legge 15 novembre 1973, n. 734, e. delle aggiunzioni di cui alla legge 14 aprile 1977, n. 112 e ai decreti del Presidente della Repubblica 16 aprile 1977, n. 116 e 21 novembre 1978, n. 718, è conservata dai ricevitori del lotto in servizio alla data del 30 giugno 1978, per una parte, a titolo di assegno *ad personam*, e, per l'altra parte, a titolo di compenso, come dalla seguente tabella:

TABELLA

FASCE DI RISCOSSIONE	Aliquota	Assegno *ad personam*	COMPENSO	
			Anno	Mensile
da L. 24.000.001 a 102.000.000	1,30 %	per intero	—	—
da L. 102.000.001 a 150.000.000	0,60 %	1.014.000	288.000	24.000
da L. 150.000.001 a 198.000.000	0,60 %	1.014.000	576.000	48.000
da L. 198.000.001 a 252.000.000	0,60 %	1.014.000	900.000	75.000
da L. 252.000.001 a 300.000.000	0,15 %	1.014.000	972.000	81.000
da L. 300.000.001 a 402.000.000	0,15 %	1.014.000	1.125.000	93.750
da L. 402.000.001 a 504.000.000	0,15 %	1.014.000	1.278.000	106.500
da L. 504.000.001 in poi	0,15 %	1.014.000	—	—

L'assegno *ad personam*, non pensionabile, sarà riassorbito con i futuri miglioramenti economici derivanti dai rinnovi contrattuali.

Il compenso di cui alla precedente tabella è attribuito per quote mensili a tutti i ricevitori e ai reggenti incaricati della gestione di una ricevitoria.

In ogni caso le eventuali maggiori somme riscosse dai ricevitori (titolari e reggenti) fino all'entrata in vigore del presente decreto sono irripetibili.

Art. 13.

Trattamento di quiescenza del personale del lotto

Con decreto del Capo dello Stato, su proposta del Ministro delle finanze di concerto con quello del tesoro, da emanarsi entro un anno dall'entrata in vigore del presente decreto, sarà soppresso il « Fondo trattamento quiescenza ed assegni straordinari al personale del lotto » ordinato dalla legge 6 agosto 1967, n. 699.

Con lo stesso decreto saranno stabilite:

a) l'assunzione da parte dello Stato di tutti i compiti istituzionali dell'Ente, di cui all'art. 3 della sopracitata legge n. 699, fra cui, in via primaria, l'onere relativo alla corresponsione degli assegni vitalizi al personale del lotto cessato dal servizio anteriormente al 1° gennaio 1978 e le pensioni spettanti al personale posto in quiescenza successivamente a tale data, ad eccezione di quei compiti non più compatibili con lo stato giuridico derivante dall'attribuzione al personale del lotto della qualifica funzionale;

b) l'erogazione, per le cessazioni dal servizio successive al 1° gennaio 1978, dell'indennità di buonuscita, a carico dell'E.N.P.A.S, anche per i servizi o periodi già riconosciuti utili nell'ordinamento dell'Ente soppresso mediante versamento all'E.N.P.A.S. stesso delle indennità maturate;

c) l'attribuzione allo Stato del patrimonio dello Ente;

d) l'assunzione da parte dello Stato di tutte le attività e passività dell'Ente;

e) le modalità d'applicazione relative alle precedenti lettere *a*), *c*), *d*).

Fino all'entrata in vigore del predetto decreto le pensioni al personale del lotto continueranno ad essere erogate dall'Ente fondo, tramite le direzioni provinciali del tesoro, secondo le norme e con le modalità attualmente vigenti, salvo adeguamento e riliquidazione da parte dello Stato di quelle con decorrenza originaria successiva al 1° gennaio 1978.

Analogamente l'Ente fondo continuerà ad erogare le indennità di buonuscita salvo adeguamento e riliquidazione da parte dell'E.N.P.A.S. per le cessazioni dal servizio successive alla stessa data del 1° gennaio 1978.

Art. 14.

Spese di gestione e pagamento delle retribuzioni al personale del lotto

Le spese di gestione previste dall'art. 95 della legge 5 giugno 1939, n. 973, modificato dall'art. 32 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079, fino a quando non saranno emanate nuove disposizioni in materia, saranno sostenute dal ricevitore o reggente, con diritto al rimborso nella misura e con le modalità stabilite dal predetto art. 95, e successive modificazioni.

Fino a quando non saranno apportate le necessarie variazioni di bilancio, le retribuzioni al personale del lotto stabilite dall'art. 12 del presente decreto, continueranno ad essere prelevate dai fondi della riscossione della ricevitoria a norma del combinato disposto dell'art. 86 del regio decreto-legge 19 ottobre 1938, n. 1933 e dell'art. 191 del regio decreto 25 luglio 1940, n. 1077.

Art. 15.

Trattamento economico degli ufficiali giudiziari ed aiutanti ufficiali giudiziari e coadiutori

Con effetto dal 1° luglio 1978 gli articoli 148, 155, 169, 171 e 178 dell'ordinamento degli ufficiali giudiziari ed aiutanti ufficiali giudiziari e coadiutori giudiziari approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 1959, n. 1229, e successive modificazioni, sono sostituiti dai seguenti:

Art. 148. — « All'ufficiale giudiziario che con la percezione dei diritti al netto del due per cento per le spese d'ufficio e del dieci per cento per la tassa erariale non venga a percepire l'importo dello stipendio iniziale previsto per il personale appartenente al sesto livello funzionale-retributivo, compete a carico dello erario un'indennità integrativa fino a raggiungere l'importo medesimo.

Tale importo è progressivamente elevato, in relazione all'anzianità di servizio maturata dall'ufficiale giudiziario, all'ammontare dello stipendio spettante ai dipendenti del sesto livello funzionale-retributivo di pari anzianità di servizio.

Il presidente della corte di appello provvede alla virtuale attribuzione ai fini suddetti delle classi di stipendio e degli aumenti periodici biennali nei limiti, alle condizioni e con la procedura previsti per i dipendenti civili dello Stato.

Il diritto di abbrevazione e riconoscimento anticipato dell'anzianità di servizio, concesso, secondo le norme vigenti in materia, agli impiegati dello Stato, è attribuito agli ufficiali giudiziari che siano stati combattenti, agli effetti del trattamento economico di cui ai precedenti commi, con decreto ministeriale, su proposta del presidente della corte di appello, sentito il pubblico ministero ».

Art. 155. — « Quando l'ammontare dei diritti computabili ai fini dell'indennità integrativa al netto del due per cento per le spese di ufficio e del dieci per cento della tassa erariale superi annualmente l'importo dello stipendio spettante al personale appartenente al sesto livello funzionale-retributivo avente la stessa anzianità di servizio dell'ufficiale giudiziario, lo stesso deve versare all'erario il 95 per cento della parte dei diritti eccedente tale importo ».

Art. 169. — « All'aiutante ufficiale giudiziario che con i diritti percepiti al netto del due per cento per le spese di ufficio e del dieci per cento per la tassa erariale non venga a percepire l'importo dello stipendio iniziale previsto per il personale appartenente al quarto livello funzionale-retributivo compete a carico dell'erario una indennità integrativa fino a raggiungere l'importo medesimo.

Tale importo è progressivamente elevato, in relazione all'anzianità di servizio maturata dall'aiutante ufficiale giudiziario, all'ammontare dello stipendio spettante al personale del quarto livello funzionale-retributivo, di pari anzianità di servizio.

Si applicano all'aiutante ufficiale giudiziario le disposizioni di cui al terzo e quarto comma dell'articolo 148.

Per la liquidazione dell'indennità integrativa, l'ufficiale giudiziario o, dove esiste, l'ufficiale giudiziario dirigente esegue le prescrizioni di cui al primo comma dell'art. 149 anche nei confronti degli aiutanti ufficiali giudiziari. Si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni contenute nello stesso art. 149 e negli articoli 150 e 152 ».

Art. 171. — « Si applicano agli aiutanti ufficiali giudiziari le disposizioni di cui all'art. 154.

Quando l'ammontare dei diritti computabili ai fini dell'indennità integrativa, al netto del due per cento per le spese di ufficio e del dieci per cento della tassa erariale, superi annualmente l'importo dello stipendio spettante al personale appartenente al quarto livello funzionale-retributivo avente la stessa anzianità di servizio dell'aiutante ufficiale giudiziario, lo stesso deve versare all'erario il 95 per cento della parte dei diritti eccedente tale importo ».

Art. 178. — « Al coadiutore che con la percezione dei diritti di cui al precedente articolo, al netto del dieci per cento delle tasse erariali sui diritti medesimi non consegue l'importo dello stipendio iniziale spettante al personale appartenente al quarto livello funzionale-retributivo, compete, a carico dell'erario, una indennità integrativa sino a raggiungere l'importo medesimo.

Tale importo è progressivamente elevato, in relazione all'anzianità di servizio maturata dal coadiutore all'ammontare dello stipendio spettante al personale del quarto livello funzionale-retributivo, di pari anzianità di servizio.

La liquidazione, il controllo delle indennità ed il versamento delle eccedenze all'erario sono effettuati a norma degli articoli 149, 150, 151 e 171, in quanto applicabili ».

Art. 16.

Trattamento economico degli ufficiali giudiziari, aiutanti ufficiali giudiziari e coadiutori in servizio al 1° luglio 1978.

Ai fini della determinazione dell'indennità integrativa di cui agli articoli 148, 169 e 178 del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 1959, n. 1229, e successive modificazioni, spettante agli ufficiali giudiziari, aiutanti ufficiali giudiziari e coadiutori dal 1° luglio 1978 o dalla data di assunzione se successiva, in relazione al livello funzionale-retributivo di riferimento di cui al precedente art. 15, si ha riguardo al trattamento economico complessivo annuo lordo della qualifica statale presa a riferimento a tali fini dagli stessi articoli del predetto decreto n. 1229, costituito dallo stipendio, dall'assegno perequativo pensionabile stabilito dalla legge 15 novembre 1973, n. 734, dalle aggiunzioni di cui ai decreti del Presidente della Repubblica 11 maggio 1976, n. 268, 16 aprile 1977, n. 116 e 21 novembre 1978, n. 718, nonchè da quanto attiene alla valutazione ai fini economici dell'anzianità di servizio, considerando a quest'ultimo riguardo la stessa anzianità di servizio dell'interessato.

Nel caso in cui il trattamento economico, come sopra determinato, sia inferiore allo stipendio iniziale del livello funzionale-retributivo di riferimento, ai fini dell'indennità integrativa si considera il predetto stipendio. Qualora invece detto trattamento sia superiore, agli stessi fini si considera lo stipendio del livello di riferimento, tra quelli conseguibili nel livello medesimo per classe e scatti, anche convenzionali, di importo pari o immediatamente superiore al trattamento stesso. Ove siano stati computati aumenti di stipendio convenzionali, per l'ulteriore progressione economica da valutare ai fini dell'indennità integrativa si considera la posizione relativa allo scatto biennale tabellare immediatamente inferiore agli scatti convenzionali.

Per gli ufficiali giudiziari ed aiutanti ufficiali giudiziari che al 1° luglio 1978 abbiano un'anzianità di servizio non inferiore ai trenta anni, ai fini della determinazione dell'indennità integrativa di cui al presente articolo, si considera lo stipendio previsto, rispettivamente, per il settimo ed il quinto livello retributivo. Tale beneficio è limitato al 7,5% dell'organico previsto, rispettivamente, per gli ufficiali giudiziari e per gli aiutanti ufficiali giudiziari.

Art. 17.

Inquadramento nei livelli dei segretari comunali

I segretari comunali con parametro di stipendio 190 e 257 sono inquadrati, ai fini giuridici dal 1° gennaio 1978 ed economici dal 1° luglio 1978, al livello settimo e transitano al livello ottavo al compimento dell'anzianità prevista dalle norme vigenti per la promozione alla qualifica di segretario capo, previa dichiarazione scritta di disponibilità a trasferirsi in sedi di classe terza con le modalità previste dalle vigenti disposizioni.

Con le stesse decorrenze di cui al precedente comma sono inquadrati nell'ottavo livello:

i segretari capi titolari di comuni della classe terza;

i segretari capi titolari di comuni della classe quarta con parametro di stipendio 387 e superiore;

i segretari capi titolari di comuni della classe quarta con parametro di stipendio 307, previa dichiarazione scritta di cui al comma precedente. In mancanza di detta dichiarazione gli interessati potranno accedere all'ottavo livello solo al compimento dell'anzianità già prevista dalla tabella *D* allegata al decreto del Presidente della Repubblica 23 giugno 1972, n. 749, per il conseguimento del parametro di stipendio 387.

In deroga al disposto di cui all'art. 28 del decreto del Presidente della Repubblica 23 giugno 1972, n. 749, i segretari capi inquadrati nel livello ottavo previa la dichiarazione di cui al presente articolo potranno essere trasferiti d'ufficio dal prefetto o dal Ministero dell'interno, secondo la rispettiva competenza, in sedi della classe terza o di altra provincia rimaste vacanti dopo l'espletamento dei concorsi di cui all'art. 7 del medesimo decreto.

Art. 18.

Attribuzione nuovo stipendio ai segretari comunali

Ai fini della determinazione del nuovo stipendio spettante, dal 1° luglio 1978 o dalla data dell'assunzione se successiva, al personale collocato nei livelli funzionali-retributivi ai sensi del precedente art. 17, si considera il trattamento economico complessivo annuo lordo percepito alla predetta data o alla data di assunzione se successiva, per stipendio, assegno perequativo pensionabile di cui alla legge 15 novembre 1973, n. 734, aggiunzioni previste dai decreti del Presidente della Repubblica 11 maggio 1976, n. 268, 16 aprile 1977, n. 116 e 21 novembre 1978, n. 718. Si considera altresì l'importo corrispondente ad un aumento periodico del 2,50% dello stipendio iniziale del livello di inquadramento per ogni tre anni interi di servizio di ruolo o riconosciuto tale, prestato in qualità di segretario comunale fino alla data del 30 giugno 1978, per un massimo di sei trienni, con esclusione dei primi tre anni di servizio.

Si applicano il secondo, il terzo e il quarto comma del precedente art. 4.

Il compenso mensile spettante ai sensi dell'art. 39, secondo comma, della legge 8 giugno 1962, n. 604, agli incaricati delle funzioni di segretario comunale presso comuni della classe quarta è pari allo stipendio iniziale del settimo livello.

TITOLO II

PERSONALE DELLA SCUOLA

Art. 19.

Area di applicazione

Le disposizioni contenute nel presente titolo si applicano al personale statale della scuola materna, elementare, secondaria e artistica, delle istituzioni educative e delle scuole speciali dello Stato, che svolge le funzioni proprie dell'attuale personale:

ispettivo tecnico periferico;
direttivo;
docente;
educativo;
non docente.

Art. 20.

Stipendi

In relazione a quanto sarà più compiutamente definito con successiva legge circa il nuovo ordinamento, a decorrere dal 1° giugno 1977 ai fini giuridici e dal 1° aprile 1979 agli effetti economici, il personale è distribuito su otto livelli funzionali-retributivi, distinti secondo contenuti di professionalità costituiti dalla complessità del lavoro, dalle attribuzioni e dalle connesse responsabilità, dalla sfera di autonomia e dal livello di preparazione culturale. Nei predetti livelli competono i seguenti stipendi annui lordi iniziali:

primo livello	L. 1.800.000
secondo livello	» 2.196.000
terzo livello	» 2.556.000
quarto livello	» 2.790.000
quinto livello	» 3.600.000
sesto livello	» 3.924.000
settimo livello	» 4.500.000
ottavo livello	» 5.400.000

Al compimento di tre, sei, dieci, quindici e venti anni di servizio senza demerito nel livello di appartenenza sono attribuite altre classi di stipendio d'importo costante pari al 16 per cento dello stipendio iniziale di livello.

Nel periodo di permanenza in ciascuna classe di stipendio, compresa l'ultima, sono corrisposti aumenti di stipendio in ragione del 2,50% dello stipendio previsto per la classe stessa per ogni biennio di servizio prestato senza demerito. Gli aumenti biennali di stipendio maturati in ciascuna classe sono riassorbiti al conseguimento della classe di stipendio successiva.

Le classi di stipendio o gli aumenti biennali di stipendio si conferiscono con decorrenza dal primo giorno del mese di compimento dell'anzianità richiesta.

Il trattamento economico di cui al presente titolo è onnicomprensivo, salva l'attribuzione dell'indennità integrativa speciale, della tredicesima mensilità e, ove spettanti, delle quote di aggiunta di famiglia, del compenso per lavoro straordinario, del trattamento di missione, delle indennità e degli assegni per il servizio all'estero, dei compensi per partecipazione a commissioni di esame nelle scuole elementari, secondarie e artistiche, dell'indennità di rischio, del compenso per prestazioni di lavoro in orario notturno e festivo, dell'assegno di sede, del compenso previsto per i direttori didattici dall'art. 28 della legge 15 novembre 1973, n. 734, di eventuali assegni personali non pensionabili e di ogni altra indennità prevista da norme speciali

Art. 21.

Inquadramento nei livelli retributivi

Il personale in servizio alla data del 1° giugno 1977 è inquadrato nei nuovi livelli funzionali-retributivi, ai fini giuridici dalla stessa data ed economici dal 1° aprile 1979, avuto riguardo alla qualifica rivestita al 1° giugno 1977 e secondo le seguenti corrispondenze:

nel secondo livello gli accudienti di convitto;

nel terzo livello i bidelli, i guardarobieri, i custodi dei convitti e degli educandati, gli aiutanti cuochi e gli aiutanti guardarobieri;

nel quarto livello il personale delle carriere esecutive e gli assistenti della scuola materna;

nel quinto livello il personale della carriera di concetto di segreteria;

nel sesto livello i docenti per il cui insegnamento è richiesto il diploma di istruzione secondaria di secondo grado o equipollente; il personale educativo; gli accompagnatori al pianoforte e pianisti accompagnatori di cui alla tabella *G*, quadro III, annessa al decreto-legge 30 gennaio 1976, n. 13, convertito, con modificazioni, nella legge 30 marzo 1976, n. 88;

nel settimo livello i docenti per il cui insegnamento è richiesto il diploma di laurea o il diploma di istituto superiore e i docenti equiparati ai sensi della nota 2 alla tabella *C*, annessa al decreto-legge 30 gennaio 1976, n. 13, convertito, con modificazioni, nella legge 30 marzo 1976, n. 88; gli assistenti delle Accademie di belle arti e dei licei artistici; i docenti dei Conservatori di musica, delle Accademie di belle arti e delle Accademie nazionali di danza e di arte drammatica;

nell'ottavo livello il personale ispettivo tecnico periferico e il personale direttivo.

Il personale non docente della carriera direttiva dei Conservatori di musica, delle Accademie di belle arti e delle Accademie nazionali di arte drammatica e di danza in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto è inquadrato nel settimo livello, salvo l'osservanza per le corrispondenti posizioni, di quanto previsto per il direttore aggiunto di divisione dal titolo I del presente decreto.

Il personale delle carriere esecutive che, alla data del 1° aprile 1979, abbia la qualifica di applicato superiore od equiparata, ovvero abbia maturato l'anzianità per conseguirla senza scrutinio o l'abbia comunque conseguita prima dell'entrata in vigore del presente decreto, è collocato in un livello retributivo ad esaurimento con stipendio iniziale annuo lordo di L. 3.150.000, nel limite dell'85% del personale che, alla medesima data, ha tali requisiti.

Il personale della carriera di concetto che, alla data del 1° aprile 1979, abbia la qualifica di segretario capo, ovvero abbia maturato l'anzianità per conseguirla senza scrutinio o l'abbia comunque conseguita prima dell'entrata in vigore del presente decreto è collocato nel sesto livello retributivo, nel limite del 95% del personale che, alla medesima data, ha maturato tali requisiti.

L'inquadramento del personale di cui ai precedenti terzo e quarto comma nel rispettivo livello è disposto dal provveditore agli studi su deliberazione del competente consiglio di amministrazione provinciale, adottata sulla base dei criteri contenuti nella tabella di cui al precedente art. 3.

Il personale assunto nel periodo compreso tra il 1° giugno 1977 e la data di entrata in vigore del presente decreto, è inquadrato nei livelli funzionali-retributivi con l'osservanza dei criteri innanzi indicati.

Per i dipendenti assunti nel periodo tra il 1° giugno 1977 e il 1° aprile 1979 l'inquadramento nei livelli ha decorrenza giuridica dalla data indicata nel provvedimento di nomina ed economica dal 1° aprile 1979; per coloro che sono stati nominati successivamente a questa ultima data l'inquadramento nei livelli ha decorrenza giuridica dalla data indicata nel provvedimento di nomina ed economica dalla effettiva assunzione del servizio.

Art. 22.

Attribuzione nuovi stipendi

Ai fini della determinazione del nuovo stipendio spettante, dal 1° aprile 1979 o dalla data di assunzione in servizio se successiva, al personale collocato nei livelli funzionali-retributivi ai sensi del precedente art. 21 si considera il trattamento economico complessivo lordo annuo spettante alla stessa data per:

1) stipendio comprensivo degli aumenti periodici comunque attribuiti, e assegno annuo pensionabile di cui all'art. 12 della legge 30 luglio 1973, n. 477;

2) somma di L. 300.000 annue di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 1977, n. 116;

3) somma di L. 120.000 annue di cui al decreto del Presidente della Repubblica 17 novembre 1978, n. 711;

4) somma di L. 276.000 annue prevista dal decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1976, n. 962, per il personale non docente;

5) somma di L. 120.000 annue a favore del personale non docente della carriera esecutiva avente i parametri 143 e 163 e la somma di L. 200.000 annue per il personale della medesima carriera avente i parametri 183 e 213, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 17 novembre 1978, n. 711;

6) somma corrisposta in ragione di L. 9.600 annue per ogni anno di servizio comunque prestato;

7) eventuali assegni personali pensionabili in godimento.

Qualora il trattamento economico complessivo come sopra determinato non raggiunga lo stipendio iniziale del livello di inquadramento, la differenza è attribuita come segue:

L. 20.000 mensili, ovvero l'intera differenza se d'importo inferiore, dal 1° aprile 1979;

ulteriori L. 25.000 mensili, ovvero tutta la restante somma se di importo inferiore, dal 1° gennaio 1980;

l'importo residuo dal 1° gennaio 1981.

Al suddetto personale è assicurata l'ulteriore progressione economica per maturata anzianità, ancorchè non sia stata interamente corrisposta la differenza per la classe di stipendio iniziale, attribuendo gli aumenti periodici sullo stipendio iniziale di livello o la differenza con la classe successiva e aggiungendone l'importo alle somme come sopra determinate.

Le differenze fra il trattamento economico complessivo come sopra determinato per le posizioni iniziali delle singole carriere previste dall'ordinamento vigente alla data di entrata in vigore del presente decreto e i nuovi stipendi iniziali dei livelli retributivi sono dovute, negli importi e alle scadenze indicate al precedente secondo comma, anche al personale nominato in ruolo dopo il 1° aprile 1979 e al personale non di ruolo. Al personale docente non di ruolo che abbia un numero di ore inferiore all'orario settimanale di servizio previsto per il corrispondente personale di ruolo le somme predette sono dovute in proporzione.

Qualora il trattamento determinato ai sensi del primo comma sia superiore allo stipendio iniziale di livello, è attribuito lo stipendio, tra quelli conseguibili nel livello stesso per classe e scatti e con l'eventuale aggiunta di scatti anche convenzionali, di importo pari o immediatamente superiore al trattamento stesso.

Ai fini dell'ulteriore progressione economica, ove siano stati attribuiti aumenti di stipendio convenzionali, il dipendente si intende collocato allo scatto biennale tabellare immediatamente inferiore agli scatti convenzionali concessi.

Al personale collocato nel secondo livello ed in servizio alla data del 1° aprile 1979, anche se con trattamento economico complessivo come sopra determinato inferiore a L. 2.196.000 annue lorde, è attribuita comunque la classe di stipendio immediatamente superiore allo stipendio iniziale.

Nei confronti del personale cui dopo il 1° aprile 1979 viene ricostruita la posizione economica per retrodatazione di nomina in ruolo e per riconoscimenti di servizi pre ruolo anche con effetto successivo, si procede prima alla determinazione del maturato economico della vecchia carriera e successivamente alla collocazione nel nuovo ordinamento retributivo secondo i criteri di cui al presente articolo.

Per il dipendente che, successivamente al 1° aprile 1979, abbia conseguito nel preesistente ordinamento miglioramenti economici per effetto della progressione economica o di carriera si procede ad un nuovo inquadramento nel livello con decorrenza dalla data del conseguimento dei miglioramenti stessi.

Nel caso in cui, nel periodo suindicato, il dipendente abbia conseguito un passaggio di carriera che, se ottenuto prima, avrebbe determinato l'inquadramento nel livello superiore, si procede, con effetto dalla data del passaggio, ad un nuovo inquadramento nel suddetto livello, secondo i criteri stabiliti nel presente articolo.

Art. 23.

Personale direttivo e ispettivo tecnico-periferico e personale docente della scuola secondaria superiore, dei Conservatori di musica e delle Accademie.

A decorrere dal 1° aprile 1979, al personale direttivo e ispettivo tecnico-periferico della scuola compete, in aggiunta allo stipendio, l'indennità di funzione nella seguente misura annua lorda:

ispettori tecnici-perferici . . . . . L. 1.500.000

presidi e direttori didattici con anzianità di servizio superiore a cinque anni » 1.500.000

presidi e direttori didattici con anzianità di servizio fino a cinque anni . . » 1.000.000

L'indennità non è dovuta al personale comandato o collocato in posizione che non comporti l'effettivo esercizio della funzione.

In nessun caso può essere percepita più di una indennità di funzione.

Ai presidi e ai direttori didattici incaricati l'indennità di funzione è attribuita, in aggiunta allo stipendio in godimento, in misura pari a quella prevista per i presidi e direttori didattici con anzianità di servizio fino a cinque anni.

Con la stessa decorrenza del 1° aprile 1979 l'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 14 settembre 1978, n. 567, è modificato come segue:

« In relazione ai particolari impegni connessi con il funzionamento della scuola, l'autorizzazione ad effettuare lavoro straordinario per il personale direttivo, compreso quello incaricato, può essere disposta nello ambito e con i limiti appresso indicati:

fino a 140 ore annue per le scuole elementari con più di 60 classi, per le scuole medie con più di 24 classi, per le scuole secondarie superiori con più di 18 classi e per le istituzioni educative con popolazione scolastica superiore a 500 alunni.

Il limite di cui sopra può essere aumentato:

di tre ore mensili:

a) per ogni due classi di doposcuola o a funzionamento serale;

b) per ogni due corsi integrativi, sperimentali, di perfezionamento o post-diploma;

c) per gli istituti d'arte, i conservatori di musica, ove funzioni una scuola media annessa;

d) per le scuole funzionanti con doppi turni;

di un'ora mensile per l'attività di educazione popolare;

di un'ora mensile per le altre attività comprese nei programmi compilati dai consigli di circolo o di istituto ai sensi della lettera *d*) dell'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 416;

di tredici ore mensili per il personale in servizio nelle istituzioni scolastiche in cui funzionino scuole a tempo pieno, officine, laboratori, o reparti di lavorazione, convitti o aziende annesse, nonchè nelle istituzioni educative presso le quali funzionino scuole statali.

Le sezioni di scuola materna sono computate ai fini dei raggruppamenti di cui al precedente primo comma, unicamente alle classi delle scuole elementari presso cui sono funzionanti.

Le ore di lavoro straordinario retribuibili a ciascun capo di istituto non potranno comunque superare le 25 ore mensili.

La spesa complessiva non potrà superare la somma pari al corrispettivo di 140 ore annue per ciascuna unità di personale avente titolo alla corresponsione del lavoro straordinario negli ambiti e con i limiti sopra indicati ».

Per il personale docente di cui alla tabella *C*, quadro I e alla tabella *F*, quadro III, nonchè per gli assistenti delle Accademie di belle arti, di cui alla tabella *G*, quadro I, annesse al decreto-legge 30 gennaio 1976, n. 13, convertito, con modificazioni, nella legge 30 marzo 1976, n. 88, immesso in ruolo con effetto da data anteriore al 31 maggio 1979, l'anzianità maturata al 1° giugno 1979 è aumentata di un anno agli effetti della progressione di carriera.

Per il personale docente di cui alla tabella *F*, quadri I e II annessa al medesimo decreto-legge 30 gennaio 1976, n. 13, convertito, con modificazioni, nella legge 30 marzo 1976, n. 88, immesso in ruolo con effetto da data anteriore al 31 maggio 1979, l'anzianità maturata al 1° giugno 1979 è aumentata di due anni agli effetti della progressione di carriera.

Art. 24.

Personale non di ruolo

Fatto salvo quanto disposto dal precedente art. 22, quarto comma, per l'attribuzione del trattamento economico, secondo le disposizioni vigenti, al personale

docente, educativo e non docente non di ruolo, si ha riguardo allo stipendio iniziale del personale di ruolo di corrispondente livello.

Al personale docente non di ruolo che abbia un numero di ore inferiore all'orario settimanale di servizio previsto per il corrispondente personale di ruolo il trattamento economico di cui al precedente comma è dovuto in proporzione.

Al personale di cui al presente articolo, con nomina da parte del provveditore agli studi, sono attribuiti aumenti periodici per ogni biennio di servizio prestato a partire dal 1° giugno 1977 in ragione del 2,50% calcolati sulla base dello stipendio iniziale.

Il presente articolo si applica altresì alle ispettrici disciplinari dell'Accademia nazionale di danza alle quali spetta il trattamento iniziale del personale educativo.

Al personale non di ruolo in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto, provvisto di un trattamento economico complessivo, determinato secondo i criteri indicati nel precedente art. 22, di importo superiore allo stipendio iniziale del livello di riferimento, sono attribuiti gli aumenti periodici del 2,50% sullo stipendio iniziale di livello, necessari per assicurare uno stipendio di importo pari o immediatamente superiore al suddetto trattamento economico complessivo.

TITOLO III

PERSONALE DOCENTE E NON DOCENTE DELLE UNIVERSITA' E DEGLI ISTITUTI DI ISTRUZIONE UNIVERSITARIA.

Capo I

PERSONALE DOCENTE

Art. 25.

Progressione economica

La progressione economica dei docenti di ruolo delle Università e degli istituti d'istruzione universitaria si sviluppa in otto classi biennali di stipendio pari ciascuna all'8% del parametro iniziale ed in successivi scatti biennali del 2,50% calcolati sulla classe di stipendio finale.

Ogni punto parametrale corrisponde a L. 18.000 annue lorde.

Art. 26.

Trattamento economico dei professori universitari, dei professori incaricati esterni e degli assistenti di ruolo

Ai professori universitari di ruolo è attribuito lo stipendio spettante all'assistente con pari anzianità nel rispettivo ruolo, maggiorato del 50%.

La classe finale di stipendio dei professori universitari di ruolo, che si consegue a compimento del 16° anno di servizio, è integrata fino a conseguire l'equiparazione economica alla retribuzione del dirigente generale di livello *A* dello Stato, in applicazione dei principi derivanti dalle norme sulle carriere e retribuzioni dei dirigenti statali.

Agli assistenti di ruolo ed ai professori incaricati esterni è attribuita la classe iniziale di stipendio corrispondente al parametro 250.

Agli assistenti di ruolo che abbiano superato da un anno il giudizio di cui al secondo comma dell'art. 8 della legge 26 gennaio 1962, n. 16, è attribuita la classe di stipendio corrispondente al parametro 300 e competono successivamente altre 6 classi biennali di stipendio con una progressione, in ciascuna classe, pari all'8% dello stipendio iniziale, salvo poi il conferimento dei normali aumenti biennali in ragione del 2,50% dell'ultima classe.

Ai professori incaricati esterni con cinque anni e con undici anni di anzianità di incarico è attribuita la classe di stipendio corrispondente al parametro, rispettivamente 320 e 375, salvo i normali aumenti biennali in ragione del 2,50% delle singole classi di stipendio.

Le classi di stipendio per il secondo incarico conferito ad un incaricato esterno universitario o per l'incarico attribuito ad un professore universitario di ruolo oppure a coloro che ricoprono altro ufficio con retribuzione a carico dello Stato, di ente pubblico o privato, o, comunque, fruenti di un reddito di lavoro subordinato, sono calcolate in ragione del 50 per cento delle classi di stipendio previste per gli incaricati esterni.

Ai fini di quanto previsto nel presente e nel precedente articolo vale quanto disposto col successivo articolo 33, quarto comma.

Gli stipendi spettanti agli incaricati interni non sono suscettibili di scatti biennali.

Con effetto dal 31 ottobre 1978, la durata complessiva della carriera degli assistenti ordinari, prevista dal decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079, è ridotta di due anni per coloro che alla predetta data abbiano superato il giudizio di cui al secondo comma dell'art. 8 della legge 26 gennaio 1962, n. 16, ai fini del conseguimento delle successive classi stipendiali o degli aumenti biennali di stipendio.

Art. 27.

Passaggio degli assistenti nel ruolo dei professori

L'assistente di ruolo che acceda al ruolo dei professori universitari è collocato nella classe di stipendio di importo pari o immediatamente superiore allo stipendio spettante nel ruolo di provenienza e, comunque, non oltre la terza classe, conservando come assegno personale l'eventuale maggiore retribuzione in godimento, comprensiva dell'eventuale assegno percepito a titolo di incarico.

Per i professori e gli assistenti in ruolo alla data di entrata in vigore del presente decreto l'anzianità richiesta per il conseguimento della classe di stipendio successiva a quella spettante per effetto delle norme di cui ai precedenti articoli, è ridotta di un anno.

Art. 28.

Determinazione dei nuovi stipendi

Nella prima applicazione del presente decreto i nuovi stipendi di cui al presente capo competono sulla base del trattamento complessivo annuo lordo spettante alla data del 1° novembre 1978 per:

a) stipendio;

b) assegno annuo pensionabile di cui alla legge 30 novembre 1973, n. 766;

c) L. 25.000 mensili di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 1977, n. 116;

d) L. 10.000 mensili di cui alla legge 10 novembre 1978, n. 701;

e) somma attribuita in sede di valutazione ai fini economici dell'anzianità di servizio;

f) eventuali assegni personali pensionabili.

Qualora il trattamento economico complessivo come sopra determinato non corrisponda ad uno degli stipendi risultanti dalla nuova disciplina è conferita la classe di stipendio immediatamente superiore, la classe successiva di stipendio si consegue in tal caso dopo due anni e sei mesi.

Il diritto dei professori di ruolo alla equiparazione economica di cui all'art. 26 è mantenuto con le stesse decorrenze maturate o che saranno maturate.

Nei confronti del personale cui dopo il 1° novembre 1978 viene ricostruita la posizione economica per retrodatazione di nomina in ruolo o per riconoscimenti di servizi pre-ruolo anche con effetto successivo, si procede alla determinazione del maturato economico con riguardo unicamente agli elementi del preesistente ordinamento e si prevede poi alla collocazione nel nuovo ordinamento retributivo, secondo criteri di cui al presente articolo.

Per il dipendente che, successivamente al 1° novembre 1978, abbia conseguito nel preesistente ordinamento miglioramenti economici per effetto della progressione economica o di carriera si procede ad un nuovo inquadramento con decorrenza dalla data del conseguimento dei miglioramenti stessi.

Art. 29.
Decorrenze

Il trattamento economico di cui al presente capo decorre agli effetti economici dal 1° novembre 1978 e, agli effetti giuridici:

a) dal 1° giugno 1977 per gli assistenti ordinari e i professori incaricati che al 1° novembre 1978 abbiano maturato il parametro 387 o successivo, nonchè per i professori ordinari che abbiano maturato alla stessa data il parametro 609 o successivo;

b) dal 1° novembre 1978 per i restanti assistenti ordinari, professori incaricati esterni e professori ordinari.

Art. 30.
Ambiente del lavoro e tutela della salute

Al personale di cui al presente capo è attribuita l'indennità di rischio nei limiti e alle condizioni previste dal decreto del Presidente della Repubblica 5 maggio 1975, n. 146.

Sono abrogate le precedenti disposizioni in contrasto con la presente norma.

Con decreto del Ministro della pubblica istruzione di concerto con il Ministro del tesoro saranno opportunamente integrate le tabelle allegate al decreto del Presidente della Repubblica 5 maggio 1975, n. 146, al fine di adeguarle alle particolari esigenze delle Università.

Art. 31.
Personale docente dell'Accademia navale, aeronautica e dell'Istituto idrografico della Marina - Incompatibilità per i componenti del Consiglio universitario nazionale.

Ai professori, di ruolo ed incaricati, e agli assistenti dell'Accademia navale, dell'Accademia aeronautica e dell'Istituto idrografico della Marina si applica il trattamento economico dei docenti universitari, con l'osservanza delle disposizioni degli articoli da 25 a 29 del presente capo.

I componenti del Consiglio universitario nazionale provvisorio del Ministero della pubblica istruzione che abbiano presentato domanda di partecipazione ai concorsi banditi dal Ministero della pubblica istruzione o dalle Università degli studi e concernenti materie che comunque rientrino nelle competenze attribuite all'organo consultivo universitario nazionale, non possono prendere parte alle sedute del Consiglio in ordine agli atti che concernono i concorsi ai quali partecipano.

Capo II

PERSONALE NON DOCENTE DELL'UNIVERSITÀ

Art. 32.
Area di applicazione

Le disposizioni contenute nel presente capo si applicano al personale non docente delle Università, degli istituti di istruzione universitaria, degli osservatori astronomici, astrofisici e vesuviano e, fino all'effettivo trasferimento alle regioni, al personale delle opere universitarie.

Art. 33.
Stipendi

In relazione a quanto sarà più compiutamente definito con successiva legge circa il nuovo ordinamento, a decorrere dal 1° marzo 1977 ai fini giuridici e dal 1° marzo 1978 agli effetti economici, il personale è distribuito su otto livelli funzionali-retributivi, distinti secondo contenuti di professionalità costituiti dalla complessità del lavoro, dalle attribuzioni e dalle connesse responsabilità, dalla sfera di autonomia e dal livello di preparazione culturale. Nei predetti livelli competono i seguenti stipendi annui lordi iniziali:

primo livello	L.	1.800.000
secondo livello	»	2.196.000
terzo livello	»	2.556.000
quarto livello	»	2.790.000
quinto livello	»	3.150.000
sesto livello	»	3.600.000
settimo livello	»	4.500.000
ottavo livello	»	5.400.000

Al compimento di ogni biennio di servizio senza demerito nel livello di appartenenza sono attribuite altre classi di stipendio di importo costante pari all'8% dello stipendio iniziale di livello per i primi 16 anni.

Dopo il conseguimento dell'ultima classe di stipendio, la progressione economica è costituita da aumenti periodici in ragione del 2,50% dello stipendio inerente alla classe medesima per ogni biennio di permanenza senza demerito nella stessa.

Ai fini dell'applicazione delle leggi vigenti che prevedono la attribuzione di aumenti periodici biennali di stipendio per situazioni particolari, le misure iniziali e le successive classi di stipendio sono suscettibili di aumenti periodici convenzionali, ognuno dei quali comporta un aumento costante del 2,50% delle medesime.

Le classi di stipendio e gli aumenti biennali di stipendio si conferiscono con decorrenza dal primo giorno del mese di compimento dell'anzianità richiesta.

Art. 34.
Inquadramento provvisorio nei livelli

Nelle more dell'inquadramento definitivo, sulla base delle mansioni e funzioni svolte, che sarà disciplinato con successivo provvedimento avente decorrenza giuridica ed economica dal 1° luglio 1979, il personale in servizio alla data del 1° marzo 1977 è inquadrato nei nuovi livelli funzionali-retributivi, ai fini giuridici dal-

la stessa data e ai fini economici dal 1° marzo 1978, avuto riguardo alla qualifica rivestita al 1° marzo 1977, secondo le seguenti corrispondenze:

nel secondo livello: il personale ausiliario e gli operai comuni;

nel terzo livello: i portantini e gli operai qualificati;

nel quarto livello: il personale delle carriere esecutive, gli operai specializzati e capi operai;

nel quinto livello: il personale delle carriere esecutive atipiche con parametro iniziale 148 e terminale 275;

nel sesto livello: il personale delle carriere di concetto;

nel settimo livello: il personale delle carriere direttive.

Il personale ausiliario e gli operai comuni che intendano svolgere anche mansioni di pulizia vengono inquadrati a domanda, da presentare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, nel terzo livello.

Il personale assunto nel periodo compreso tra il 1° marzo 1977 e la data di entrata in vigore del presente decreto, è inquadrato nei livelli funzionali-retributivi con l'osservanza dei criteri innanzi indicati.

Per i dipendenti assunti nel periodo compreso tra il 1° marzo 1977 e il 1° marzo 1978 l'inquadramento nei livelli ha decorrenza giuridica dalla data della nomina ed economica dal 1° marzo 1978; per coloro che sono stati nominati successivamente a quest'ultima data, l'inquadramento nei livelli ha la decorrenza giuridica dal giorno della nomina ed economica dalla effettiva assunzione in servizio.

Art. 35.
Attribuzione nuovi stipendi

Ai fini della determinazione del nuovo stipendio spettante, dal 1° marzo 1978 o dalla data di assunzione in servizio se successiva, al personale collocato nei livelli funzionali-retributivi ai sensi del precedente art. 34, si considera il trattamento economico complessivo lordo annuo spettante alla predetta data o dalla data di assunzione in servizio se successiva, per stipendio, assegno perequativo pensionabile di cui alla legge 15 novembre 1973, n. 734 o assegno annuo pensionabile di cui alla legge 30 novembre 1973, n. 766, aggiunzioni previste dalla legge 4 aprile 1977, n. 121, dal decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 1977, n. 116, dalla legge 10 novembre 1978, n. 701, nonchè per la valutazione ai fini economici dell'anzianità di servizio.

Agli stessi fini si considera anche l'assegno personale pensionabile previsto dall'ultimo comma dell'art. 1 della legge 15 novembre 1973, n. 734 e quello stabilito dall'art. 202 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Nel caso in cui il trattamento economico complessivo, come sopra determinato, sia inferiore allo stipendio iniziale del livello di inquadramento, è attribuito quest'ultimo stipendio.

Qualora l'importo del trattamento economico raggiunto si collochi fra due classi di stipendio, il personale interessato è collocato nella classe di stipendio immediatamente superiore a tutti gli effetti.

Il trattamento economico di cui al precedente primo comma, per il personale appartenente ai ruoli della carriera esecutiva dei tecnici e ai ruoli degli infermieri delle Università e degli istituti d'istruzione universitaria, degli osservatori astronomici, astrofisici e vulcanologici, viene determinato dal 1° marzo 1978 e fino alla data di entrata in vigore del presente decreto in misura pari a quella spettante agli appartenenti alla carriera amministrativa esecutiva con uguale anzianità, qualora più favorevole.

Per il dipendente che, successivamente al 1° marzo 1978, abbia conseguito nel preesistente ordinamento miglioramenti economici per effetto della progressione economica o di carriera, si procede ad un nuovo inquadramento nel livello con decorrenza economica dalla data del conseguimento dei miglioramenti stessi.

Nel caso in cui, nel periodo suindicato, il dipendente abbia conseguito un passaggio di carriera che, se ottenuto prima, avrebbe determinato l'inquadramento nel livello superiore, si procede, con effetto dalla data del passaggio, ad un nuovo inquadramento nel suddetto livello secondo i criteri stabiliti nel presente articolo.

Gli assegni personali che non concorrono alla formazione del trattamento economico sono gradualmente riassorbiti con i seguenti criteri:

1) fino alla concorrenza della differenza di trattamento conseguito nell'inquadramento;

2) le eventuali eccedenze saranno riassorbite fino alla concorrenza dell'aumento derivante dall'attribuzione delle classi di stipendio successivo a quella maturata al 1° marzo 1979.

Per il personale non docente inquadrato in soprannumero ovvero immesso in ruolo successivamente alla data del 1° marzo 1978 e prima dell'entrata in vigore del presente decreto, l'inquadramento nel livello retributivo spettante è determinato sulla base del trattamento economico derivante dall'applicazione nei confronti del personale stesso degli articoli 16 e 17 della legge 25 ottobre 1977, n. 808 e con i criteri previsti nel presente articolo.

TITOLO IV
PERSONALE DELL'AMMINISTRAZIONE AUTONOMA DEI MONOPOLI DI STATO

Art. 36.
Classificazione del personale

Gli impiegati e gli operai dei monopoli di Stato, esclusi i funzionari con qualifica dirigenziale, sono classificati, con un unico stato giuridico, nelle seguenti otto categorie funzionali, suddivise in aree professionali e definite sulla base del relativo grado di professionalità, delle attribuzioni e connesse responsabilità, nonché del grado di preparazione culturale richiesto:

categoria I: dipendenti che svolgono semplici attività manuali;

categoria II: dipendenti che svolgono attività per le quali non occorrono conoscenze professionali, ma è sufficiente una modesta esperienza di lavoro;

categoria III: dipendenti che svolgono semplici operazioni tecnico-manuali o amministrativo-contabili nell'ambito di autonomia vincolata da apposite istruzioni, in grado di esercitare ciascuno i compiti relativi alle diverse posizioni della categoria, salvo eventuale tirocinio di pratica professionale;

categoria IV: dipendenti che svolgono attività richiedenti una specializzata preparazione professionale,

nonché dipendenti che svolgono attività di collaborazione, coordinamento e controllo di carattere tecnico o amministrativo entro i limiti delle istruzioni esistenti;

categoria V: dipendenti posti a capo di magazzini o che svolgono attività di natura tecnica o amministrativo-contabile, o commerciale, o elettrocontabile caratterizzata da adeguata autonomia nonché di guida e coordinamento di gruppi di lavoratori, oppure attività manuali che richiedono cognizioni tecnico-pratiche di alta specializzazione;

categoria VI: dipendenti posti a capo di fasi di lavorazione o di magazzini di maggiore importanza o preposti: ai servizi di amministrazione, di computisteria; alla elaborazione e programmazione dati del sistema informativo; agli acquisti, alla conduzione lavori, oppure dipendenti adibiti ad attività che richiedono una particolare preparazione tecnica o amministrativa, con autonomia decisionale nell'ambito delle istruzioni esistenti nonché ad attività di collaborazione qualificata e ricerche, studi ed elaborazioni connessi a programmi di interventi;

categoria VII: dipendenti con compiti di diretta collaborazione con i dirigenti, o adibiti a compiti di studio, di programmazione, di analisi, di elaborazione dati, di progettazione, di direzione lavori e collaudi, di elaborazione di atti istruttori particolarmente complessi, oppure preposti nell'ambito dell'unità organica in cui operano, con discrezionalità di poteri e responsabilità per i risultati, ad attività di guida e di coordinamento.

Dipendenti preposti ad attività tecniche o amministrativo-contabili particolarmente complesse, di guida e di coordinamento di altre posizioni di lavoro, con responsabilità dirette, nell'ambito dell'autonomia e della discrezionalità assegnate a detto personale dalle norme e procedure del sistema in cui lo stesso opera. E' richiesta una profonda conoscenza dei servizi dell'Amministrazione, acquisibile attraverso una vasta esperienza nelle diverse branche dell'Azienda congiunta a doti organizzative e di spiccata attitudine allo svolgimento dei compiti relativi;

categoria VIII: dipendenti con compiti di: diretta collaborazione con i dirigenti; attività di direzione, coordinamento operativo e controllo, con competenza propria e delegata; ricerca scientifica; analisi del sistema informativo; ricerca economica; ricerca giuridico-amministrativa; ricerca statistica; progettazione, direzione lavori e collaudi implicanti uno specializzato apporto professionale con autonoma e completa elaborazione; partecipazione ad organi collegiali, commissioni o comitati, che non siano riservati ai dirigenti.

Con decreto del Ministro delle finanze, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative in sede nazionale e previo parere del consiglio di amministrazione dei monopoli di Stato, saranno definiti, per ogni categoria, i singoli profili e i relativi contenuti professionali. Analoga procedura sarà seguita per le successive modificazioni, soppressioni o istituzioni di nuovi profili.

Art. 37.

Tabella degli stipendi

Al personale classificato nelle otto categorie funzionali spettano gli stipendi annui lordi di cui alla presente tabella:

Categoria	Importo
I	L. 1.800.000
II	» 2.250.000
III	» 2.580.000
IV	» 2.803.000
V	» 3.186.000
VI	» 3.726.000
VII	» 4.500.000
VIII	» 5.500.000

Gli stipendi sopra indicati si riferiscono alla posizione iniziale delle corrispondenti categorie e si articolano in ulteriori otto classi biennali, con un aumento costante dell'8% rispetto alla misura iniziale.

Dopo il conseguimento dell'ultima classe di stipendio la progressione economica è costituita da aumenti periodici costanti del 2,50% sulla classe medesima.

Al fine dell'applicazione delle leggi vigenti che prevedono l'attribuzione di aumenti periodici biennali di stipendio per situazioni particolari, le misure iniziali e le successive classi di stipendio sono suscettibili di aumenti periodici convenzionali, ognuno dei quali comporta un aumento costante del 2,50% delle medesime.

Le classi di stipendio e gli aumenti periodici biennali, anche se convenzionali, si conferiscono con decorrenza dal primo giorno del mese nel quale sorge il relativo diritto.

Si applica, in quanto compatibile, il disposto di cui al primo comma dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079.

Art. 38.

Inquadramento nelle nuove categorie

Il personale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, esclusi i funzionari con qualifica dirigenziale, in servizio al 1° ottobre 1978, è inquadrato, con effetto economico da tale data, nelle singole categorie, con riguardo alla qualifica rivestita alla data del 30 settembre 1978, salvo quanto previsto dal comma successivo, secondo il seguente quadro di equiparazione e con decorrenza giuridica 1° luglio 1977:

Qualifiche di provenienza	Categorie	Aree professionali di equiparazione
Commesso	II	Commesso
Operaio comune fino al compimento di due anni di servizio, salva opzione di permanenza nella presente categoria	II	Agente
Agente di controllo	III	Agente di collaborazione
Commesso capo	III	Agente di collaborazione
Dattilografo	III	Agente di collaborazione
Operaio con professionalità interna, di cui all'allegata tabella *A*	III	Agente di produzione
Operaio comune con più di due anni di servizio, da adibire al ciclo produttivo	III	Agente di produzione

Qualifiche di provenienza	Categorie	Aree professionali di equiparazione
Capo tecnico	IV	Assistente
Computista	IV	
Dattilografo operatore elettrocontabile	IV	
Agente di custodia	IV	Agente verificatore
Operaio di mestiere, di cui all'allegata tabella *B*	IV	Agente specializzato
Revisore	V	Operatore amministrativo contabile
Interprete-traduttore	V	
Computista superiore	V	
Computista principale	V	
Capo laboratorio e vice capo officina	V	Operatore tecnico
Capo tecnico superiore	V	
Capo tecnico principale	V	
Capo operaio	V	Agente capo
Capo revisore	VI	Capo settore amministrativo contabile
Interprete traduttore principale	VI	
Capo reparto lavorazione	VI	Capo settore tecnico
Capo officina	VI	
Ispettore tecnico	VI	Vice dirigente tecnico
Ispettore amministrativo	VI	Vice dirigente amministrativo
Ispettore superiore tecnico	VII	Vice dirigente tecnico
Vice direttore di stabilimento	VII	
Ispettore superiore amministrativo	VII	Vice dirigente amministrativo
Dirigente amministrativo	VII	Capo dei servizi amministrativi e contabili
Dirigente lavorazioni	VII	Capo dei servizi lavorazione
Dirigente manutenzione e impianti	VII	Capo dei servizi manutenzione
Ispettore capo aggiunto tecnico	VIII	Vice dirigente coordinatore tecnico
Direttore di stabilimento aggiunto	VIII	
Ispettore capo aggiunto	VIII	Vice dirigente coordinatore amministrativo

Nei confronti dei dipendenti, in servizio al 1° ottobre 1978 e che alla data del 30 giugno 1977 esercitavano in modo oggettivamente riscontrabile, sulla base delle tabelle che seguono, funzioni o mansioni superiori a quelle proprie della qualifica o carriera di appartenenza, l'inquadramento è effettuato, con la medesima decorrenza 1° ottobre 1978 ai fini economici e 1° luglio 1977 ai fini giuridici, nella categoria corrispondente alle funzioni o mansioni esercitate.

In sede di reclutamento di mano d'opera stagionale, i lavoratori comuni, da assumere nel profilo di agente, che siano stati occupati già in almeno due cicli stagionali, riceveranno la retribuzione iniziale prevista per la terza categoria.

Il personale assunto o che abbia conseguito una posizione superiore in base al precedente ordinamento nel periodo compreso tra il 1° ottobre 1978 e la data di entrata in vigore del presente decreto, è inquadrato, dalla data di nomina o del conseguimento e con riguardo alla qualifica rivestita, nelle categorie di cui al presente articolo con l'attribuzione del relativo trattamento economico.

Con decreto del Ministro delle finanze, da emanarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sentiti le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative in sede nazionale ed il consiglio di amministrazione, sarà provveduto ad integrare la tabella *C* con altre mansioni o funzioni di categoria superiore, oggettivamente riscontrabili sulla base dei medesimi criteri informatori, ai fini dell'inquadramento del personale interessato con le stesse decorrenze di cui al primo comma.

Il personale operaio, in servizio alla data del 1° ottobre 1978, adibito a mansioni di natura non salariale, escluse quelle di anticamera, è inquadrato, a domanda, dalla stessa data del 1° ottobre 1978, nella terza categoria.

Fino a quando non saranno definiti i profili professionali attinenti alle varie categorie, il personale di cui ai commi precedenti continuerà a svolgere le mansioni in atto esercitate.

Il personale in servizio al 1° ottobre 1978 che, nel quinquennio precedente l'entrata in vigore del presente decreto, abbia conseguito l'idoneità mediante concorso esterno o interno per esame o prova d'arte bandito prima dell'entrata in vigore del presente decreto per l'accesso a qualifica o categoria immediatamente superiore, viene inquadrato, a domanda, nella categoria corrispondente alla qualifica o categoria stessa, nel limite del 10% dei relativi posti che saranno messi a concorso interno.

La disposizione di cui trattasi trova applicazione nei cinque anni successivi alla data di entrata in vigore del presente decreto e gli inquadramenti avranno la stessa decorrenza conseguita dai vincitori interni.

Con decreto del Ministro delle finanze, sentiti le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative in sede nazionale ed il consiglio di amministrazione dei monopoli di Stato, saranno stabiliti i criteri per la formazione delle relative graduatorie, ai fini dell'inquadramento suddetto.

TABELLA *A*

OPERAI CON PROFESSIONALITA' INTERNA

Addetto a mansioni di controllo nella produzione

Addetto alla conduzione di macchine per l'imballaggio dei generi di monopolio

Addetto alla conduzione e piccola manutenzione di impianti di lavanderia meccanica

Addetto alle operazioni di caricamento, di conduzione e di pulizia di impianti meccanici per l'incenerimento dei residui

Approntatore di spedizioni o distributore di generi di monopolio e pesatore di sale o tabacchi greggi

Conduttore di impianti di concia e profumazione

Conduttore, con incarico della piccola manutenzione, di impianti tecnologici e di macchine per la lavorazione del tabacco, del sale e delle materie sussidiarie

Conduttore di locomobili a scartamento ridotto, di mezzi semoventi, di trazione, trasporto e sollevamento e mezzi similari

Fermentatore

Giardiniere

Preparatore di soluzioni concianti o profumanti o di colle speciali

Rilegatore di libri e registri

TABELLA *B*

Aggiustatore meccanico
Aggiustatore meccanico oppure elettromeccanico per la conduzione — con incarico delle piccole riparazioni — di macchine per la confezione, l'impacchettamento, la cellofanatura o di gruppi per l'impacco e l'imballaggio di generi di monopolio
Aggiustatore meccanico, con incarico della conduzione e piccola manutenzione di impianti frigoriferi e di condizionamento d'aria
Compositore e scompositore dei convogli ferroviari a scartamento ordinario
Conducente di automezzi e trattori, per la conduzione dei quali è richiesta almeno la patente C, con incarico della manutenzione e piccole riparazioni
Conduttore, con incarico della piccola manutenzione, di impianti per la produzione del sale per ebollizione
Conduttore di macchine da stampa o da riproduzione, con incarico della manutenzione e piccole riparazioni
Conduttore di ruspe, palatrici meccaniche, gru elettriche o mezzi similari
Cuoco
Elettromeccanico
Fabbro fucinatore o forgiatore
Falegname
Idraulico-tubista
Infermiere patentato
Lattoniere e stagnino
Muratore
Pittore e verniciatore
Preparatore nei laboratori chimici o di controllo qualità
Saldatore elettrico e autogenista
Saliniere
Tecnologo per la classifica, cura, fermentazione e conservazione dei tabacchi greggi o per la conservazione degli articoli diversi e assistenza nei collaudi degli stessi
Vulcanizzatore
Operaio specializzato
Attrezzatore linee elettriche (ad esaurimento)
Carpentiere in ferro e in legno (ad esaurimento)
Fonditore (ad esaurimento)
Meccanico (ad esaurimento)
Picconiere minatore (ad esaurimento)

TABELLA *C*

	Categoria di inquadramento
Preposto alle lavorazioni	VII
Preposto ai riscontri	VII
Preposto ai servizi di manutenzione e impianti	VII
Capo dei magazzini tabacchi greggi esterni e capo magazzino centrale ricambi	VII
Capo agenzia coltivazioni e magazzini esterni con ciclo di lavorazioni di tabacco	VII
Dirigente di deposito generi di monopolio o sali	VII
Preposto all'ufficio di contabilità e segreteria	VI
Vice del preposto alle manutenzioni	VI
Capo fase lavorazione	VI
Preposto ai servizi di economato e di cassa	VI
Capo magazzino tabacchi greggi	VI
Capo centro elaborazione dati	VI
Capo laboratorio di controllo	VI
Preposto ai lavori murari	VI
Vice del capo agenzia coltivazioni	VI
Capo settore o capo centro e/o incaricato della classifica dei tabacchi sciolti	VI
Secondo contabile dei depositi generi di monopolio o sali	VI
Capo magazzino perfetti	V
Vice capo fase, capo magazzini minori	V
Vice capo settore coltivazioni o funzioni equiparate	V
Preposto ai magazzini per i movimenti interni ed esterni dei generi nei depositi tabacchi e/o sali	V
Preposto ai servizi generali	V

Art. 39.

Inquadramento ai fini economici

Nella prima applicazione del presente decreto, ai fini della determinazione degli stipendi da attribuire con effetto 1° ottobre 1978, al personale dipendente dall'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato che viene inquadrato con pari decorrenza nelle otto categorie funzionali, si osservano i seguenti criteri:

a) nei confronti di ciascun dipendente viene accertato il maturato economico costituito dalla somma dello stipendio annuo ed eventuali assegni personali pensionabili, dell'indennità pensionabile annua di cui alla legge 27 dicembre 1973, n. 851, dell'anticipazione di L. 540.000 annue di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 maggio 1976, n. 271 ed al decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 1977, n. 116, in godimento al 30 settembre 1978;

b) a tale maturato economico sono aggiunte la somma di L. 120.000 e la somma annua di L. 800 per ogni mese o frazione superiore a quindici giorni di servizio di ruolo e non di ruolo prestato alle dipendenze di una Amministrazione dello Stato.

Per i dipendenti ex operai stagionali, ai fini del computo di cui sopra, l'occupazione per complessivi duecentosettanta giorni corrisponde ad un anno di servizio.

Per i servizi di ruolo e non di ruolo prestati presso altre Amministrazioni dello Stato l'attribuzione del relativo importo di L. 800 annue è subordinata alla presentazione, entro il termine perentorio di centoventi giorni decorrenti dalla data di entrata in vigore del presente decreto, di apposita domanda corredata dalla necessaria documentazione, ove quest'ultima non sia già acquisita agli atti dell'Amministrazione.

Nei confronti del personale di cui alla legge 22 dicembre 1975, n. 727, e successive modificazioni, la quota di cui alla lettera *b*) del precedente comma primo, è attribuita in base agli anni di servizio svolto presso le imprese o cooperative appaltatrici riconosciuti in relazione a quanto previsto al secondo comma dell'art. 1 della legge 8 agosto 1977, n. 557;

c) determinato il totale complessivo degli addendi indicati alle precedenti lettere è attribuito a ciascun dipendente lo stipendio o la classe di stipendio, previsti per la rispettiva categoria di inquadramento, di importo pari o immediatamente inferiore al predetto totale; nel caso di importo inferiore al dipendente è attribuito altresì un assegno personale di importo pari alla differenza, utile ai fini della tredicesima mensilità e del trattamento di quiescenza e previdenza e riassorbibile solo nel caso di passaggio di categoria o di accesso alle qualifiche direttive ad esaurimento.

Ove il dipendente sia in godimento dell'indennità di funzione prevista dall'art. 14 della legge 5 marzo 1961, n. 90 e l'ammontare complessivo costituito dalla predetta indennità e dal totale di cui al punto *a*) dovesse eventualmente risultare maggiore del nuovo trattamento economico ad esso spettante nella categoria di inquadramento a termini del precedente comma, sarà conteggiata detta indennità di funzione, ai fini della determinazione dell'assegno personale di cui al comma stesso.

Art. 40.

Conseguimento di categoria superiore

Al dipendente in servizio al 1° ottobre 1978 e che alla data di entrata in vigore del presente decreto ritenga, in base alle declaratorie di cui all'art. 36, di esercitare, o di avere esercitato al 30 giugno 1977, mansioni o funzioni annoverabili in un profilo di categoria superiore a quello nel quale è stato inquadrato, può essere conferita a domanda — sempre che le funzioni superiori se svolte dopo il 30 giugno 1977 abbiano avuto carattere continuativo e siano state determinate da obiettive esigenze di servizio di natura permanente — detta categoria superiore, con il corrispondente trattamento economico con decorrenza non anteriore al 1° ottobre 1978 e con decorrenza giuridica non anteriore al 1° luglio 1977.

La relativa domanda deve essere presentata, entro sessanta giorni dalla data di comunicazione in via amministrativa dei provvedimenti di inquadramento nei profili professionali, al direttore dello stabilimento, opificio o capo dell'ufficio, il quale la inoltrerà con il proprio motivato parere, unitamente a quello delle organizzazioni sindacali locali, alla commissione di cui al successivo art. 41.

Analoga domanda e nei termini di cui sopra può essere presentata dal dipendente che, inquadrato in un profilo professionale, ritenga di avere esercitato mansioni relative a profilo diverso nell'ambito della stessa categoria.

Il dipendente, il quale, in base alle declaratorie di cui all'art. 36, abbia esercitato mansioni o funzioni superiori con carattere di continuità per almeno tre anni nel decennio precedente alla data del 30 giugno 1977, oppure a prescindere da tale decennio, per almeno cinque anni con carattere di continuità, può ottenere, a domanda, il conferimento del profilo della categoria superiore sempre che dichiari la sua disponibilità ad esercitare le funzioni proprie di detta categoria, con decorrenza giuridica dal 1° luglio 1977 ed economica dal 1° ottobre 1978.

All'accertamento delle predette mansioni o funzioni ed alla determinazione della relativa categoria e profilo di inquadramento provvederà la commissione di cui al successivo art. 41.

Il personale operaio inquadrato nella prima applicazione del presente decreto nella categoria terza e quarta in possesso delle cognizioni tecniche pratiche di alta specializzazione previste nelle declaratorie delle categorie immediatamente superiori, da accertarsi mediante prova professionale, potrà accedere ai profili omogenei delle categorie quarta e quinta, nella misura non superiore al 30 % della consistenza del personale in servizio al 30 settembre 1978 con la qualifica, rispettivamente, di operaio qualificato addetto a mansioni di controllo nella produzione e di operaio specializzato.

Il conferimento della nuova categoria avrà decorrenza dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

Il personale operaio inquadrato ai sensi del sesto comma del precedente art. 38, potrà conseguire, a domanda, se addetto a mansioni di scrittura, il passaggio a categoria superiore, con effetto 1° ottobre 1981.

La domanda dovrà essere presentata nel termine di trenta giorni decorrenti dalla data sopra indicata.

Il personale di dattilografia che abbia esercitato, anche promiscuamente, le mansioni previste dall'articolo 25 della legge 23 dicembre 1956, n. 1417, e successive modificazioni, viene inquadrato a domanda a categoria superiore, con decorrenza giuridica non anteriore al 1° luglio 1977 ed economica non anteriore al 1° ottobre 1978.

Ai dipendenti in servizio al 1° ottobre 1978 che abbiano in passato superato, come vincitori, nella carriera di appartenenza, almeno due esami di avanzamento, sarà riservato, nei passaggi interni alla categoria superiore, il 25 % dei posti disponibili, fino ad esaurimento dei destinatari.

Tale inquadramento sarà effettuato in relazione ad apposita graduatoria da formarsi a seguito di accertamento professionale a mezzo prova.

Art. 41.

Commissione nazionale paritetica

E' istituita presso la Direzione generale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato una commissione nazionale paritetica, nominata con decreto del Ministro delle finanze, presieduta dal direttore generale o da un dirigente generale, composta da sette dirigenti in rappresentanza dell'amministrazione e da altrettanti dipendenti designati dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative in sede nazionale, nonché da un segretario e relativi supplenti.

La commissione, oltre a quanto previsto dagli altri articoli, esprime parere:

a) sulla formulazione dei singoli profili professionali e sulla ripartizione dei contingenti organici;

b) sulle modalità di espletamento dei concorsi interni;

c) sull'attribuzione di funzioni superiori alla III categoria.

In tutti i casi in cui, in base alle norme contenute nel presente decreto, la commissione è chiamata a pronunciarsi, l'interessato deve presentare apposita domanda al capo dell'opificio od ufficio, che l'inoltrerà entro trenta giorni dal ricevimento alla commissione medesima, corredata del proprio parere e di quello delle organizzazioni sindacali locali maggiormente rappresentative.

Art. 42.

Personale in particolari posizioni

Al personale non di ruolo ed a quello ad esaurimento dell'ex Azienda monopoli banane si applicano le disposizioni del presente decreto.

La disposizione di cui all'ultimo comma dell'art. 19 della legge 13 maggio 1975, n. 157, concernente la spesa per il personale comandato presso altre amministrazioni statali, è estesa a tutti i dipendenti dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato.

Art. 43.

Premio per l'incremento del rendimento industriale

Al fine di accrescere la produttività aziendale e per adeguare il premio per l'incremento del rendimento industriale stabilito dalla legge 3 luglio 1970, n. 483, e successive modificazioni, al nuovo ordinamento del personale di cui al presente decreto, con decreto del

Ministro delle finanze, da emanarsi su parere del consiglio di amministrazione e sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative in sede nazionale, il predetto premio, spettante a tutto il personale che presta effettivo servizio nell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, compreso quello con qualifica dirigenziale, anche dopo la data del 31 dicembre 1979, sarà ristrutturato ed adeguato con effetto dal 1° ottobre 1978 sulla base dei seguenti criteri:

le nuove misure giornaliere del premio saranno determinate in modo che per il personale che svolga attività lavorativa ripartita in cinque giornate l'importo globale settimanale per le prestazioni di servizio sia pari a quello spettante al personale che presti la propria attività in sei giornate lavorative settimanali;

per il periodo 1° ottobre-31 dicembre 1978 la spesa per la ristrutturazione e l'adeguamento di detto premio non può superare l'importo di lire 750 milioni e per l'anno 1979 l'importo di lire 3 miliardi;

il compenso incentivante di cui all'art. 8 della legge 3 luglio 1970, n. 483, sarà corrisposto a tutto il personale, compreso quello con qualifica dirigenziale, in effettivo servizio presso l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, in relazione al miglioramento della produttività del personale rispetto agli standards accertati al 1° gennaio 1979, fermo restando il limite dell'8 % previsto nel surrichiamato art. 8;

i predetti standards e le successive eventuali variazioni saranno determinati al fine di accrescere la operosità e il rendimento del personale ed assicurare la migliore efficienza aziendale e la massima economicità delle singole strutture operative, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative in sede nazionale e su parere del consiglio di amministrazione dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato.

Il terzo comma dell'art. 15 della legge 8 agosto 1977, n. 556, si applica dalla data di entrata in vigore della legge stessa, anche al personale di altre amministrazioni dello Stato, compreso quello con qualifica dirigenziale, che presti effettivo servizio presso l'ufficio centrale di ragioneria dei monopoli di Stato e l'ufficio riscontro atti monopoli della Corte dei conti.

TITOLO V
PERSONALE DIRIGENTE DELLO STATO

Art. 44.
Retribuzioni

In attesa che, con apposita legge di riforma, vengano disciplinati lo stato giuridico, l'ordinamento organico ed il trattamento economico della dirigenza statale, le retribuzioni attualmente spettanti nelle stesse misure stabilite con provvedimenti di legge a decorrere dal 1° dicembre 1972, sono transitoriamente elevate, a tutti gli effetti, salvo quanto disposto dal successivo art. 45, dal 1° gennaio 1979, in ragione del 40 per cento.

A decorrere dal 1° gennaio 1979 lo stipendio annuo lordo delle qualifiche ad esaurimento di ispettore generale e di direttore di divisione o equiparata, di cui all'art. 61 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, è stabilito in misura pari, rispettivamente, al 95 % ed all'80 % della retribuzione per stipendio ed indennità di funzione spettante al primo dirigente con pari anzianità di qualifica.

Art. 45.
Compenso per lavoro straordinario

Il miglioramento temporaneo derivante dall'applicazione del precedente art. 44 non opera ai fini della determinazione dei compensi per lavoro straordinario, chiunque ne sia il beneficiario.

TITOLO VI
PERSONALE MILITARE

Art. 46.
Area di applicazione

Le norme di cui al presente titolo si applicano al personale militare delle Forze armate, della guardia di finanza, del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza e del Corpo degli agenti di custodia, nonché ai sottufficiali e alle guardie del Corpo forestale dello Stato, con esclusione del personale in servizio militare obbligatorio di leva e ausiliario e di quello retribuito con paghe giornaliere.

Negli articoli successivi sono indicati:

a) con la dizione unica di « militari », la generalità dei destinatari;

b) con i gradi dell'Esercito, anche i corrispondenti gradi delle altre Forze armate e dei Corpi di polizia.

Art. 47
Stipendi del personale di grado inferiore a colonnello

A decorrere dal 1° luglio 1978, gli stipendi annui lordi iniziali dei militari, sino al grado di tenente colonnello compreso, sono stabiliti come segue, avuto riguardo ai livelli funzionali retributivi nei quali, in applicazione delle norme di cui al titolo I del presente decreto, viene distribuito il personale civile dei Ministeri:

a) quarto livello L. 2.790.000: carabiniere, appuntato e sergente;

b) quinto livello L. 3.150.000: sergente maggiore, maresciallo ordinario, maresciallo capo e maresciallo maggiore;

c) sesto livello L. 3.600.000: maresciallo maggiore aiutante o scelto, aiutante di battaglia e sottotenente;

d) settimo livello L. 4.500.000: tenente, capitano e maggiore;

e) ottavo livello L. 5.400.000: tenente colonnello.

Ai tenenti colonnelli con quattro anni di anzianità di grado o ventiquattro anni di anzianità di servizio è attribuito il livello di stipendio di L. 5.940.000.

La progressione economica nell'ambito dei livelli di cui ai commi precedenti si articola su classi di stipendio conseguibili al terzo, sesto, decimo, quindicesimo e ventesimo anno di permanenza nei livelli stessi nonché su scatti biennali in ragione del 2,50 % calcolati sulla classe stipendiale conseguita.

Le classi di stipendio comportano ognuna un aumento costante pari al 16 % della misura dello stipendio iniziale.

Gli scatti biennali di stipendio maturati in ciascuna classe sono riassorbiti al conseguimento della classe di stipendio successiva.

Per il periodo di servizio successivo al conseguimento dell'ultima classe di stipendio, sono attribuiti aumenti periodici costanti in numero illimitato in ragione del 2,50 per cento dello stipendio della suddetta classe per ogni biennio di permanenza nella stessa.

Le classi di stipendio e gli aumenti biennali di stipendio si attribuiscono dal primo giorno del mese di compimento dell'anzianità richiesta.

Salvo quanto stabilito nel successivo art. 48, ai sottotenenti provenienti dalle Accademie militari, agli ufficiali arruolati mediante concorsi a nomina diretta ed ai sottufficiali provenienti dalle scuole militari è attribuito in relazione agli anni di servizio militare prestato, ivi compreso quanto previsto dal terzo comma dell'art. 30 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079, lo stipendio iniziale del livello spettante con l'aggiunta di uno scatto periodico per il primo biennio di servizio già prestato e di successivi scatti convenzionali per i restanti bienni eventualmente computabili.

L'art. 156 del regio decreto 11 novembre 1923, numero 2395, e successive modificazioni e integrazioni, non si applica nei confronti del militare di grado pari o inferiore a tenente colonnello.

Art. 48.

Attribuzioni stipendi per passaggio di grado

All'atto della promozione o della nomina a grado o qualifica che comporta il passaggio ad un livello retributivo superiore, i militari di grado inferiore a colonnello sono collocati nel nuovo livello, anche ai fini dell'ulteriore progressione economica, allo stipendio tra quelli conseguibili nel livello, per classe o scatti e con l'eventuale aggiunta di scatti anche convenzionali di importo pari o immediatamente superiore a quello percepito nella precedente posizione.

Nel caso in cui nel nuovo livello, ai sensi di quanto previsto dal primo e dal quinto comma del presente articolo, siano stati attribuiti aumenti di stipendio convenzionali, ai fini dell'ulteriore progressione economica il militare si intende collocato allo scatto biennale tabellare immediatamente inferiore agli scatti convenzionali concessi.

Nell'eventualità che un militare promosso il quale dovesse conseguire, per effetto della progressione economica maturata nel grado di provenienza, uno stipendio superiore a quello del collega con pari anzianità in quello stesso grado ma promosso al grado superiore in data anteriore, a quest'ultimo può essere attribuito, a domanda, lo stesso stipendio spettante al militare promosso allo stesso grado successivamente.

Ai militari che, per effetto del transito dal ruolo di provenienza ad altro ruolo, retrocedono di grado, è attribuito, nel livello retributivo del nuovo grado, lo stipendio di classe o scatto determinato in corrispondenza di quello percepito all'atto del passaggio, anche mediante attribuzione di scatti convenzionali.

Al personale promosso o nominato al grado o qualifica superiore, nell'ambito dello stesso livello retributivo, viene attribuito uno scatto aggiuntivo pari al 2,50 % della classe di stipendio in godimento, riassorbibile solo in caso di promozione o di nomina a grado o a qualifica che comporta il passaggio ad un livello retributivo superiore; detto scatto viene rideterminato in caso di acquisizione di classi di stipendio successive sulla base della misura di ciascuna classe. Gli scatti attribuiti ai sensi del presente comma non comportano comunque aumenti di anzianità nel livello, ai fini dell'ulteriore progressione economica.

Art. 49.

Trattamento economico del personale richiamato

Al personale militare collocato, anteriormente al al 1° gennaio 1978, nella posizione di ausiliaria, riserva, complemento e riserva di complemento, qualora richiamato in servizio, è attribuito, anche ai fini della successiva progressione economica, lo stipendio iniziale del livello spettante. Ove tale stipendio risultasse di importo inferiore al maturato economico calcolato sulla base delle spettanze conseguite al momento della cessazione dal servizio ai sensi del primo comma del successivo art. 50 in quanto applicabile, è attribuito lo stipendio, per classe o scatti e con l'eventuale aggiunta di scatti anche convenzionali, d'importo pari o immediatamente superiore al predetto maturato.

Al personale militare collocato, a decorrere dal 1° gennaio 1978, nella posizione di cui al precedente comma qualora richiamato in servizio, è attribuito lo stipendio a norma del precedente art. 47 di importo pari a quello in godimento all'atto della cessazione dal servizio.

Art. 50.

Inquadramento nei livelli retributivi

Il personale militare di grado inferiore a colonnello, in servizio alla data del 1° gennaio 1978, è inquadrato ai fini giuridici dalla stessa data ed economici dal 1° luglio 1978, nei livelli funzionali-retributivi, in applicazione del precedente art. 47, sulla base del trattamento economico complessivo annuo lordo spettante alla data del 1° luglio 1978 per stipendio, assegno perequativo istituito con legge 27 ottobre 1973, n. 628, somma di L. 300.000 annue di cui alla legge 14 aprile 1977, n. 112, e somma di L. 120.000 annue di cui alla legge 17 novembre 1978, n. 715.

Nel caso in cui il trattamento economico complessivo, come sopra determinato, sia inferiore allo stipendio iniziale del livello di inquadramento è attribuito questo ultimo stipendio. Qualora invece detto trattamento sia superiore, è attribuito lo stipendio, tra quelli conseguibili nel livello per classe o scatti con l'eventuale aggiunta di scatti anche convenzionali, di importo pari o immediatamente superiore al trattamento stesso. Se siano stati attribuiti aumenti periodici convenzionali, ai fini dell'ulteriore progressione economica, il militare si intende collocato allo scatto biennale tabellare immediatamente inferiore agli scatti convenzionali concessi.

Ad inquadramento effettuato in base ai precedenti commi viene attribuito, in relazione agli anni di servizio prestato, il numero degli scatti biennali in ragione del 2,50% di cui alla seguente tabella:

Anzianità di servizio militare	Numero scatti
da 15 a 17 anni	2
da 18 a 19 anni	3
da 20 a 21 anni	4
da 22 a 23 anni	5
da 24 a 25 anni	6
da 26 a 27 anni	7
da 28 anni in poi	8

Gli scatti di cui alla presente tabella:

si calcolano sulla classe di stipendio attribuita al primo inquadramento;

si applicano in aggiunta a quelli spettanti per:

anzianità di permanenza nella classe di stipendio;

promozione o nomina al grado o qualifica superiore, che non comporti passaggio di livello retributivo;

vengono comunque conservati, nell'importo determinato per il personale il servizio all'entrata in vigore della legge, in aggiunta a qualsiasi classe di stipendio o livello retributivo e rientrano nella base pensionabile di cui all'art. 53 del decreto del Presidente della Repubblica del 29 dicembre 1973, n. 1092, e successive modificazioni.

Nel caso in cui in uno stesso livello siano previsti militari di diversi gradi, ai militari di grado superiore a quello minimo della stessa carriera ivi indicati sono altresì attribuiti gli scatti aggiuntivi di cui al quinto comma del precedente art. 48, restando fermo che detti scatti aggiuntivi non comportano comunque aumenti di anzianità nel livello ai fini dell'ulteriore progressione economica.

Ai militari immessi in servizio a partire dal 1° luglio 1978 e in ogni modo attribuito un trattamento economico non superiore a quello goduto dai pari grado che li precedono in ruolo o dai gradi superiori aventi uguale o maggiore anzianità di servizio militare comunque prestato.

Art. 51.

Modificazioni delle situazioni soggettive

Per i militari che, successivamente al 1° luglio 1978, abbiano conseguito nel preesistente ordinamento miglioramenti economici per effetto della progressione economica o di carriera si procede ad un nuovo inquadramento nel livello, con decorrenza dalla data del conseguimento del miglioramento.

Nel caso in cui, nel periodo suindicato, i militari abbiano conseguito una promozione che comporti il passaggio ad un livello retributivo superiore che se ottenuta al 1° luglio 1978 avrebbe determinato l'inquadramento nel livello retributivo superiore, si procede, con effetto dalla data del passaggio, ad un nuovo inquadramento nel suddetto livello.

Art. 52.

Stipendi dei generali e dei colonnelli

Nei confronti dei generali e dei colonnelli si applicano le disposizioni di cui al precedente titolo V.

TITOLO VII

VALUTAZIONE DELLA TREDICESIMA MENSILITA' AI FINI DELLA INDENNITA' DI BUONUSCITA

Art. 53.

Computo della tredicesima mensilità

Con effetto dal 1° giugno 1979 ai fini della liquidazione della indennità di buonuscita, la base contributiva di cui all'art. 38 del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1032, all'art. 36, punto 1), della legge 14 dicembre 1973, n. 829, nonchè alle analoghe disposizioni previste in altri ordinamenti previdenziali del personale dello Stato e delle aziende autonome, comprende, per gli iscritti alle gestioni previdenziali disciplinate dalle disposizioni stesse, anche la tredicesima mensilità, ugualmente computata all'80 per cento, considerata con esclusione degli annessi assegni o indennità che non siano espressamente previsti dalla legge come utili ai fini del trattamento previdenziale.

Dalla data indicata nel precedente comma, la tredicesima mensilità è assoggettata al contributo previdenziale obbligatorio nella misura stabilita dalle norme in materia.

Art. 54.

Riliquidazione dell'indennità di buonuscita

Ai dipendenti dello Stato e delle amministrazioni autonome, cessati dal servizio successivamente al 31 maggio 1969 e fino al 31 maggio 1979 ed ai loro superstiti, l'indennità di buonuscita viene riliquidata a domanda integrando la base contributiva, computata nella determinazione dell'indennità corrisposta, dell'importo della tredicesima mensilità nei limiti di cui al precedente art. 53.

La domanda di riliquidazione, redatta su apposito modulo approvato dagli enti previdenziali, va inoltrata, dal personale cessato dal servizio durante il periodo indicato nel precedente comma alla competente gestione previdenziale entro il termine perentorio di un anno dall'entrata in vigore del presente decreto.

Le domande si considerano prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine suindicato. A tal fine si tiene conto della data di accettazione della raccomandata risultante dal timbro a data dell'ufficio postale.

Art. 55.

Regolarizzazione delle posizioni contributive del personale

A decorrere dalla data indicata nel primo comma dell'art. 53, la quota di contributo previdenziale obbligatorio a carico degli iscritti sarà determinata dalle amministrazioni di appartenenza, con le modalità di cui al primo comma del successivo art. 56 e dovrà essere obbligatoriamente recuperata in dodici rate mensili sul trattamento economico di attività.

Il debito non recuperato, in tutto o in parte, sul trattamento economico di attività, sarà recuperato in sede di liquidazione dell'indennità di buonuscita.

La quota di contributo previdenziale obbligatorio a carico del personale indicato nel precedente art. 54 sarà computata in unica soluzione all'atto della riliquidazione dell'indennità di buonuscita, con le modalità di cui al successivo art. 56.

Al recupero di cui ai comma secondo e terzo provvedono direttamente le gestioni previdenziali interessate con trattenuta sugli importi comunque dovuti per indennità di buonuscita. Qualora ciò non si renda possibile le gestioni previdenziali potranno richiedere trattenute mensili sulla pensione spettante agli iscritti ed ai loro aventi causa, salva, in ogni altro caso, l'applicazione delle norme di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639.

Il recupero delle quote di contributo sarà effettuato per i periodi di iscrizione alle gestioni previdenziali decorrenti dal 1° giugno 1969.

Le somme dovute a titolo di prestazione a norma del precedente art. 54 e quelle dovute per contributi a norma del presente articolo non danno luogo a corresponsione di interessi.

Art. 56.

Modalità per la regolarizzazione contributiva

Al fine di semplificare le procedure relative all'attuazione del presente decreto, per la determinazione dei contributi previdenziali pregressi a carico del personale indicato nei precedenti articoli 53 e 54 saranno adottati, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, entro novanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, sentiti i Ministri del tesoro e del lavoro e della previdenza sociale nonché l'ente previdenziale interessato, coefficienti attuariali forfettizzati da applicarsi sull'importo della retribuzione contributiva spettante al personale predetto alla data di entrata in vigore del presente decreto se in attività di servizio ovvero alla data della cessazione se in quiescenza.

Salva l'applicazione dell'art. 67 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, l'E.N.P.A.S., in relazione alle esigenze operative connesse con l'attuazione delle disposizioni di cui al presente titolo potrà utilizzare per la gestione previdenza del personale civile e militare dello Stato, il personale della gestione assistenza sanitaria in liquidazione per un massimo di duecento unità e, comunque, per non oltre due anni.

Art. 57.

Competenza dei tribunali amministrativi regionali

Le controversie in materia di indennità di buonuscita e di indennità di cessazione del rapporto d'impiego relative al personale dello Stato e delle aziende autonome appartengono alla giurisdizione esclusiva dei tribunali amministrativi regionali; è abrogata ogni diversa disposizione.

I giudizi pendenti alla data di entrata in vigore del presente decreto ed aventi ad oggetto le materie di cui al precendente art. 54 sono dichiarati estinti d'ufficio, con compensazione delle spese fra le parti. I provvedimenti giudiziali non ancora passati in giudicato restano privi d'effetti.

Nelle ipotesi regolate dal precedente art. 54 i ricorsi in materia di riliquidazione della indennità di buonuscita sono proponibili avverso i provvedimenti adottati dalle competenti gestioni previdenziali sulle domande degli interessati.

Alle sentenze passate in giudicato alla data di cui al secondo comma e recanti condanna all'integrazione dell'indennità di buonuscita già corrisposta senza computare la tredicesima mensilità, gli enti previdenziali daranno esecuzione d'ufficio entro il termine di cui al secondo comma dell'art. 54 osservando per il recupero della quota di contributo previdenziale obbligatorio a carico del personale le disposizioni di cui al precedente art. 55.

Art. 58.

Contributo di riscatto

Per la determinazione del contributo di riscatto di cui alla legge 6 dicembre 1965, n. 1368, e successive modificazioni, la base contributiva comprensiva della tredicesima mensilità sarà considerata per le sole domande di riscatto presentate in data successiva a quella di cui al primo comma dell'art. 53.

Il disposto dell'art. 1, punto *c*), della legge 8 agosto 1977, n. 582, è applicabile, relativamente agli aumenti per campagne di guerra e per altri servizi speciali, al personale cessato dal servizio successivamente alla data di entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1032. L'onere per le maggiori prestazioni dovute agli interessati è a carico dell'Opera di previdenza e di assistenza per i ferrovieri dello Stato. La domanda di riscatto deve essere presentata dal personale interessato o dai superstiti entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Per i giudizi pendenti alla data di entrata in vigore del presente decreto e per i provvedimenti giudiziali non ancora passati in giudicato si applica il secondo comma dell'art. 57.

Art. 59.

Liquidazione delle indennità di cessazione del rapporto

Ai fini della liquidazione delle indennità di cessazione del rapporto d'impiego dovute al personale dello Stato, comprese le aziende autonome, ai sensi dell'art. 9 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 4 aprile 1947, n. 207, e di altre analoghe disposizioni, si considera, quale base di calcolo, lo stesso trattamento economico, inclusa la tredicesima mensilità, computato per l'indennità di buonuscita di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1032, spettante al personale di ruolo e non di ruolo dello Stato. La liquidazione delle indennità stesse è effettuata sulla base dell'80 per cento di una mensilità del predetto trattamento economico, per ciascun anno di servizio o frazione di anno superiore a sei mesi.

Art. 60.

Assegni vitalizi

Le disposizioni di cui al presente titolo non trovano applicazione per gli assegni vitalizi regolati dagli articoli 5 e 6 della legge 29 aprile 1976, n. 177, e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 61.

Contributo previdenziale obbligatorio

Ferma restando la rivalsa del 2,50 per cento a carico dei dipendenti, la scala crescente della misura dei contributi previdenziali obbligatori di cui all'articolo 37 del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1032, è ulteriormente prorogata fino a raggiungere il 9,60 per cento al 1° gennaio 1984.

Art. 62.

Rimborsi alle gestioni previdenziali

Le spese sostenute dall'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i dipendenti dello Stato, al netto delle somme trattenute e recuperate ai sensi del quarto comma del precedente art. 55 per la riliquidazione delle indennità di buonuscita a norma dell'art. 54, saranno rimborsate dallo Stato con inizio dall'anno 1980, sulla base delle effettive prestazioni erogate.

Quelle sostenute dalle altre gestioni previdenziali, sempre al netto delle somme trattenute e recuperate ai sensi del quarto comma del precedente art. 55 saranno rimborsate, con decorrenza dall'anno 1980, dalle aziende autonome interessate. Lo Stato provvederà a corrispondere alle predette aziende le somme erogate dalle stesse gestioni previdenziali.

TITOLO VIII
DISPOSIZIONI VARIE

Art. 63.
Effetti dei nuovi stipendi

Le nuove misure degli stipendi risultanti dalla applicazione del presente decreto hanno effetto sui relativi aumenti biennali, sulla tredicesima mensilità, sul trattamento ordinario di quiescenza, normale e privilegiato, sulle indennità di buonuscita e di licenziamento, sull'assegno alimentare previsto dall'art. 82 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, o da disposizioni analoghe, sulle ritenute previdenziali ed assistenziali e relativi contributi, compresi la ritenuta in conto entrate Tesoro, o altre analoghe, ed i contributi di riscatto.

Art. 64.
Equo indennizzo

Le nuove misure degli stipendi risultanti dall'applicazione del presente decreto hanno effetto sulla determinazione dell'equo indennizzo spettante ai dipendenti delle State in base alle norme vigenti.

Nei confronti del personale inquadrato nelle categorie o nei livelli funzionali-retributivi in applicazione del presente decreto, per la determinazione dell'equo indennizzo si considera la classe iniziale di stipendio della categoria o del livello di appartenenza, maggiorata dell'80 per cento. E' fatto salvo, per il personale in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto, l'eventuale più favorevole trattamento derivante dagli stipendi previsti alla data stessa dalle preesistenti disposizioni.

Il precedente comma si applica anche nei confronti del personale di cui alle leggi 6 febbraio 1979, n. 42 e 3 aprile 1979, n. 101.

Art. 65.
Disposizioni per la sollecita liquidazione del nuovo trattamento economico

Gli uffici che liquidano gli stipendi sono autorizzati a provvedere al pagamento dei nuovi trattamenti economici, in via provvisoria e fino al perfezionamento dei provvedimenti formali, fatti salvi comunque i successivi conguagli, sulla base dei dati in possesso o delle comunicazioni degli uffici presso cui presta servizio il personale interessato relative agli elementi necessari per la determinazione del trattamento stesso.

Art. 66.
Scrutini di promozione e concorsi interni

Sono fatti salvi gli scrutini di cui agli articoli 38 e 39 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, per le promozioni che saranno conferite con effetto dal 1° luglio 1979 per posti disponibili alla data del 30 giugno 1979.

Al personale promosso in applicazione del precedente comma si applicano le disposizioni contenute nell'ottavo e decimo comma del precedente art. 3.

I concorsi per passaggi di carriera previsti dagli articoli 16, 21 e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1970, n. 1077, sono portati a termine purché indetti entro la data di entrata in vigore del presente decreto. Si applica la disposizione contenuta nel nono comma del precedente art. 3.

Art. 67.
Personale dei gabinetti e delle segreterie particolari

I riferimenti ai gradi quinto e sesto contenuti nell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 23 maggio 1945, n. 260, sono sostituiti con quelli, rispettivamente, al dirigente superiore ed al primo dirigente di cui all'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748.

Art. 68.
Cumulo di impieghi

All'art. 99 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, le parole « di un terzo » sono sostituite con le parole « della metà ».

Art. 69.
Trattamento di fine servizio

Con effetto dalle date di decorrenza economica degli inquadramenti nelle categorie o nei livelli funzionali-retributivi da effettuarsi in applicazione del presente decreto, le nuove misure degli stipendi derivanti dagli inquadramenti stessi sono considerati ai fini della liquidazione del trattamento ordinario di quiescenza, normale e privilegiato, nonché ai fini dell'indennità di buonuscita. I nuovi stipendi si considerano altresì per la determinazione dell'indennità di licenziamento dovuta al personale non di ruolo.

Con effetto dalle date di cui al precedente comma, nei confronti del personale in servizio alle date di decorrenza giuridica, stabilite per le rispettive categorie di appartenenza, cessato dal servizio successivamente alle date stesse fino a quelle di decorrenza economica, l'inquadramento viene effettuato ai soli fini del trattamento di quiescenza, sulla base del trattamento economico considerato ai fini dell'inquadramento stesso, spettante alla data della cessazione dal servizio, comprensivo, se dovuta, della valutazione convenzionale ai fini economici dell'anzianità di servizio. Sulle pensioni liquidate ai sensi del presente comma non è dovuta la perequazione automatica di cui all'art. 18 della legge 21 dicembre 1978, n. 843.

La disposizione di cui al precedente comma si applica anche nei confronti del personale di cui alla legge 6 febbraio 1979, n. 42, in servizio alla data del 1° luglio 1977 e cessato dal servizio dopo tale data e fino al 30 settembre 1978, nonché del personale di cui alla legge 3 aprile 1979, n. 101, in servizio alla data del 1° gennaio 1977 e cessato dal servizio dopo tale data e fino al 30 aprile 1978.

Art. 70.
Speciale elargizione alle famiglie dei vigili del fuoco deceduti durante le operazioni di soccorso

A decorrere dal 1° gennaio 1978 alle famiglie del personale permanente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, deceduto in attività di servizio per diretto effetto di ferite o lesioni riportate durante le operazioni di soccorso, è corrisposta una speciale elargi-

zione nella misura di lire 50 milioni. Le modalità di attuazione del presente articolo sono stabilite con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro del tesoro.

Art. 71.

Compenso per prestazioni rese in eccedenza all'orario d'obbligo dagli operai adibiti a servizi di vigilanza e custodia.

L'art. 14 della legge 15 novembre 1973, n. 734, è sostituito dal seguente:

« Le prestazioni effettivamente rese in eccedenza alle 40 ore settimanali dagli operai adibiti a servizi di semplice vigilanza, guardiania e custodia, dagli operai comandati su navi o addetti al servizio delle piccole navi e, in ogni caso, dagli operai che prestano opera discontinua, sono retribuite nella misura e secondo i criteri stabiliti dalle vigenti disposizioni di legge in materia di lavoro straordinario ».

Art. 72.

Integrazione mensile ai pensionati

Ai titolari di pensioni o assegni indicati nell'art. 1, primo comma, della legge 29 aprile 1976, n. 177, sono concesse, a decorrere dal 1° giugno 1979, le seguenti integrazioni mensili lorde, da corrispondersi anche sulla tredicesima mensilità:

a) L. 20.000 e L. 10.000 rispettivamente per le pensioni dirette e per quelle di riversibilità, per le cessazioni dal servizio aventi decorrenza non anteriore al 1° gennaio 1976;

b) L. 40.000 e L. 20.000 rispettivamente per le pensioni dirette e per quelle di riversibilità, per le cessazioni dal servizio successive al 1° gennaio 1977.

Il precedente comma si applica anche ai titolari di pensione a carico del Fondo per il trattamento di quiescenza al personale degli uffici locali, ai titolari di agenzia, ai ricevitori ed ai portalettere, della Cassa integrativa di previdenza per il personale telefonico statale e del Fondo per il trattamento di quiescenza ed assegni straordinari per il personale del lotto. Il relativo onere è a carico del Fondo e delle Casse predette.

Al personale nei cui confronti hanno trovato applicazione i benefici economici di cui alle leggi 27 maggio 1977, n. 284 e 5 agosto 1978, n. 505, nonché al personale nei cui confronti ha trovato applicazione l'art. 20 del decreto-legge 30 gennaio 1976, n. 13, convertito, con modificazioni, nella legge 30 marzo 1976, n. 88, le integrazioni mensili lorde di cui al primo comma sono dovute nella misura del 50 per cento.

Alla corresponsione delle integrazioni mensili provvedono d'ufficio le direzioni provinciali del tesoro che hanno in carico le relative partite di pensione e le amministrazioni competenti per le pensioni provvisorie.

Le integrazioni mensili di cui al presente articolo non sono dovute al personale nei cui confronti trova applicazione il precedente art. 69 e non possono in ogni caso essere cumulate con i trattamenti di pensione liquidati o da liquidarsi in applicazione del presente decreto e delle leggi 6 febbraio 1979, n. 42, 3 aprile 1979, n. 101, nonchè della legge 2 aprile 1979, n. 97.

Art. 73.

Personale postelegrafonico a contratto

Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, di concerto con il Ministro del tesoro, ha facoltà di prorogare o di rinnovare per un triennio i contratti di cui all'art. 9 della legge 23 gennaio 1974, n. 15, sempre che vi sia il consenso del personale interessato.

Il predetto personale può essere applicato anche all'espletamento del programma per la costruzione di alloggi di servizio, da assegnare in locazione semplice ai dipendenti dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni e dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici, previsto dalla legge 7 giugno 1975, n. 227.

Ai fini dell'assunzione, della proroga o del rinnovo di cui al primo comma è valido, a tutti gli effetti, il diploma di laurea in architettura.

A decorrere dal 1° gennaio 1979, al personale assunto ai sensi dell'art. 9 della legge 23 gennaio 1974, n. 15, o il cui contratto sia stato prorogato o rinnovato ai sensi del primo comma, compete l'indennità integrativa speciale di cui alla legge 27 maggio 1959, n. 324, e successive modificazioni ed integrazioni.

L'onere derivante dall'applicazione del presente articolo, valutato in L. 250.000.000 per l'anno 1979, graverà sugli stanziamenti del cap. 116 dello stato di previsione della spesa del bilancio dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni per l'esercizio finanziario 1979 e dei corrispondenti capitoli per gli anni successivi.

Art. 74.

Compenso per il personale del Ministero di grazia e giustizia

In considerazione della eccezionale situazione in cui versa l'amministrazione giudiziaria per le esigenze di normalizzazione dei servizi, è autorizzato per un biennio a decorrere dal 1° giugno 1979 la devoluzione al personale delle cancellerie e segreterie giudiziarie di un importo corrispondente a 5.500.000 ore annue di lavoro straordinario in aggiunta alle erogazioni previste dagli articoli 1 e 2 del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1977, n. 422.

Con decreto del Ministro di grazia e giustizia, sentito il consiglio di amministrazione, il suddetto monte ore verrà ripartito fra i vari uffici dell'amministrazione giudiziaria, in relazione alle unità di personale in servizio ed al carico di lavoro, con l'indicazione di parametri basati sulla effettiva presenza in servizio e del limite massimo per ciascun dipendente.

Art. 75.

Personale di cui all'art. 59, *penultimo comma, della legge* 23 *dicembre* 1978, *n.* 833

La norma di cui al terzo comma dell'art. 59 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, con la quale viene aumentata di tre unità il numero dei posti previsti nella tabella XIX, quadro *A*, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, si interpreta nel senso che, fino alla emanazione della legge di riordinamento del Ministero della sanità, all'ufficio centrale della programmazione sanitaria, all'ufficio per l'attuazione della legge istitutiva del Servizio sanitario nazionale e al segretariato del Consiglio sanitario nazionale sono preposti i dirigenti generali nominati in conseguenza del predetto aumento.

Art. 76.
Norme abrogative

Con effetto dalle date di attribuzione degli stipendi di cui al presente decreto sono soppressi:

l'assegno perequativo pensionabile di cui alla legge 15 novembre 1973, n. 734, gli assegni annui pensionabili di cui alle leggi 30 luglio 1973, n. 477, 30 novembre 1973, n. 766, 25 gennaio 1975, n. 29, 20 maggio 1975, n. 170 e 20 dicembre 1977, n. 964, l'indennità pensionabile di cui alla legge 27 dicembre 1973, n. 851;

le aggiunzioni senza titolo di cui ai decreti del Presidente della Repubblica 11 maggio 1976, n. 268, 16 aprile 1977, n. 116, 11 maggio 1976, n. 271, 21 novembre 1978, n. 718, 17 novembre 1978, n. 711, 30 dicembre 1976, n. 962 e alle leggi 28 aprile 1976, n. 155, 4 aprile 1977, n. 121, 10 novembre 1978, n. 701, agli articoli 2, 3 e 5 della legge 14 aprile 1977, n. 112 e all'art. 3 della legge 17 novembre 1978, n. 715;

le somme attribuite per la valutazione ai fini economici delle anzianità di servizio;

ogni altra aggiunzione o emolumento attribuito a titolo di acconto;

l'art. 1 della legge 27 ottobre 1973, n. 628;

l'art. 12 della legge 10 dicembre 1973, n. 804;

gli articoli 21 e 29 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079, e successive modificazioni.

Sono abrogate tutte le disposizioni contrarie o comunque non compatibili con il presente decreto.

TITOLO IX
DISPOSIZIONI FINANZIARIE

Art. 77.
Valutazione anzianità di servizio personale Ministeri

E' autorizzata la spesa di lire 42.000 milioni per l'anno finanziario 1978 e di lire 42.000 milioni per l'anno finanziario 1979, ai fini dell'applicazione del decreto del Presidente della Repubblica di attuazione dell'accordo del 20 dicembre 1978 per la corresponsione alle categorie di dipendenti indicati nel decreto medesimo, con effetto dal 1° gennaio 1978, di una somma di L. 800 annue lorde per ogni mese o frazione di mese superiore a quindici giorni di servizio di ruolo e non di ruolo prestato alle dipendenze dello Stato.

Limitatamente ai riflessi economici derivanti dall'attuazione dell'accordo suindicato, non operano le disposizioni di cui all'ultimo comma dell'art. 3 della legge 15 novembre 1973, n. 734, nonchè le disposizioni analoghe previste dai successivi articoli della stessa legge e quelle di cui all'art. 9, secondo comma, della legge 19 luglio 1977, n. 412.

Art. 78.
Valutazione anzianità servizio personale Istituto centrale di statistica

Con la stessa decorrenza e modalità stabilite dal decreto di cui al precedente art. 77, al personale non dirigente dell'Istituto centrale di statistica è corrisposto l'importo annuo lordo di L. 800 per ogni mese o frazione di mese superiore a quindici giorni di servizio comunque prestato alle dipendenze dell'Istituto stesso o dell'Amministrazione dello Stato fino al 31 dicembre 1977.

Art. 79.
Valutazione anzianità servizio personale della scuola, comprese le Università

E' autorizzata la spesa di 7.000 milioni per l'anno finanziario 1978 e di lire 157.000 milioni per l'anno finanziario 1979, ai fini dell'applicazione dei decreti del Presidente della Repubblica emanati in attuazione di quanto disposto dall'art. 9 della legge 22 luglio 1975, n. 382, relativi:

a) alla corresponsione al personale non docente delle Università, con effetto dal 1° marzo 1978, di una somma di L. 800 mensili lorde per ogni anno di servizio comunque prestato nell'amministrazione statale;

b) alla corresponsione al personale docente delle Università, con effetto dal 1° novembre 1978, di una somma di L. 800 mensili lorde per ogni anno di servizio comunque prestato nell'amministrazione statale;

c) alla corresponsione al personale ispettivo, direttivo, docente, educativo e non docente della scuola materna, elementare, secondaria ed artistica dello Stato, con effetto dal 1° gennaio 1979, di un importo annuo lordo di L. 9.600 per ogni anno di servizio comunque prestato nell'amministrazione statale.

Limitatamente ai riflessi economici derivanti dalla applicazione dei benefici di cui alla lettera *a*) del precedente comma non operano le disposizioni di cui allo articolo unico della legge 4 aprile 1977, n. 121.

Art. 80.
Valutazione anzianità servizio personale monopoli di Stato

E' autorizzata la spesa di lire 3.809 milioni per l'anno finanziario 1978 e di lire 8.191 milioni per l'anno finanziario 1979 relativa:

a) all'applicazione del decreto del Presidente della Repubblica emanato sulla base dell'art. 9 della legge 22 luglio 1975, n. 382, concernente la corresponsione alle categorie di dipendenti indicati nel decreto medesimo, con effetto dal 1° ottobre 1978, di una somma di L. 800 annue lorde per ogni mese o frazione di mese superiore a quindici giorni di servizio di ruolo e non di ruolo prestato alle dipendenze dell'Amministrazione dei monopoli di Stato, nonchè di altra somma di L. 10.000 mensili lorde e di integrazioni della tredicesima mensilità a decorrere dall'anno 1978;

b) all'attribuzione del beneficio di cui al successivo comma.

Con effetto dall'anno 1978 l'importo della tredicesima mensilità del personale dirigente dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato è integrato, con gli stessi criteri previsti nel decreto di cui al precedente comma, di L. 45.000.

Art. 81.
Indennità di rischio vigili del fuoco

E' autorizzata la spesa di lire 6.800 milioni per l'anno finanziario 1979 relativa:

a) all'applicazione del decreto del Presidente della Repubblica di attuazione dell'accordo intervenuto nei giorni 4 e 5 dicembre 1978 fra il Governo ed i rappre-

sentanti della Federazione unitaria CGIL-CISL-UIL per il raddoppio, a decorrere dal 1° gennaio 1979, dell'indennità giornaliera di rischio di cui alla legge 18 novembre 1975, n. 613, per il personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco;

b) all'attribuzione del beneficio di cui al precedente art. 70.

Art. 82.

Copertura finanziaria dell'accordo per il personale postelegrafonico ed integrazione tredicesima mensilità dirigenti.

E' autorizzata la spesa di lire 35.950 milioni per l'anno finanziario 1978 relativa:

a) all'applicazione del decreto del Presidente della Repubblica di attuazione dell'accordo del 9 agosto 1978 fra il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni ed i rappresentanti della Federazione unitaria CGIL-CISL-UIL e del SINDIP per la corresponsione ai dipendenti delle aziende postelegrafoniche, con esclusione di quelli muniti di qualifiche dirigenziali, di una somma di L. 10.000 mensili, a partire dal 1° maggio 1978, a titolo di acconto sui miglioramenti economici derivanti dal nuovo ordinamento del personale e di una integrazione della tredicesima mensilità, a decorrere dall'anno 1978 e fino all'entrata in vigore del predetto ordinamento;

b) all'attribuzione del beneficio di cui al successivo comma.

Con effetto dall'anno 1978 l'importo della tredicesima mensilità spettante al personale con qualifiche dirigenziali delle aziende dipendenti dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni è integrato di L. 45.000, con gli stessi criteri previsti nel decreto del Presidente della Repubblica di cui al precedente comma.

La somma di L. 10.000 e le integrazioni della tredicesima mensilità, di cui al presente articolo, sono assoggettate alle ritenute previdenziali, assistenziali ed erariali.

Art. 83.

Onere finanziario

All'onere derivante dall'applicazione del presente decreto per gli anni 1978 e 1979, valutato in complessive lire 1.450.000 milioni si provvede: quanto a lire 166.723 milioni a carico del fondo iscritto al cap. 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1978; quanto a lire 835.462 milioni mediante riduzione dello stanziamento iscritto al cap. 6856 del predetto stato di previsione per l'anno finanziario 1979, all'uopo utilizzando i seguenti accantonamenti: « Disposizioni in materia di sgravi contributivi mutuo-previdenziali » (milioni 616.000); « Censimenti ISTAT generali » (milioni 60.000); « Potenziamento e ammodernamento tecnologico dei servizi per la tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica » (milioni 110.000); « Revisione del trattamento economico dei pubblici dipendenti » (milioni 29.462); « Adeguamento trattamento di quiescenza del personale a riposo » (milioni 20.000); quanto a lire 170.000 milioni e lire 277.815 milioni mediante riduzioni degli stanziamenti iscritti, rispettivamente, al cap. 5940 ed al cap. 4677 del medesimo stato di previsione dell'anno finanziario 1979.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 84.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 29 maggio 1979

PERTINI

ANDREOTTI — PANDOLFI — VISENTINI

Visto, *il Guardasigilli*: MORLINO
Registrato alla Corte dei conti, addì 31 maggio 1979
Atti di Governo, registro n. 21, foglio n. 30

DECRETO-LEGGE 29 maggio 1979, n. **164**.

Norme sul rilascio delle concessioni a finalità turistiche e ricreative sulle aree del demanio marittimo.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 77 della Costituzione;

Visto l'art. 59 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616;

Ritenuta la necessità e l'urgenza di provvedere a disciplinare, in attesa della operatività della delega alle regioni prevista dal citato art. 59 del decreto del Presidente della Repubblica n. 616/77, il rinnovo e il rilascio delle concessioni, a fini turistici e ricreativi, sul demanio marittimo nell'imminenza dell'inizio della stagione estiva;

Sulla proposta del Ministro della marina mercantile di concerto con i Ministri delle finanze e della difesa;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Decreta:

Art. 1.

Fino all'approvazione degli elenchi previsti dall'articolo 59, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, le concessioni di cui l'autorità marittima disporrà il rinnovo o il rilascio riguarderanno, quando l'utilizzazione prevista risponda a finalità turistiche e ricreative, periodi di tempo non superiori all'anno. Qualora, per la natura delle iniziative rispondenti ad obbiettive esigenze di interesse pubblico, il rapporto concessorio debba avere maggiore durata, l'autorità marittima procederà sentita la regione territorialmente interessata.

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 29 maggio 1979

PERTINI

ANDREOTTI — PRETI — MALFATTI — RUFFINI

Visto, *il Guardasigilli*: MORLINO
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 maggio 1979
Atti di Governo, registro n. 21, foglio n. 27

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 marzo 1979, n. **165.**

Riconoscimento della personalità giuridica dell'associazione laicale a scopo di religione e di culto denominata « Fraternità locale delle terziarie francescane dipendenti dalla provincia religiosa dei cappuccini di Puglia », in Bari.

N. 165. Decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1979, col quale, sulla proposta del Ministro dell'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica ed approvato lo statuto dell'associazione laicale a scopo di religione e di culto denominata « Fraternità locale delle terziarie francescane dipendenti dalla provincia religiosa dei cappuccini di Puglia », in Bari.

Visto, *il Guardasigilli*: MORLINO
Registrato alla Corte dei conti, addì 26 maggio 1979
Registro n. 10 Interno, foglio n. 371

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 marzo 1979, n. **166.**

Approvazione dello statuto della casa salesiana di San Giovanni Bosco, denominata « Centro nazionale opere salesiane - CNOS », in Roma.

N. 166. Decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1979, col quale, sulla proposta del Ministro dell'interno, viene approvato lo statuto della casa salesiana di S. Giovanni Bosco, denominata « Centro nazionale opere salesiane - CNOS », in Roma.

Visto, *il Guardasigilli*: MORLINO
Registrato alla Corte dei conti, addì 26 maggio 1979
Registro n. 10 Interno, foglio n. 372

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 23 maggio 1978.

Nomina di un membro del Consiglio superiore dei lavori pubblici.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 18 ottobre 1942, n. 1460, e successive modificazioni ed integrazioni, concernenti gli organi consultivi in materia di opere pubbliche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 21 febbraio 1977, n. 5272, registrato alla Corte dei conti, addì 18 marzo 1977, registro n. 3, foglio n. 264, con il quale si è provveduto al rinnovo della composizione del Consiglio superiore dei lavori pubblici per il biennio 21 febbraio 1977-20 febbraio 1979, e si è fatta tra l'altro, riserva di provvedere con successivo provvedimento alla nomina del rappresentante dell'Unione delle province d'Italia;

Ritenuto che, a scioglimento della riserva di cui all'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 21 febbraio 1977, n. 5272, occorre provvedere alla nomina del rappresentante dell'Unione delle province d'Italia;

Vista la nota n. 0191 del 7 febbraio 1978 dell'Unione delle province d'Italia;

Sulla proposta del Ministro dei lavori pubblici;

Decreta:

Il dott. Vincenzo Nardi è chiamato a far parte del Consiglio superiore dei lavori pubblici in rappresentanza dell'Unione delle province d'Italia.

Il Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 23 maggio 1978

LEONE

STAMMATI

Registrato alla Corte dei conti, addì 15 novembre 1978
Registro n. 15 Lavori pubblici, foglio n. 151

(4722)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 agosto 1978.

Variazione delle sezioni del Consiglio superiore dei lavori pubblici.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 18 ottobre 1942, n. 1460, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1978, in corso di perfezionamento, con il quale si è provveduto alla ripartizione delle attribuzioni tra le sei sezioni del Consiglio superiore dei lavori pubblici e l'assegnazione dei componenti alle sezioni stesse;

Vista la lettera del 5 gennaio 1978, n. 1020, della presidenza del Consiglio superiore dei lavori pubblici, con la quale viene proposto che il dirigente superiore amministrativo del Ministero dei lavori pubblici dott. Fabio Perini faccia parte della 1ª e della 6ª sezione del Consiglio superiore dei lavori pubblici;

Vista la lettera del 6 aprile 1978, n. 272, della presidenza del Consiglio superiore dei lavori pubblici, con la quale viene proposto che il dirigente generale del Ministero dei trasporti dott. ing. Mario Zaccaria faccia parte della 6ª sezione del Consiglio superiore, ferma restando la sua assegnazione alle sezioni 2ª e 5ª;

Ritenuto che occorre provvedere in merito;

Sulla proposta del Ministro dei lavori pubblici;

Decreta:

Art. 1.

Il dirigente superiore amministrativo del Ministero dei lavori pubblici dott. Fabio Perini è chiamato a far parte della 1ª e della 6ª sezione del Consiglio superiore dei lavori pubblici.

Art. 2.

Il dirigente generale del Ministero dei trasporti dottor ing. Mario Zaccaria è chiamato a far parte della 6ª sezione del Consiglio superiore dei lavori pubblici.

Il Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 18 agosto 1978

PERTINI

STAMMATI

Registrato alla Corte dei conti, addì 27 novembre 1978
Registro n. 15 Lavori pubblici, foglio n. 299

(4723)

DECRETO MINISTERIALE 17 novembre 1978.

Programma d'esame relativo ai concorsi per l'accertamento della idoneità e per la formazione della graduatoria, ai fini dell'assunzione del personale di custodia delle case mandamentali.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Visti gli articoli 1 e 2 della legge 5 agosto 1978, numero 469;

Attesa la necessità di stabilire le prove d'esame per i concorsi che i comuni, sedi di case mandamentali, bandiranno per l'accertamento della idoneità e per la formazione della graduatoria, ai fini dell'assunzione del personale di custodia delle case mandamentali;

Decreta:

Il programma d'esame per i concorsi di cui sopra è costituito da due prove scritte ed un colloquio.

Prove scritte: avranno per oggetto:

1) svolgimento di un tema di cultura generale;
2) soluzione di problema di aritmetica elementare.

Colloquio: avrà per oggetto le stesse materie delle prove scritte e tenderà inoltre ad accertare la conoscenza delle norme dell'ordinamento penitenziario (legge 26 luglio 1975, n. 354 e regolamento di esecuzione approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 aprile 1976, n. 431) con particolare riguardo al trattamento e all'organizzazione penitenziaria.

Roma, addì 17 novembre 1978

Il Ministro: BONIFACIO

(4932)

DECRETO MINISTERIALE 6 dicembre 1978.

Valore e caratteristiche di due francobolli della serie ordinaria dedicata al Santo Natale.

IL MINISTRO
DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 32 del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;

Visto l'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156, prima citato, per il quale, sino all'emanazione delle norme di esecuzione del predetto testo unico, si applicano, in quanto compatibili, le vigenti disposizioni regolamentari;

Visto l'art. 238 del regolamento per i servizi postali, titolo preliminare e parte prima, approvato con regio decreto 18 aprile 1940, n. 689;

Visto il decreto interministeriale 10 novembre 1973, con il quale è stata riconosciuta l'opportunità di emettere alcune serie di francobolli ordinari da realizzare nel corso di più anni, a partire dal 1973, aventi come tematiche: le Fontane d'Italia, l'Arte italiana, i Ritratti di artisti italiani, il Santo Natale e il Turismo;

Visto il decreto interministeriale 27 aprile 1978, con il quale è stata tra l'altro autorizzata l'emissione, nel 1978, di altri francobolli della serie ordinaria dedicata al Santo Natale;

Visto il parere favorevole espresso dal consiglio di amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni nell'adunanza n. 1447 del 15 novembre 1978;

Decreta:

Articolo unico

Sono emessi, nei valori da L. 80 e L. 120, due francobolli della serie ordinaria dedicata al Santo Natale.

Detti francobolli sono stampati su carta fluorescente, non filigranata, in calcografia e offset per il valore da L. 80, in rotocalco per il valore da L. 120; formato carta: per il valore da L. 80, mm 30 × 40; per il valore da L. 120, mm 52 × 31; formato stampa: per il valore da L. 80, mm 26 × 36; per il valore da L. 120, millimetri 48 × 27; dentellatura: per il valore da L. 80, 13 ¼ × 14; per il valore da L. 120, 13 ¾ × 13 ½; colori: per il valore da L. 80, rosso scuro e verde grigio; per il valore da L. 120, quadricromia; foglio: cinquanta esemplari.

Le vignette riproducono ciascuna un particolare di un'opera del Giorgione: per il valore da L. 80, la Pala di Castelfranco Veneto; per il valore da L. 120, l'Adorazione dei Magi, conservata alla National Gallery di Londra.

Sui due francobolli sono riportate la leggenda « NATALE 1978 », la parola « ITALIA » e l'indicazione dei rispettivi valori, « L. 80 » e « L. 120 ».

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 6 dicembre 1978

Il Ministro
delle poste e delle telecomunicazioni
GULLOTTI

p. *Il Ministro del tesoro*
CARTA

Registrato alla Corte dei conti, addì 10 aprile 1979
Registro n. 14 Poste, foglio n. 57

(4147)

DECRETO MINISTERIALE 6 dicembre 1978.

Valore e caratteristiche di una serie di tre francobolli celebrativi della « XX Giornata del francobollo ».

IL MINISTRO
DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 32 del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;

Visto l'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156, prima citato, per il quale, sino all'emanazione delle norme di esecuzione del predetto testo unico, si applicano, in quanto compatibili, le vigenti disposizioni regolamentari;

Visto l'art. 238 del regolamento per i servizi postali, titolo preliminare e parte prima, approvato con regio decreto 18 aprile 1940, n. 689;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1977, n. 268, con il quale è stata autorizzata la emissione, nel 1978, di alcune serie di francobolli celebrativi e commemorativi;

Visto il parere favorevole espresso dal consiglio di amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni nell'adunanza n. 1447 del 15 novembre 1978;

Decreta:

Articolo unico

E' emessa una serie di tre francobolli celebrativi della « XX Giornata del francobollo », nel valore unico da L. 120.

Detti francobolli sono stampati in rotocalco, su carta fluorescente, non filigranata; formato carta: mm 30 × 40; formato stampa: mm 26 × 36; dentellatura: 13 ¼ × 14; tiratura: dieci milioni di esemplari per ciascun valore; foglio: cinquanta esemplari; policromia (quattro colori).

Le vignette sono ispirate al tema « Europa unita », proposto agli allievi delle scuole medie di 1° grado. Su ciascuno dei tre francobolli sono riportate la leggenda « XX GIORNATA DEL FRANCOBOLLO », la parola « ITALIA » e l'indicazione del valore « L. 120 ».

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 6 dicembre 1978

*Il Ministro
delle poste e delle telecomunicazioni*
GULLOTTI

p. *Il Ministro del tesoro*
CARTA

*Registrato alla Corte dei conti, addì 10 aprile 1979
Registro n. 14 Poste, foglio n. 5*

(4148)

DECRETO MINISTERIALE 12 febbraio 1979.

Proroga a diciotto mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Cerasarda, in Olbia.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
I MINISTRI DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, DEL TESORO E DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;

Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Vista la legge 20 maggio 1975, n. 164;

Visto il decreto interministeriale 5 novembre 1977 di dichiarazione della sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della S.p.a. Cerasarda di Olbia (Sassari), con effetto dal 26 marzo 1977;

Visti i decreti ministeriali 29 marzo 1978 e 26 novembre 1978 di proroga del trattamento di integrazione salariale disposto dal citato decreto interministeriale;

Ritenuta la necessità di prolungare di altri sei mesi il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Cagliari;

Decreta:

La corresponsione dell'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Cerasarda di Olbià (Sassari), è prolungata a diciotto mesi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 12 febbraio 1979

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale
SCOTTI

*Il Ministro del bilancio
e della programmazione economica*
MORLINO

p. *Il Ministro del tesoro*
TARABINI

*Il Ministro dell'industria, del commercio
e dell'artigianato*
PRODI

(4800)

DECRETO MINISTERIALE 20 febbraio 1979.

Proroga a ventiquattro mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Metalgraf S.p.a., in Lecco.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
I MINISTRI DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, DEL TESORO E DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;

Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Vista la legge 20 maggio 1975, n. 164;

Visto il decreto interministeriale 14 ottobre 1976 di dichiarazione della sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della ditta Metalgraf S.p.a., con sede in Lecco (Como);

Visti i decreti ministeriali 31 marzo 1977, 1° aprile 1977 e 23 novembre 1978 di proroga del trattamento di integrazione salariale disposto dal citato decreto interministeriale;

Ritenuta la necessità di prolungare di altri sei mesi il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Milano;

Decreta:

La corresponsione dell'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Metalgraf S.p.a., con sede in Lecco (Como), è prolungata a ventiquattro mesi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 20 febbraio 1979

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale
SCOTTI

Il Ministro del bilancio e della programmazione economica
MORLINO

Il Ministro del tesoro
PANDOLFI

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato
PRODI

(4798)

DECRETO MINISTERIALE 10 aprile 1979.

Incameramento a favore dell'erario dello Stato della cauzione prestata dalla ditta C.R.D.M. S.p.a., in Milano.

IL MINISTRO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO

Vista la legge 20 luglio 1952, n. 1126, modificata con legge 2 aprile 1962, n. 162, relativa a disposizioni integrative in materia valutaria e di commercio con l'estero;

Visto l'art. 3 del decreto ministeriale 21 marzo 1974 che conferma senza modificazione, nella stessa misura del 5 %, la cauzione o la sostitutiva fidejussione da prestare nel caso di pagamento anticipato di merci da importare, già stabilita con decreto ministeriale 26 ottobre 1967;

Visto l'art. 12 del decreto legislativo luogotenenziale 17 maggio 1945, n. 331, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 79 del 3 luglio 1945, che attribuisce all'Ufficio italiano dei cambi tutti i compiti e le funzioni già attribuite all'Istituto nazionale per i cambi con l'estero, e pertanto anche i compiti di accertamento delle trasgressioni in materia valutaria, di cui al regio decreto-legge 12 maggio 1938, n. 794, convertito in legge 9 gennaio 1939, n. 380;

Considerato che per l'importazione di macchine per un impianto di disinchiostrazione per flottazione del valore complessivo di D.M. 1.100.000 di origine e provenienza R.F. di Germania, la ditta C.R.D.M., via Senato, 14/16, Milano, ha effettuato pagamenti come quote 20 % anticipate, entrambe di D.M. 220.000, di cui ai modelli *B*-Import n. 3914392 e n. 3914598 rispettivamente dell'8 maggio 1974 e 30 settembre 1974;

Considerato che a fronte di detto pagamento anticipato da parte di una delle aziende di credito di cui all'art. 2, secondo camma, della legge 20 luglio 1952, numero 1126, è stata rilasciata per conto della citata ditta ed a favore dell'Ufficio italiano dei cambi la relativa fidejussione di cui in premessa;

Considerato che la dichiarazione d'importazione concernente l'operazione predetta è stata accettata dalla dogana di Chiasso, limitatamente a D.M. 23.610 (di cui D.M. 3.104 a scarico del primo dei suddetti modelli *B*-Import e D.M. 6.000 a scarico del secondo) l'11 luglio 1975 e, per un residuo importo di D.M. 1.077.190 (di cui D.M. 430.896 a totale scarico delle due notifiche in questione) tra il 22 ed il 31 ottobre 1975, con ritardi varianti da un minimo di giorni duecentoquarantaquattro ad un massimo di un anno e centotrentotto giorni rispetto al termine di validità degli impegni assunti;

Viste le risultanze dell'istruttoria condotta dall'Ufficio italiano dei cambi - Ispettorato, ai sensi della circolare « Scambi con l'estero », cap. I, par. 12), *A*), trasmesse al Ministero del commercio con l'estero con nota n. 490906 del 19 gennaio 1978 unitamente alla relativa documentazione;

Ritenuto che da tale esame emerge che il primo dei due pagamenti è stato effettuato sulla base di una fattura proforma e di una conferma d'ordine che prevedevano sin dall'inizio la consegna delle merci entro ottobre 1974; il secondo trasferimento ha avuto luogo ugualmente essendo l'operatore nazionale a conoscenza che l'operazione non si sarebbe potuta perfezionare entro i termini di validità degli impegni assunti e, ciononostante, senza provvedere a richiedere la preventiva domiciliazione della pratica, né la rimessa in termini dell'operazione stessa;

Considerato che tali fatti non possono, neppure sotto la motivazione fatta dall'interessata con istanza del 19 gennaio 1977, essere considerati idonei ad escludere, ai sensi dell'art. 5 della citata legge n. 1126, la imputabilità della ritardata importazione alla ditta medesima;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi dell'art. 4 della legge 20 luglio 1952, si dispone l'incameramento a favore dell'erario dello Stato della cauzione prestata dalla ditta C.R.D.M. di Milano, mediante fidejussione della filiale di Milano del Banco di Roma nella misura del 5% di complessivi D.M. 440.000 di cui ai modelli *B*-Import sopraindicati.

Art. 2.

L'Ufficio italiano dei cambi provvederà all'esecuzione del presente decreto, che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 10 aprile 1979

p. *Il Ministro*: CIFARELLI

(4010)

DECRETO MINISTERIALE 23 aprile 1979.

Sostituzione di un membro della segreteria del comitato per le provvidenze a favore dei lavoratori licenziati dalle miniere di zolfo.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 1° marzo 1968, n. 231, concernente provvidenze a favore dei lavoratori licenziati dalle miniere di zolfo;

Visto il proprio decreto 22 giugno 1968 e successive modifiche concernenti la composizione del comitato per le provvidenze a favore dei lavoratori licenziati dalle miniere di zolfo;

Vista la lettera del 29 gennaio 1979, con la quale il dott. Gennaro Forlenza, essendo stato collocato a riposo, ha rassegnato le proprie dimissioni da membro della segreteria del comitato per le provvidenze a favore dei lavoratori licenziati dalle miniere di zolfo;

Ritenuta la necessità di sostituire nella segreteria del comitato per le provvidenze a favore dei lavoratori licenziati dalle miniere di zolfo il dott. Gennaro Forlenza, perchè dimissionario;

Decreta:

La dott.ssa Adriana Ricciardi Laj, direttore aggiunto di divisione, è chiamata a far parte della segreteria del comitato per le provvidenze a favore dei lavoratori licenziati dalle miniere di zolfo in sostituzione del dott. Gennaro Forlenza.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 23 aprile 1979

Il Ministro: SCOTTI

(4331)

DECRETO MINISTERIALE 28 aprile 1979.

Incameramento a favore dell'erario dello Stato della cauzione prestata dalla ditta Cerere S.r.l., in Trieste.

IL MINISTRO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO

Vista la legge 20 luglio 1952, n. 1126, modificata con legge 2 aprile 1962, n. 162, relativa a disposizioni integrative in materia valutaria e di commercio con l'estero;

Visto l'art. 3 del decreto ministeriale 21 marzo 1974 che conferma senza modificazione, nella stessa misura del 5 %, la cauzione o la sostitutiva fidejussione da prestare nel caso di pagamento anticipato di merci da importare, già stabilita con decreto ministeriale 26 ottobre 1967;

Visto l'art. 12 del decreto legislativo luogotenenziale 17 maggio 1945, n. 331, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 79 del 3 luglio 1945, che attribuisce all'Ufficio italiano dei cambi tutti i compiti e le funzioni già attribuite all'Istituto nazionale per i cambi con l'estero, e pertanto anche i compiti di accertamento delle trasgressioni in materia valutaria, di cui al regio decreto-legge 12 maggio 1938, n. 794, convertito in legge 9 gennaio 1939, n. 380;

Considerato che per l'importazione di una partita di carne congelata (v.d. 02.01) di origine e provenienza Brasile la ditta Cerere di Trieste ha effettuato un pagamento anticipato di $ 30.600 di cui al mod. *B*-Import n. 5748789 rilasciato dal Banco di Roma in data 19 aprile 1978;

Considerato che a fronte di detto pagamento anticipato da parte di una delle aziende di credito di cui all'art. 2, secondo comma, della legge 20 luglio 1952, n. 1126, è stata rilasciata per conto della citata ditta ed a favore dell'Ufficio italiano dei cambi la relativa fidejussione di cui in premessa;

Considerato che la dichiarazione d'importazione concernente l'operazione predetta è stata accettata dalla dogana di Alessandria il 9 luglio 1977 con un ritardo, quindi, di ventuno giorni rispetto alla scadenza dell'impegno valutario in questione;

Viste le risultanze dell'istruttoria condotta dall'Ufficio italiano dei cambi - Ispettorato, ai sensi della circolare « Scambi con l'estero », cap. I, par. 12), *A*), trasmesse al Ministero del commercio con l'estero con nota n. 852186 del 19 ottobre 1978 unitamente alla relativa documentazione;

Ritenuto che da tale esame emerge che le motivazioni addotte dalla ditta Cerere a giustificare il ritardato adempimento degli impegni assunti, e cioè la lunga procedura per l'ottenimento delle certificazioni sanitarie, non giustifica la stessa ditta in quanto pur essendo importatore abituale, provvedeva a richiedere il nulla-osta sanitario solo l'ultimo giorno di validità dell'impegno;

Considerato che tali fatti non possono, neppure sotto la motivazione fatta dall'interessata con istanza del 24 ottobre 1978 essere considerati idonei ad escludere, ai sensi dell'art. 5 della citata legge n. 1126, la imputabilità della ritardata importazione alla ditta medesima;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi dell'art. 4 della legge 20 luglio 1952, si dispone l'incameramento a favore dell'erario dello Stato della cauzione prestata dalla ditta Cerere S.r.l. di Trieste, mediante fidejussione del Banco di Roma - Trieste, nella misura del 5 % di $ 30.600 di cui al mod. *B*-Import sopraindicato.

Art. 2.

L'Ufficio italiano dei cambi provvederà all'esecuzione del presente decreto, che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 28 aprile 1979

p. *Il Ministro*: CIFARELLI

(4552)

DECRETO MINISTERIALE 28 aprile 1979.

Incameramento a favore dell'erario dello Stato della cauzione prestata dalla ditta Cibas Lombardi S.a.s., in Milano.

IL MINISTRO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO

Vista la legge 20 luglio 1952, n. 1126, modificata con legge 2 aprile 1962, n. 162, relativa a disposizioni integrative in materia valutaria e di commercio con l'estero;

Visto l'art. 3 del decreto ministeriale 21 marzo 1974 che conferma senza modificazione, nella stessa misura del 5 %, la cauzione o la sostituiva fidejussione da prestare nel caso di pagamento anticipato di merci da importare, già stabilita con decreto ministeriale 26 ottobre 1967;

Visto l'art. 12 del decreto legislativo luogotenenziale 17 maggio 1945, n. 331, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 79 del 3 luglio 1945, che attribuisce all'Ufficio

italiano dei cambi tutti i compiti e le funzioni già attribuite all'Istituto nazionale per i cambi con l'estero e, pertanto, anche i compiti di accertamento delle trasgressioni in materia valutaria di cui al regio decreto-legge 12 maggio 1938, n. 794, convertito in legge 9 gennaio 1939, n. 380;

Considerato che per l'importazione di utensili per tagliare e filettare (v.d. 82.05/330) di origine e provenienza Spagna, la ditta Cibas Lombardi S.a.s di Milano ha effettuato pagamenti, come quote anticipate, di cui ai modelli *B*-Import n. 5853190 del 17 settembre 1976; n. 5853293 del 18 novembre 1976 e n. 6111333 del 17 dicembre 1976 rilasciati dalla Banca Cesare Ponti di Milano per complessive Ptas. 642.600; mentre il valore complessivo della fornitura ammonta a Ptas. 856.800;

Considerato che a fronte di detto pagamento anticipato da parte di una delle aziende di credito di cui all'art. 2, secondo comma, della legge 20 luglio 1952, n. 1126, è stata rilasciata per conto della citata ditta ed a favore dell'Ufficio italiano dei cambi la relativa fidejussione di cui in premessa;

Considerato che la dichiarazione d'importazione concernente l'operazione predetta è stata accettata dalla dogana di Bergamo il 14 settembre 1977 con un ritardo, quindi, di sette-dieci mesi rispetto alla scadenza degli impegni valutari in questione;

Viste le risultanze dell'istruttoria condotta dall'Ufficio italiano dei cambi - Ispettorato, ai sensi della circolare « Scambi con l'estero », cap. I, par. 12), *A*), trasmesse al Ministero del commercio con l'estero con nota n. 491392 del 12 ottobre 1978 unitamente alla relativa documentazione;

Ritenuto che da tale esame emerge che il tardivo perfezionamento dell'operazione sarebbe stato determinato, giusta quanto precisato dall'operatore nazionale, da difficoltà di sistemazione della merce sul mercato interno e quindi da motivazioni di carattere puramente commerciale;

Considerato che tali fatti non possono, neppure sotto la motivazione fatta dall'interessata con istanza del 5 ottobre 1978 essere considerati idonei ad escludere, ai sensi dell'art. 5 della citata legge n. 1126, la imputabilità della ritardata importazione alla ditta medesima;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi dell'art. 4 della legge 20 luglio 1952, si dispone l'incameramento a favore dell'erario dello Stato della cauzione prestata dalla ditta Cibas Lombardi S.a.s. di Milano mediante fidejussione della Banca Cesare Ponti di Milano nella misura del 5 % di Ptas. 642.600 di cui ai modelli *B*-Import sopraindicati.

Art. 2.

L'Ufficio italiano dei cambi provvederà all'esecuzione del presente decreto, che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 28 aprile 1979

p. *Il Ministro*: CIFARELLI

(4553)

DECRETO MINISTERIALE 4 maggio 1979.

Concessione per sei mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Rimisa, in Nuoro, miniera di Sos Enattos.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 9 marzo 1979, con la quale è stata accertata la sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della S.p.a. Rimisa, con sede legale in Nuoro, miniera di Sos Enattos (Nuoro);

Ritenuta la necessità di provvedere alla corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Cagliari;

Decreta:

In favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Rimisa, con sede legale in Nuoro, miniera di Sos Enattos (Nuoro), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 4 maggio 1977 al 4 novembre 1977.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 4 maggio 1979

Il Ministro: SCOTTI

(4788)

DECRETO MINISTERIALE 4 maggio 1979.

Proroga a nove mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Filatura di Caerano, in Caerano S. Marco.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 21 settembre 1978 con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della S.p.a. Filatura di Caerano, di Caerano, S. Marco (Treviso);

Visti i decreti ministeriali 3 novembre 1978 e 4 novembre 1978 di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 16 giugno 1977 al 21 marzo 1978;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Venezia;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Filatura di Caerano, di Caerano S. Marco (Treviso), è prolungata fino al 21 giugno 1978.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 4 maggio 1979

Il Ministro: SCOTTI

(4791)

DECRETO MINISTERIALE 5 maggio 1979.

Proroga a dodici mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Filatura di Caerano, in Caerano S. Marco.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 21 settembre 1978 con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della S.p.a. Filatura di Caerano, di Caerano San Marco (Treviso);

Visti i decreti ministeriali 3 novembre 1978, 4 novembre 1978 e 4 maggio 1979 di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 16 giugno 1977 al 21 giugno 1978;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Venezia;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Filatura di Caerano, di Caerano S. Marco (Treviso), è prolungata fino al 21 settembre 1978.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 5 maggio 1979

Il Ministro: SCOTTI

(4792)

DECRETO MINISTERIALE 5 maggio 1979.

Proroga a nove mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.A. E.R.G. - Raffineria Edoardo Garrone, unità di Genova e Arquata Scrivia.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 19 ottobre 1978, con la quale è stata accertata la sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della S.p.a. E.R.G. - Raffineria Edoardo Garrone, unità di Genova e Arquata Scrivia (Alessandria);

Visto il decreto ministeriale 15 dicembre 1978 di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 3 febbraio 1978 al 3 agosto 1978;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere degli uffici regionali del lavoro di Genova e Torino;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. E.R.G. - Raffineria Edoardo Garrone, unità di Genova e Arquata Scrivia (Alessandria), è prolungata fino al 3 novembre 1978.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 5 maggio 1979

Il Ministro: SCOTTI

(4786)

DECRETO MINISTERIALE 6 maggio 1979.

Proroga a nove mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Rimisa, in Nuoro, miniera di Sos Enattos.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 9 marzo 1979, con la quale è stata accertata la sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della S.p.a. Rimisa, con sede legale in Nuoro, miniera di Sos Enattos (Nuoro);

Visto il decreto ministeriale 4 maggio 1979 di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 4 maggio 1977 al 4 novembre 1977;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Cagliari;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Rimisa, con sede legale in Nuoro, miniera di Sos Enattos (Nuoro), è prolungata fino al 4 febbraio 1978.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*) della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 6 maggio 1979

Il Ministro: SCOTTI

(4789)

DECRETO MINISTERIALE 7 maggio 1979.

Protezione temporanea delle invenzioni, modelli e marchi relativi ad oggetti esposti nell'« XI Sirte - Salone italiano radio tv ed elettrodomestici », in Napoli.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto l'art. 8 del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127, riguardante la protezione temporanea delle nuove invenzioni industriali che figurano nelle esposizioni;

Visti gli articoli 1 del regio decreto 25 agosto 1940, n. 1411 e 6 del regio decreto 21 giugno 1942, n. 929, riguardanti la protezione temporanea dei nuovi modelli industriali e dei nuovi marchi d'impresa relativi a prodotti che figurano nelle esposizioni;

Vista la legge 1° luglio 1959, n. 514;

Vista la domanda inoltrata dal presidente dell'ente organizzatore dell'esposizione;

Decreta:

Articolo unico

Le invenzioni industriali, i modelli di utilità, i modelli e disegni ornamentali, i marchi d'impresa relativi ad oggetti che figureranno nell'« XI Sirte - Salone italiano radio tv ed elettrodomestici », che avrà luogo a Napoli dal 20 giugno al 1° luglio 1979, godranno della protezione temporanea stabilita dai decreti richiamati nelle premesse.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel Bollettino dei brevetti per invenzioni, modelli e marchi.

Roma, addì 7 maggio 1979

p. *Il Ministro*: BALDI

(4437)

DECRETO MINISTERIALE 7 maggio 1979.

Proroga a dodici mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.A. E.R.G. - Raffineria Edoardo Garrone, unità di Genova e Arquata Scrivia.

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 19 ottobre 1978, con la quale è stata accertata la sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della S.p.a. E.R.G. - Raffineria Edoardo Garrone, unità di Genova e Arquata Scrivia (Alessandria);

Visti i decreti ministeriali 15 dicembre 1978 e 5 maggio 1979 di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 3 febbraio 1978 al 3 novembre 1978;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere degli uffici regionali del lavoro di Genova e Torino;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. E.R.G. - Raffineria Edoardo Garrone, unità di Genova e Arquata Scrivia (Alessandria), è prolungata fino al 28 gennaio 1979.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 7 maggio 1979

Il Ministro: SCOTTI

(4787)

DECRETO MINISTERIALE 7 maggio 1979.

Proroga a quindici mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Filatura di Caerano, in Caerano S. Marco.

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 21 settembre 1978 con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della S.p.a. Filatura di Caerano, di Caerano S. Marco (Treviso);

Visti i decreti ministeriali 3 novembre 1978, 4 novembre 1978, 4 maggio 1979 e 5 maggio 1979 di concessione del trattamento straordinario d'integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 16 giugno 1977 al 21 settembre 1978;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Venezia;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Filatura di Caerano, di Caerano S. Marco (Treviso), è prolungata fino al 21 dicembre 1978.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 7 maggio 1979

Il Ministro: SCOTTI

(4793)

DECRETO MINISTERIALE 7 maggio 1979.

Proroga a dodici mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Rimisa, in Nuoro, miniera di Sos Enattos.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 9 marzo 1979 con la quale è stata accertata la sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della S.p.a. Rimisa, con sede legale in Nuoro, miniera di Sos Enattos (Nuoro);

Visti i decreti ministeriali 4 maggio 1979 e 6 maggio 1979 di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 4 maggio 1977 al 4 febbraio 1978;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Cagliari;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Rimisa, con sede legale in Nuoro, miniera di Sos Enattos (Nuoro), è prolungata fino al 30 aprile 1978.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 7 maggio 1979

Il Ministro: SCOTTI

(4790)

DECRETO MINISTERIALE 8 maggio 1979.

Proroga a diciotto mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Filatura di Caerano, in Caerano S. Marco.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 21 settembre 1978 con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della S.p.a. Filatura di Caerano, di Caerano S. Marco (Treviso);

Visti i decreti ministeriali 3 novembre 1978, 4 novembre 1978, 4 maggio 1979, 5 maggio 1979 e 7 maggio 1979 di concessione del trattamento straordinario d'integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 16 giugno 1977 al 21 dicembre 1978;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Venezia;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Filatura di Caerano, di Caerano S. Marco (Treviso), è prolungata fino al 18 marzo 1979.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 8 maggio 1979

Il Ministro: SCOTTI

(4794)

DECRETO MINISTERIALE 9 maggio 1979.

Proroga per un trimestre del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale da aziende industriali del settore sviluppo e stampa della pellicola fotografica e cinematografica operanti nel comune di Roma.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visti gli articoli 4 e 8 della legge 8 agosto 1972, n. 464, concernente: « Modifiche ed integrazioni alla legge 5 novembre 1968, n. 1115, in materia di integrazione salariale e di trattamento speciale di disoccupazione »;

Visto l'art. 2, comma quinto, lettera *a*), della legge 12 agosto 1977, n. 675, che demanda al CIPI, su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, l'accertamento della sussistenza delle cause di intervento di cui all'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni;

Vista la delibera del CIPI in data 18 aprile 1979, con la quale è stata accertata la sussistenza della condizione di crisi economica delle aziende industriali del

settore sviluppo e stampa della pellicola fotografica e cinematografica, operanti nel comune di Roma, ai fini dell'art. 4 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Ritenuto che tale crisi decorra dal 1° maggio 1978;

Considerato che i lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale dalle aziende predette hanno già fruito del periodo di centottanta giorni del trattamento speciale di disoccupazione di cui all'art. 8, comma quarto, della legge 5 novembre 1968, n. 1115, e che sussiste nel citato comune la crisi economica di cui alla summenzionata delibera del CIPI;

Vista la proposta dell'ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione di Roma corredata dal parere delle organizzazioni sindacali interessate;

Decreta:

In favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale da aziende industriali del settore sviluppo e stampa della pellicola fotografica e cinematografica operanti nel comune di Roma, il periodo di centottanta giorni previsto per la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione di cui all'art. 8, comma quarto, della legge 5 novembre 1968, n. 1115, è prolungato di un trimestre con decorrenza dal giorno successivo al centottantesimo di corresponsione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 9 maggio 1979

Il Ministro: SCOTTI

(4784)

DECRETO MINISTERIALE 10 maggio 1979.

Proroga per un trimestre del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale da aziende industriali del settore sviluppo e stampa della pellicola fotografica e cinematografica operanti nel comune di Roma.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visti gli articoli 4 e 8 della legge 8 agosto 1972, n. 464, concernente: « Modifiche ed integrazioni alla legge 5 novembre 1968, n. 1115, in materia di integrazione salariale e di trattamento speciale di disoccupazione »;

Visto l'art. 2, comma quinto, lettera *a*), della legge 12 agosto 1977, n. 675, che demanda al CIPI, su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, l'accertamento della sussistenza delle cause di intervento di cui all'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni;

Vista la delibera del CIPI in data 18 aprile 1979, con la quale è stata accertata la sussistenza della condizione di crisi economica delle aziende industriali del settore sviluppo e stampa della pellicola fotografica e cinematografica operanti nel comune di Roma ai fini dell'art. 4 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Ritenuto che tale crisi decorra dal 1° maggio 1978;

Visto il decreto ministeriale 9 maggio 1979 di proroga del trattamento speciale di disoccupazione ai lavoratori licenziati dalle imprese industriali del settore sviluppo e stampa della pellicola fotografica e cinematografica operanti nel comune di Roma;

Vista la proposta dell'ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione di Roma, corredata dal parere delle organizzazioni sindacali interessate, favorevole alla corresponsione del medesimo trattamento per un ulteriore trimestre ai lavoratori che al termine del precedente si trovavano ancora involontariamente disoccupati per mancanza di lavoro;

Considerato che la crisi economica, di cui alla citata delibera del CIPI, è tuttora sussistente;

Decreta:

La corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale da aziende industriali del settore sviluppo e stampa della pellicola fotografica e cinematografica operanti nel comune di Roma, è prolungata per un ulteriore trimestre.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 10 maggio 1979

Il Ministro: SCOTTI

(4785)

DECRETO MINISTERIALE 10 maggio 1979.

Concessione per sei mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Fratelli Onofri, con sede e stabilimenti in Cassago Brianza.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 18 aprile 1979, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della S.p.a. Fratelli Onofri, con sede e stabilimenti in Cassago Brianza (Como);

Ritenuta la necessità di provvedere alla corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto;

Sentite le organizzazioni sindacali e la regione interessata;

Decreta:

In favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Fratelli Onofri, con sede e stabilimenti in Cassago Brianza (Como), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 28 agosto 1978 al 28 febbraio 1979.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 10 maggio 1979

Il Ministro: SCOTTI

(4783)

DECRETO MINISTERIALE 11 maggio 1979.

Proroga a nove mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Fratelli Onofri, con sede e stabilimenti in Cassago Brianza.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 18 aprile 1979, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della S.p.a. Fratelli Onofri, con sede e stabilimenti in Cassago Brianza (Como);

Visto il decreto ministeriale 10 maggio 1979 di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 28 agosto 1978 al 28 febbraio 1979;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Milano;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Fratelli Onofri, con sede e stabilimenti in Cassago Brianza (Como), è prolungata fino al 27 maggio 1979.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 11 maggio 1979

Il Ministro: SCOTTI

(4782)

DECRETO MINISTERIALE 16 maggio 1979.

Nomina del presidente dell'Ente nazionale risi.

IL MINISTRO
DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO
E DELL'ARTIGIANATO

Visto il regio decreto-legge 2 ottobre 1931, n. 1237, convertito nella legge 21 dicembre 1931, n. 1785, concernente l'istituzione dell'Ente nazionale risi, e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge 24 gennaio 1978, n. 14, contenente norme per il controllo parlamentare sulle nomine negli enti pubblici;

Visto lo statuto del sopracitato ente, approvato con decreto interministeriale 28 giugno 1961;

Considerato che occorre procedere alla nomina del presidente del predetto ente, essendo scaduto dalla carica, per compiuto triennio, il dott. Giancarlo Cavazzini, nominato con decreto interministeriale 23 dicembre 1975;

Acquisito, ai sensi della richiamata legge 24 gennaio 1978, n. 14, il parere favorevole alla nomina del dott. Renzo Franzo espresso dalle competenti commissioni del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati nelle sedute del 12 aprile 1979;

Decreta:

Il dott. Renzo Franzo è nominato presidente dell'Ente nazionale risi, per il triennio decorrente dalla data del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 16 maggio 1979

Il Ministro
dell'agricoltura e delle foreste
MARCORA

Il Ministro dell'industria, del commercio
e dell'artigianato
NICOLAZZI

(4696)

DECRETO MINISTERIALE 25 maggio 1979.

Riconoscimento della validità delle dichiarazioni di coltivazione per aiuto comunitario al grano duro di produzione 1979 presentate entro il 30 aprile 1979.

IL MINISTRO
DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Visto il proprio decreto 13 gennaio 1979, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 22 del 23 gennaio 1979, recante disposizioni per la concessione dell'aiuto, previsto dalle norme comunitarie, per il grano duro di produzione 1979;

Visto, in particolare, l'art. 5 di detto decreto che ha fissato al 31 marzo 1979 il termine per la presentazione della dichiarazione di coltivazione di grano duro richiesta ai fini dell'acquisizione del diritto all'aiuto comunitario;

Considerato che numerosi produttori di grano duro avendo incontrato difficoltà per il tempestivo reperimento dei moduli occorrenti per la redazione e la presentazione della dichiarazione di coltivazione di cui sopra, vi hanno provveduto dopo la scadenza di detto termine;

Atteso, pertanto, che sussistono validi motivi per dare validità alle dichiarazioni presentate entro il termine del 30 aprile come limite massimo stabilito dalla Comunità all'art. 4 par. 1, del reg. n. 2835/77 della commissione CEE del 19 dicembre 1977, relativo alle modalità per la corresponsione dell'aiuto al grano duro;

Decreta:

Art. 1.

Sono valide a tutti gli effetti anche le dichiarazioni di coltivazione presentate nel mese di aprile 1979, e comunque entro il 30 dello stesso mese, ai fini della corresponsione dell'aiuto comunitario per il grano duro di produzione 1979.

Art. 2.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 25 maggio 1979

Il Ministro: MARCORA

(5014)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Entrata in vigore dell'accordo tra la Repubblica italiana e lo Stato spagnolo sulla protezione delle indicazioni di provenienza, denominazione di origine e denominazioni di determinati prodotti, con protocollo e allegati, firmato a Madrid il 9 aprile 1975.

Il 14 maggio 1979 ha avuto luogo a Roma, in base ad autorizzazione disposta con legge 25 ottobre 1978, n. 767, pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 338 del 4 dicembre 1978, lo scambio degli strumenti di ratifica dell'accordo tra la Repubblica italiana e lo Stato spagnolo sulla protezione delle indicazioni di provenienza, denominazione di origine e denominazioni di determinati prodotti, con protocollo e allegati, firmato a Madrid il 9 aprile 1975.

In conformità dell'art. 12 (2) l'accordo entrerà in vigore il 14 agosto 1979.

(4699)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Autorizzazione all'Università degli studi di Firenze ad accettare una donazione

Con decreto del prefetto della provincia di Firenze 31 marzo 1979, n. 302/Div. I, l'Università degli studi di Firenze è stata autorizzata ad accettare dal Monte dei Paschi di Siena la donazione di L. 1.000.000 da destinare per l'organizzazione di un convegno di storia delle relazioni internazionali.

(4701)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Avviso di rettifica

Con decreto ministeriale 27 aprile 1979 è stato rettificato il decreto ministeriale 18 novembre 1978, concernente la costituzione del consiglio di amministrazione e del collegio sindacale dell'Istituto italiano di studi cooperativi «Luigi Luzzatti», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 26 del 26 gennaio 1979, nel senso che il nome del dott. Fazio, membro del consiglio di amministrazione, erroneamente indicato come Franco, è stato rettificato in Vincenzo.

(4747)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Deformazione e smarrimento di punzoni per la bollatura dei metalli preziosi

Ai sensi dell'art. 26 del regolamento sulla disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1970, n. 1496, si rende noto che la ditta indicata a fianco del seguente marchio di identificazione dei metalli preziosi ha restituito i relativi punzoni, che sono stati deformati, avendo cessato l'attività connessa all'uso dei marchi stessi.

Si comunica inoltre che la ditta medesima ha dichiarato che un punzone è stato smarrito. Si diffidano gli eventuali detentori del punzone smarrito a restituirlo all'ufficio metrico provinciale competente:

Provincia di Napoli:

«281-NA» (un punzone): Mele Assunta, in Napoli, via S. Baldacchini, 34.

(4466)

519° Elenco dei provvedimenti di concessioni minerarie

Con decreto ministeriale 2 febbraio 1979 alla «Mineraria Toscana Maffei S.p.a.», con sede sociale in Campiglia Marittima (Livorno), località «Botro ai Marmi», è intestata la concessione di feldspati «Botro ai Marmi», sita in territorio del comune di Campiglia Marittima, fino al 5 dicembre 1982.

Con decreto ministeriale 7 marzo 1979 alla ditta ing. Vincenzo Marotta, in Napoli, è rilasciata la concessione di anidride carbonica denominata «S. Antonio», sita in territorio del comune di Pompei (Napoli), per la durata di anni quindici a decorrere dalla data del decreto stesso.

Con decreto ministeriale 14 marzo 1979 la S.p.a. Gemineral, in La Spezia, è dichiarata decaduta dalla concessione di fluorite denominata «Le Cerquette di Monte Loreto», sita in territorio del comune di Roma, con effetto decorrente dalla data del decreto stesso.

Con decreto del dirigente superiore capo del distretto minerario di Napoli 23 gennaio 1979 alla S.p.a. Euromin, con sede legale e amministrativa in Roma, è intestata la concessione mineraria per salgemma denominata «Torrente Cavone», sita nei comuni di Montalbano Jonico e Pisticci (Matera).

(4467)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un terreno in comune di Sambiase

Con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste di concerto con il Ministro delle finanze 30 ottobre 1978, n. 81040, è stato disposto il passaggio dal demanio pubblico al patrimonio dello Stato di un tratto di terreno di mq 20470 sito in comune di Sambiase (Catanzaro) riportato al catasto del comune stesso al foglio 80, già mappa 310/*b* ora 394, non più utilizzabile ai fini della bonifica.

(4468)

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un terreno in comune di Battipaglia

Con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste di concerto con il Ministro delle finanze 5 ottobre 1978, n. 8794, è stato disposto il passaggio dal demanio pubblico al patrimonio dello Stato di un tratto di terreno di mq 16.888, sito in comune di Battipaglia (Salerno) riportato al catasto del comune stesso ai fogli 7 e 8 non più utilizzabile ai fini della bonifica.

(4469)

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un terreno in comune di Ravenna

Con decreto 27 gennaio 1979, n. 72702, del Ministro dell'agricoltura e delle foreste di concerto con il Ministro delle finanze, è stato trasferito dal demanio pubblico al patrimonio dello Stato un terreno di mq 5.988 riportato in catasto al comune di Ravenna al foglio 62, mappali 3, 4/*g* e 4 ½.

(4654)

Sclassificazione ed alienazione di suolo di demanio tratturale in comune di Volturino

Con decreto ministeriale 27 novembre 1978, n. 17787, si approva l'atto 16 dicembre 1976, n. 102274 di repertorio, col quale si dispone, a' sensi dei regi decreti 30 dicembre 1923, n. 3244, 29 dicembre 1927, n. 2801 e 16 luglio 1936, n. 1706, la sclassificazione e l'alienazione al sig. Santacroce Donato nato l'8 febbraio 1938 a Volturino (Foggia), della zona demaniale facente parte del tratturo «Lucera-Castel di Sangro», in agro di Volturino, estesa mq 14.820, riportata in catasto alla particella n. 206, del foglio di mappa n. 11, del comune di Volturino e nella planimetria tratturale con il n. 117.

(4619)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione ad amministrazioni comunali ad assumere mutui suppletivi per l'integrazione dei bilanci 1973, 1974, 1975, 1976 e 1977.

Con decreto ministeriale 24 maggio 1979, la sottoelencata amministrazione comunale è stata autorizzata ad assumere un mutuo suppletivo ai fini della copertura del disavanzo economico del bilancio 1973, per l'importo a fianco di essa indicato:

	Lire
Provincia di Pisa:	
Palaia	4.200.000

Con decreti ministeriali 24 maggio 1979, le sottoelencate amministrazioni comunali sono state autorizzate ad assumere mutui suppletivi ai fini della copertura del disavanzo economico del bilancio 1974, per l'importo a fianco di ciascuna di esse indicato:

	Lire
Provincia di Pisa:	
Casciana Terme	5.700.000
Palaia	7.800.000

Con decreto ministeriale 23 maggio 1979, la sottoelencata amministrazione comunale è stata autorizzata ad assumere un mutuo suppletivo ai fini della copertura del disavanzo economico del bilancio 1975, per l'importo a fianco di essa indicato:

	Lire
Provincia di Roma:	
Anzio	168.000.000

Con decreti ministeriali 24 maggio 1979, le sottoelencate amministrazioni comunali sono state autorizzate ad assumere mutui suppletivi ai fini della copertura del disavanzo economico del bilancio 1975, per l'importo a fianco di ciascuna di esse indicato:

	Lire
Provincia di Ascoli Piceno:	
Force	22.400.000
Provincia di Catanzaro:	
Olivadi	3.880.000
Settingiano	8.340.000
Provincia di Cosenza:	
Casole Bruzio	4.670.000
Provincia di Latina:	
Sezze	85.810.000
Provincia di Lecce:	
Monteroni di Lecce	76.870.000
Provincia di Lucca:	
Fabbriche di Vallico	4.470.000
Vergemoli	6.780.000
Provincia di Piacenza:	
Castel San Giovanni	51.690.000
Provincia di Pisa:	
Casciana Terme	17.940.000
Palaia	35.960.000
Provincia di Reggio Emilia:	
Baiso	8.480.000
Provincia di Viterbo:	
Caprarola	29.470.000

Con decreto ministeriale 23 maggio 1979, la sottoelencata amministrazione comunale è stata autorizzata ad assumere un mutuo suppletivo ai fini della copertura del disavanzo economico del bilancio 1976, per l'importo a fianco di essa indicato:

	Lire
Provincia di Roma:	
Anzio	197.200.000

Con decreti ministeriali 24 maggio 1979, le sottoelencate amministrazioni comunali sono state autorizzate ad assumere mutui suppletivi ai fini della copertura del disavanzo economico del bilancio 1976, per l'importo a fianco di ciascuna di esse indicato:

	Lire
Provincia di Ascoli Piceno:	
Force	22.400.000
Provincia di Catanzaro:	
Olivadi	4.350.000
Provincia di Gorizia:	
Farra d'Isonzo	2.130.000
Provincia di Latina:	
Sezze	88.760.000
Provincia di Lecce:	
Monteroni di Lecce	89.180.000
Provincia di Lucca:	
Fabbriche di Vallico	6.930.000
Provincia di Napoli:	
Melito di Napoli	52.860.000
Provincia di Piacenza:	
Castel San Giovanni	61.010.000
Provincia di Pisa:	
Palaia	42.320.000
Provincia di Reggio Emilia:	
Baiso	10.770.000
Provincia di Terni:	
Baschi	29.500.000
Provincia di Viterbo:	
Caprarola	22.140.000

Con decreto ministeriale 23 maggio 1979, la sottoelencata amministrazione comunale è stata autorizzata ad assumere un mutuo suppletivo ai fini della copertura del disavanzo economico del bilancio 1977, per l'importo a fianco di essa indicato:

	Lire
Provincia di Roma:	
Anzio	216.900.000

Con decreti ministeriali 24 maggio 1979, le sottoelencate amministrazioni comunali sono state autorizzate ad assumere mutui suppletivi ai fini della copertura del disavanzo economico del bilancio 1977, per l'importo a fianco di ciascuna di esse indicato:

	Lire
Provincia di Arezzo:	
Montemignaio	6.990.000
Provincia di Ascoli Piceno:	
Force	22.400.000
Provincia di Catanzaro:	
Olivadi	5.280.000
Provincia di Latina:	
Sezze	90.230.000
Provincia di Lecce:	
Monteroni di Lecce	21.720.000
Provincia di Piacenza:	
Castel San Giovanni	93.120.000
Provincia di Terni:	
Baschi	23.290.000
Provincia di Viterbo:	
Caprarola	29.470.000

(Da 564/M a 602/M)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 102

Corso dei cambi del 28 maggio 1979 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	857,20	857,20	857,35	857,20	857,10	857,20	857,10	857,20	857,20	857,20
Dollaro canadese	839,20	839,20	740,15	839,20	739,30	739,20	739,20	839,20	839,20	739,20
Marco germanico	446,87	446,87	446,40	446,87	446,75	446,87	446,73	446,87	446,87	446,87
Fiorino olandese	408,57	408,57	408,50	408,57	408,50	408,57	408,53	408,57	408,57	408,57
Franco belga	27,802	27,802	27,77	27,802	27.79	27,80	27,803	27,802	27,802	27,80
Franco francese	192,60	192,60	192,20	192,60	192,60	192,60	192,62	192,60	192,60	192,60
Lira sterlina	1759,50	1759,50	1760 —	1759,50	1759,40	1759,50	1760,25	1759,50	1759,50	1759,50
Lira irlandese	1683 —	1683 —	1685 —	1683 —	1682 —	—	1688 —	1683 —	1683 —	—
Corona danese	156,41	156,41	156,38	156,41	156,35	156,41	156,44	156,41	156,41	156,40
Corona norvegese	165,10	165,10	165,10	165,10	165,05	165,10	165,05	165,10	165,10	165,10
Corona svedese	195,13	195,13	195,20	195,13	195,05	195,13	195,13	195,13	195,13	195,10
Franco svizzero	492,97	492,97	493 —	492,97	493,05	492,97	492,95	492,97	492,97	492,95
Scellino austriaco	60,604	60,604	60,60	60,604	60,60	60,60	60,618	60,604	60,604	60,60
Escudo portoghese	17,30	17,30	17,25	17,30	17,23	17,30	17,25	17,30	17,30	17,30
Peseta spagnola	12,972	12,972	12,96	12.972	12.96	12,97	12.98	12,972	12.972	12,97
Yen giapponese	3,897	3,897	3,90	3,897	3,895	3,89	3,904	3,897	3,897	3,89

Media dei titoli del 28 maggio 1979

Titolo	Media
Rendita 5% 1935	71,625
Redimibile 5,50% (Edilizia scolastica) 1967-82	90,925
» 5,50 % » » 1968-83	88,20
» 5,50 % » » 1969-84	82,625
» 6 % » » 1970-85	82,375
» 6 % » » 1971-86	78,925
» 6 % » » 1972-87	78,65
» 9 % » » 1975-90	84,85
» 9 % » » 1976-91	85,625
» 10 % » » 1977-92	88,75
» 10 % Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97	83,45
Certificati di credito del Tesoro 5,50 % 1979	99,90
» » » Ind. 1- 7-1979	100,20
Certificati di credito del Tesoro Ind. 1-10-1979	100,775
» » » » 1- 1-1978/80	100,925
» » » » 1- 3-1978/80	100,95
» » » » 1- 6-1978/80	100,975
» » » » 1- 8-1978/80	100,925
Buoni Tesoro Pol. 9 % 1-10-1979 II emiss.	99,550
» » Nov. 5,50 % 1- 1-1980	98,525
» » Pol. 9 % 1- 1-1980	98,775
» » » 10 % 1- 1-1981	97,575
» » Nov. 5,50 % 1- 4-1982	87,65
» » Pol. 12 % 1- 1-1982	99,225
» » » 12 % 1- 4-1982	99,125
» » » 12 % 1-10-1983	97,95

Il contabile del portafoglio dello Stato: FRATTAROLI

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 28 maggio 1979

Valuta	Cambio
Dollaro USA	857,15
Dollaro canadese	739,20
Marco germanico	446,80
Fiorino olandese	408,55
Franco belga	27,802
Franco francese	192,61
Lira sterlina	1759,875
Lira irlandese	1685,50
Corona danese	156,425
Corona norvegese	165,075
Corona svedese	195,13
Franco svizzero	492,96
Scellino austriaco	60,611
Escudo portoghese	17,275
Peseta spagnola	12,976
Yen giapponese	3,90

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Concorso, per esami, a centoquarantatre posti di assistente sociale per adulti in prova nel ruolo degli assistenti sociali per adulti della carriera di concetto dell'Amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena, per i centri di servizio sociale istituiti nel territorio nazionale, con esclusione di quello avente sede nella regione Trentino-Alto Adige.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Visto il regolamento per il personale civile di ruolo della Amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena, approvato con regio decreto 30 luglio 1940, n. 2041, modificato con decreto-legge 23 aprile 1948, n. 1141 e legge 30 gennaio 1951, n. 62;

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, contenente norme di esecuzione del citato testo unico;

Vista la legge 27 maggio 1959, n. 324, e successive modificazioni;

Vista la legge 9 febbraio 1963, n. 66;

Vista la legge 26 marzo 1965, n. 229;

Vista la legge 4 gennaio 1968, n. 15;

Viste le leggi 18 marzo 1968, n. 249 e 20 ottobre 1970, n. 775;

Vista la legge 2 aprile 1968, n. 482, concernente la disciplina delle assunzioni obbligatorie per le pubbliche amministrazioni;

Visti i decreti del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, numeri 1077 e 1079;

Vista la legge 3 giugno 1978, n. 288, relativa alla elevazione a 35 anni del limite massimo di età richiesto per l'ammissione agli impieghi civili dello Stato;

Vista la legge 26 luglio 1975, n. 354, recante « Norme sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libertà », che all'art. 83 istituisce, tra lo altro, il ruolo organico della carriera di concetto degli assistenti sociali per adulti dell'Amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena;

Visto il decreto ministeriale 24 settembre 1976, col quale è stato indetto un concorso a duecento posti di assistente sociale per adulti;

Ritenuto che è stata accantonata l'aliquota da riservare ai sensi dell'art. 21 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, con riferimento ai posti disponibili al 31 dicembre 1975;

Visto il decreto-legge 14 aprile 1978, n. 111, convertito nella legge 10 giugno 1978, n. 271, col quale sono stati emanati provvedimenti urgenti per l'Amministrazione della giustizia e sono state determinate le nuove dotazioni organiche del personale civile dell'Amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena;

Atteso che dei trecento posti recati in aumento, di cui alla tabella *G* allegata al citato decreto-legge n. 111/1978, cento posti sono da conferire al personale della stessa amministrazione in possesso dei prescritti requisiti, ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, mediante concorso indetto con decreto ministeriale 1° settembre 1978;

Ritenuto che è stata, altresì, accantonata l'aliquota da riservare ai sensi dell'art. 21 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 1077/1970, in relazione all'anzidetto incremento della dotazione organica, con riferimento ai posti disponibili al 31 dicembre 1978;

Ritenuto che sei posti sono da attribuire, mediante pubblico concorso, ai sensi del decreto ministeriale 13 agosto 1977, che ha determinato la pianta organica del personale del centro di servizio sociale di Trento, in esecuzione dei decreti del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752 e 19 ottobre 1977, n. 846, concernenti norme di attuazione dello statuto speciale della regione Trentino-Alto Adige;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1976, n. 487, relativo al regolamento sull'ingresso in carriera del personale di concetto del ruolo degli assistenti sociali per adulti dell'Amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso, per esami, a centoquarantatre posti di assistente sociale per adulti in prova (parametro 160) nel ruolo degli assistenti sociali per adulti della carriera di concetto dell'Amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena, per i centri di servizio sociale istituiti nel territorio nazionale, con esclusione di quello avente sede nella regione Trentino-Alto Adige.

Art. 2.

Per essere ammessi al concorso gli aspiranti debbono:

a) essere forniti del diploma di istituto di istruzione secondaria di secondo grado;

b) essere in possesso del certificato di qualificazione professionale rilasciato da una scuola di servizio sociale;

c) avere compiuto il 18° anno di età e non superato il 35°, salvo i casi di elevazione previsti dalle vigenti disposizioni di legge in materia;

d) essere cittadini italiani. Sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

e) avere il godimento dei diritti politici;

f) avere sempre tenuto buona condotta;

g) essere di sana e robusta costituzione, immune da difetti ed imperfezioni fisiche che possano influire sul rendimento in servizio;

h) essere in regola con le norme concernenti gli obblighi militari. Tale requisito è richiesto soltanto per gli aspiranti di sesso maschile;

i) non essere stati destituiti o dispensati dal servizio presso una pubblica amministrazione o decaduti da un impiego statale per i motivi indicati dall'art. 127, lettera *d*), del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Tali requisiti debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso. Per difetto di uno essi è disposta la esclusione dal concorso, con decreto motivato del Ministro.

Art. 3.

Le domande di ammissione al concorso, da redigersi su carta bollata, secondo lo schema allegato, dovranno pervenire al Ministero di grazia e giustizia - Direzione generale per gli istituti di prevenzione e di pena - Ufficio I, entro e non oltre i trenta giorni successivi a quello della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

La data di arrivo delle domande è stabilito dal timbro a data apposto dal Ministero.

Non saranno accolte le domande pervenute, per qualsiasi causa, oltre il termine sopra indicato. Si considerano prodotte in tempo utile anche le domande spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine sopra indicato. A tal fine fa fede il timbro a data apposto dall'ufficio postale accettante.

E' fatto obbligo agli aspiranti di dichiarare nella domanda, a pena di esclusione:

1) il proprio cognome e nome; le aspiranti che siano coniugate debbono dichiarare anche il cognome del marito;

2) il luogo e la data di nascita; i candidati che abbiano superato il 35° anno di età alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande di ammissione al concorso dovranno precisare il titolo che dà loro diritto alla elevazione del predetto limite massimo di età;

3) il titolo di studio posseduto con l'indicazione dell'istituto presso il quale è stato conseguito e della relativa data;

4) di essere in possesso del certificato di qualificazione professionale di assistente sociale con l'indicazione della scuola di servizio sociale presso la quale è stato conseguito e della relativa data;

5) il possesso della cittadinanza italiana o del titolo di equiparazione;

6) il comune nelle cui liste elettorali essi sono iscritti, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

7) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari (tale dichiarazione è richiesta soltanto ai candidati di sesso maschile);

8) le eventuali condanne penali riportate;

9) la propria residenza, il proprio indirizzo al quale il Ministero dovrà inviare le comunicazioni concernenti il concorso.

Coloro i quali sono impiegati presso una pubblica amministrazione dovranno dichiarare di non essere incorsi in provvedimenti di destituzione dal servizio ovvero di decadenza dall'impiego per i motivi di cui all'art. 127, lettera *d*), del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

I candidati dovranno, altresì, dichiarare di aver preso visione e di essere a conoscenza di tutte le modalità e condizioni di ammissione al concorso contenute nel bando e di essere disposti, in caso di nomina, a raggiungere qualsiasi sede di servizio.

La firma dell'aspirante, apposta alla domanda, dovrà essere autenticata, ai sensi dell'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, dal funzionario competente a ricevere la domanda o da un notaio, cancelliere, segretario comunale o altro funzionario incaricato dal sindaco.

Per gli aspiranti che siano già dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso il quale presta servizio.

Art. 4.

L'esame consiste in una prova di attitudine professionale ed in prove culturali. La prova di attitudine professionale precede le prove scritte e si effettua, con le garanzie previste dallo art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, mediante la compilazione, da parte dei candidati, di un questionario inteso ad accertare il possesso dei requisiti di personalità necessari per l'esercizio delle funzioni di assistente sociale nel settore penitenziario.

La prova attitudinale si svolgerà in Roma, presso il palazzo degli esami, via Girolamo Induno n. 4, *alle ore* 8, *del giorno* 1° *settembre* 1979.

L'esito favorevole della prova di attitudine professionale è condizione di ammissibilità alle prove culturali.

Le prove culturali si articolano in due prove scritte ed in un colloquio.

Le prove scritte hanno per oggetto:

1) teoria e pratica del servizio sociale con riferimento agli interventi nei confronti dei sottoposti alle misure privative o limitative della libertà;

2) ordinamento penitenziario ed organizzazione degli istituti e servizi dell'Amministrazione penitenziaria.

Le prove scritte si svolgeranno in Roma, nella sede e nei giorni che saranno fissati con successivo decreto ministeriale, di cui sarà dato avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, almeno quindici giorni prima dell'inizio di esse.

Negli stessi termini sarà data comunicazione ai candidati ammessi alle predette prove.

I candidati che avranno superato la prova attitudinale saranno invitati a sostenere le prove scritte, almeno venti giorni prima dell'inizio di esse.

Il colloquio verte sulle materie oggetto delle prove scritte e sulle seguenti altre materie:

1) nozioni di diritto costituzionale ed amministrativo;

2) nozioni di psicologia e sociologia del disadattamento.

Ai fini dell'accertamento della loro identità personale, i candidati dovranno presentarsi ad ogni prova di esame muniti di un idoneo documento di riconoscimento.

Saranno ammessi al colloquio i concorrenti che avranno riportato una media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

Ai candidati che conseguono l'ammissione al colloquio sarà fatta la relativa comunicazione, con l'indicazione del voto riportato in ciascuna delle prove scritte, almeno venti giorni prima di quello in cui essi dovranno sostenere il detto colloquio.

Il colloquio non si intende superato se il candidato non ottenga almeno la votazione di sei decimi.

La votazione complessiva sarà stabilita dalla somma della media dei punti riportati nelle prove scritte e del punteggio riportato nel colloquio.

Il concorso si svolgerà con l'osservanza delle disposizioni contenute nel testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e delle relative norme di esecuzione, nonchè del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077.

La commissione esaminatrice, composta secondo l'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1957, n. 686 e dell'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1976, n. 487, sarà nominata con successivo decreto ministeriale.

Art. 5.

Espletate le prove del concorso, la commissione esaminatrice forma la graduatoria di merito con l'indicazione della votazione complessiva conseguita da ciascun candidato.

La graduatoria dei vincitori sarà formata secondo le disposizioni vigenti a favore di particolari categorie di cittadini.

I candidati che abbiano superato la prova orale e che intendano far valere i titoli di precedenza o preferenza nella nomina nonché quelli che hanno dichiarato di aver titolo alla elevazione del limite massimo di età, ai sensi del precedente articolo 3, dovranno far pervenire al Ministero di grazia e giustizia - Direzione generale per gli istituti di prevenzione e di pena - Ufficio I, entro il termine perentorio di quindici giorni decorrenti dal giorno successivo a quello in cui hanno ricevuto apposito invito dall'amministrazione, i documenti attestanti il possesso di tali titoli.

A parità di merito saranno applicate le preferenze previste dall'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

I candidati che abbiano superato gli esami ed eccedano il numero dei posti messi a concorso non acquistano alcun diritto a coprire i posti che si rendessero vacanti.

Art. 6.

Con decreto ministeriale, riconosciuta la regolarità del procedimento, sarà approvata la graduatoria di merito e verranno dichiarati i vincitori del concorso.

La graduatoria dei vincitori del concorso e degli idonei sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale del Ministero di grazia e giustizia. Di tale pubblicazione sarà data notizia, mediante avviso, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Dalla data di pubblicazione dell'avviso nella *Gazzetta Ufficiale* decorrerà il termine per le eventuali impugnative.

Art. 7.

I vincitori devono assumere servizio in via provvisoria nello ufficio di destinazione il primo giorno del mese successivo alla scadenza dei venti giorni dalla data di ricezione di apposito invito, formulato a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento.

I medesimi devono consegnare al capo dell'ufficio di destinazione, all'atto dell'assunzione in servizio, i seguenti documenti:

1) diploma originale del titolo di studio di cui al precedente art. 2, lettera *a*), o copia autentica di esso rilasciata dal notaio, su carta bollata. Qualora il diploma non sia stato ancora rilasciato, l'interessato potrà presentare, in sua vece — in originale o in copia autentica — il certificato-dipoma, in bollo, contenente la dichiarazione che trattasi di quello sostitutivo a tutti gli effetti del diploma originale, sino a quando quest'ultimo non potrà essere rilasciato.

L'autenticazione può essere fatta, ai sensi dell'art. 14 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, dal pubblico ufficiale dal quale è stato emesso o presso il quale è depositato l'originale, o al quale deve essere prodotto il documento, nonchè da un notaio, cancelliere, segretario comunale o altro funzionario incaricato dal sindaco.

In caso di smarrimento o distruzione del diploma originale dovrà essere presentato il duplicato, rilasciato ai sensi dello art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, oppure il certificato dal quale risulti che è in corso la procedura per il rilascio del duplicato stesso;

2) certificato di qualificazione professionale rilasciato su carta bollata da una scuola biennale o triennale di servizio sociale. Sul certificato medesimo dovrà essere specificamente indicata la durata del corso;

3) estratto dell'atto di nascita, rilasciato su carta bollata, dal quale risulti che l'impiegato, alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione al concorso, abbia compiuto il 18° anno di età e non superato il limite massimo stabilito.

Tale documento dovrà essere rilasciato dall'ufficiale dello stato civile del comune di origine, se l'impiegato è nato nel territorio della Repubblica, ovvero del comune presso il quale è stato trascritto l'atto di nascita, se il predetto è nato all'estero. Qualora detta trascrizione non sia stata ancora eseguita, l'impiegato nato all'estero dovrà produrre un certificato rilasciato dalla competente autorità consolare;

4) certificato di cittadinanza italiana rilasciato, su carta bollata, dal sindaco del comune di origine o di residenza ovvero dall'ufficiale dello stato civile del comune di origine, con l'an-

notazione che l'interessato era in possesso della cittadinanza italiana anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione al concorso;

5) certificato di godimento dei diritti politici rilasciato, su carta bollata, dal sindaco del comune presso le cui liste elettorali l'impiegato è iscritto, con l'annotazione che il medesimo godeva dei diritti politici anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione al concorso;

6) certificato generale del casellario giudiziale rilasciato, su carta bollata, dal segretario della procura della Repubblica competente. Tale documento non può essere sostituito con il certificato penale.

I documenti di cui ai precedenti numeri 4), 5) e 6) dovranno essere di data non anteriore a tre mesi da quella della lettera di invito a presentarli;

7) certificato medico rilasciato, su carta bollata, da un medico militare o dal medico provinciale o dall'ufficiale sanitario o dal medico condotto, dal quale risulti che l'interessato è fisicamente idoneo al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego al quale concorre e che è stato sottoposto, presso un istituto o laboratorio autorizzato, agli accertamenti sierologici del sangue prescritti dalla legge 25 luglio 1956, n. 837. Se il candidato è affetto da imperfezioni fisiche, esse devono esattamente essere specificate nel certificato.

Per gli invalidi di guerra ed assimilati, per gli invalidi per servizio o invalidi civili o del lavoro, il certificato medico deve essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del comune di residenza dell'impiegato e deve contenere, ai sensi, rispettivamente, delle leggi 3 giugno 1950, n. 375, 24 febbraio 1953, n. 142, 5 ottobre 1962, n. 1539, 14 ottobre 1966, n. 851, oltre ad una esatta descrizione della natura e del grado di invalidità nonchè delle condizioni attualmente risultanti dall'esame obiettivo, la dichiarazione che l'invalido non può riuscire di pregiudizio alla salute ed alla incolumità dei compagni di lavoro nè alla sicurezza degli impianti e l'apprezzamento che le sue condizioni fisiche lo rendono idoneo al disimpegno delle mansioni dell'impiego in cui è stato assunto.

L'amministrazione ha facoltà di sottoporre a visita medica di controllo gli interessati; colui che non sia riconosciuto idoneo o non si presenti o rifiuti di sottoporsi alla visita, decadrà dal diritto alla nomina in prova;

8) dichiarazione prevista dall'art. 1 del regio decreto 28 giugno 1933, n. 704 (anche se negativa) circa i servizi di ruolo e non di ruolo eventualmente prestati in precedenza allo Stato, compresi i servizi militari, o ad altri enti pubblici;

9) uno dei seguenti documenti militari:

a) per coloro che abbiano già prestato servizio militare, copia o estratto dello stato di servizio militare (per gli ufficiali), ovvero copia o estratto del foglio matricolare (per i sottufficiali o militari di truppa), rilasciata dall'autorità militare, su carta bollata;

b) coloro che siano stati dichiarati «abili arruolati» dal competente consiglio di leva, ma che, per qualsiasi motivo, non abbiano prestato servizio militare, copia od estratto del foglio matricolare militare rilasciato dal distretto militare competente, su carta bollata, se assegnati in forza ai distretti militari (Esercito ed Aeronautica), ovvero certificato di esito di leva rilasciato dalla capitaneria di porto competente, su carta bollata, se assegnati in forza alle capitanerie di porto (Marina).

c) per coloro che siano stati dichiarati riformati o rivedibili dal competente consiglio di leva, certificato di esito di leva rilasciato dal sindaco, su carta bollata, e vistato dal commissario di leva, se il giudizio è stato adottato dal consiglio di leva presso il comune di origine o di residenza (per quelli assegnati alle liste di leva terrestri), ovvero certificato di esito di leva rilasciato dal commissario di leva, su carta bollata, e vistato dal comandante di porto (per quelli assegnati alla lista di leva marittima);

d) per coloro che non siano stati sottoposti al giudizio del consiglio di leva, certificato di iscrizione nelle liste di leva rilasciato dal sindaco, su carta bollata, se l'interessato è stato assegnato alle liste di leva terrestri, ovvero certificato di iscrizione nelle liste di leva rilasciato dalla capitaneria di porto, su carta bollata, se il medesimo è stato assegnato alle liste di leva marittima.

I documenti di cui al n. 9) del presente articolo non dovranno essere presentati dai concorrenti di sesso femminile.

Art. 8.

Gli impiegati che provengono da amministrazioni statali, come impiegati di ruolo o come operai di ruolo, dovranno produrre soltanto i seguenti documenti, in carta bollata:

1) copia dello stato di servizio rilasciata dall'amministrazione di provenienza, di data non anteriore a quella di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, e contenere l'indicazione dei giudizi complessivi riportati dall'impiegato nell'ultimo triennio;

2) titolo di studio, di cui al precedente art. 7, n. 1);

3) certificato di qualificazione professionale, di cui al precedente art. 7, n. 2);

4) certificato medico, di cui al precedente art. 7, n. 7);

5) dichiarazione, di cui al precedente art. 7, n. 8).

Coloro che si trovino alle armi per servizio di leva o in carriera continuativa e quelli in servizio di polizia, sono tenuti a presentare soltanto i seguenti documenti, in carta bollata:

1) titolo di studio, di cui al precedente art. 7, n. 1);

2) certificato di qualificazione professionale, di cui al precedente art. 7, n. 2);

3) estratto dell'atto di nascita, di cui al precedente art. 7, n. 3);

4) certificato rilasciato dal comandante del Corpo al quale appartengono, attestante la condotta in servizio e la idoneità fisica a ricoprire il posto in cui sono assunti;

5) dichiarazione, di cui al precedente art. 7, n. 8).

Gli impiegati indigenti hanno facoltà di produrre in carta libera i documenti di cui all'art. 27 della tabella *B* allegata al decreto del Presidente della Repubblica 21 giugno 1953, n. 492, purchè esibiscano il certificato di povertà ovvero risulti dai documenti stessi la loro condizione di indigenza, mediante citazione degli estremi dell'attestato dell'autorità di pubblica sicurezza o del sindaco, qualora nel comune non esista ufficio di pubblica sicurezza.

Non è ammesso il riferimento a documenti presentati in precedenza al Ministero di grazia e giustizia o ad altra amministrazione.

Art. 9.

Eventuali irregolarità sanabili della documentazione, di cui ai precedenti articoli 7 ed 8, accertate dal competente ufficio del Ministero di grazia e giustizia, possono essere sanate, a cura dell'interessato, entro trenta giorni dalla data di ricezione di apposito avviso.

Il requisito della buona condotta morale e civile è accertato d'ufficio a norma dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

Al pagamento dello stipendio degli impiegati assunti in servizio in via provvisoria si provvede con apertura di partite provvisorie di spesa fissa.

Art. 10.

Gli idonei che non siano in grado di presentare, nei termini stabiliti, i documenti prescritti perchè non rilasciati in tempo utile dalla competente autorità nonostante ne sia stata fatta richiesta entro cinque giorni dalla data di ricevimento della lettera di invito di cui al precedente art. 7, possono consegnare al capo dell'ufficio di destinazione, in sostituzione del documento non rilasciato, la ricevuta della richiesta dalla quale risulti la data della stessa.

In tal caso il documento deve essere consegnato, a pena di decadenza, entro tre mesi dalla data di ricevimento della lettera di invito.

Art. 11.

La mancata assunzione in servizio, senza giustificato motivo, entro il termine di cui al primo comma del precedente art. 7, oppure la mancata od incompleta consegna della documentazione di cui al medesimo articolo o la omessa regolarizzazione della documentazione stessa nel termine prescritto, comporta la decadenza dal diritto alla nomina in prova.

Art. 12.

Gli impiegati assunti in servizio con le modalità di cui all'art. 7, primo comma, sono nominati assistenti sociali per adulti in prova (parametro 160) nel ruolo degli assistenti sociali per adulti della carriera di concetto dell'Amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena, secondo l'ordine della graduatoria, al termine delle operazioni di accertamento del pos-

sesso dei requisiti per la nomina, con decorrenza giuridica dalla data del provvedimento ministeriale di assegnazione provvisoria ed economica dalla data di assunzione in servizio.

Nei casi in cui, dopo l'assunzione in servizio in via provvisoria, non possa aver corso la nomina, l'assunzione medesima cessa di avere ogni efficacia.

Compiuto il periodo di prova, della durata di sei mesi, gli impiegati che avranno ottenuto il giudizio favorevole saranno confermati in ruolo. Nei casi di giudizio sfavorevole il periodo di prova sarà prorogato di altri sei mesi, al termine dei quali, ove il giudizio sia ancora sfavorevole, sarà dichiarata la risoluzione del rapporto d'impiego.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 16 febbraio 1979

p. *Il Ministro*: DELL'ANDRO

Registrato alla Corte dei conti, addì 8 maggio 1979
Registro n. 13 Giustizia, foglio n. 245

ALLEGATO

Schema di domanda
(da redigersi su carta bollata)

Al Ministero di grazia e giustizia - Direzione generale per gli istituti di prevenzione e di pena - Ufficio I - ROMA

Dati da redigersi a macchina o in stampatello

. . . .
(cognome e nome) (1)

.
(luogo di nascita) (data di nascita)

. . . .
(indicare se coniugato o non) (numero dei figli)

Il sottoscritto, residente (oppure domiciliato) a . . . (prov. . . . .) in via . . . . n. . . chiede di essere ammesso al concorso, per esami, a centoquarantatre posti di assistente sociale per adulti in prova (parametro 160) nel ruolo degli assistenti sociali per adulti della carriera di concetto dell'Amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena.

Fa presente di aver diritto all'elevazione del limite massimo di età ai sensi dell'art. 3, n. 2), del bando, perchè (2) . . . . . .

Dichiara, sotto la propria responsabilità, che:

a) è in possesso del seguente titolo di studio: . . conseguito presso l'istituto . . . sito in via . . . . . nell'anno scolastico . . .;

b) è in possesso del certificato di qualificazione professionale di assistente sociale della scuola di servizio sociale di . . . . sita in via . . . . ., conseguito in data . . .;

c) è cittadino italiano;

d) è iscritto nelle liste elettorali del comune di . . . oppure . . . . . (3);

e) la sua posizione, in ordine agli obblighi militari, è la seguente (4) . . . .;

f) eventuali condanne penali riportate; (5);

g) tutte le comunicazioni riguardanti il concorso dovranno essere indirizzate a . . . (città) . . (prov.) . . . . . (via) . . . n. . . (c.a.p.) . . numero telefonico . .

Dichiara, altresì, che ha prestato servizio presso la seguenti pubbliche amministrazioni (oppure) non ha prestato servizio presso pubbliche amministrazioni (6).

Ha preso visione ed è a conoscenza di tutte le prescrizioni nonchè di tutte le modalità e condizioni di ammissione al concorso contenute nel bando e di essere disposto, in caso di nomina, a raggiungere qualsiasi sede di servizio.

Data, ...

Firma (7) . . . .

(1) Le aspiranti che siano coniugate debbono dichiarare, anche il cognome del marito.

(2) Indicare il titolo o i titoli previsti dall'art. 3 del bando di concorso che danno diritto alla elevazione del limite massimo di età di anni 35.

(3) In caso di non iscrizione nelle liste elettorali o di cancellazione dalle liste medesime, indicarne i motivi.

(4) Nel caso che i candidati siano stati giudicati permanentemente o temporaneamente inabili al servizio militare, dovranno dichiarare l'infermità o l'imperfezione che ha dato luogo a tale giudizio nei loro confronti.

(5) Indicare le eventuali condanne riportate (anche se per esse sia intervenuta amnistia, indulto o sia stata concessa la riabilitazione) con gli estremi del relativo provvedimento.

(6) Indicare la qualità del servizio prestato e le cause eventuali di risoluzione di precedenti rapporti d'impiego.

(7) Alla firma per esteso del candidato deve seguire l'autenticazione ai sensi dell'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

Per i dipendenti di ruolo dello Stato è sufficiente il visto del capo dell'ufficio, preceduto dalla indicazione dell'amministrazione presso cui presta servizio e della qualifica rivestita dal candidato.

(4974)

CAUSA PIA OSPITALIERA « A. UBOLDO » DI CERNUSCO SUL NAVIGLIO

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di aiuto di medicina generale;

un posto di assistente di ortopedia e traumatologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'amministrazione dell'ente in Cernusco sul Naviglio (Milano).

(1693/S)

OSPEDALE DEGLI INFERMI DI PAVULLO NEL FRIGNANO

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di aiuto di medicina generale.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto di medicina generale.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Pavullo nel Frignano (Modena).

(1694/S)

OSPEDALE « G. ED A. PUGLIESE » DI TORITTO

Concorso ad un posto di assistente medico

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente medico.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Toritto (Bari).

(1686/S)

OSPEDALE AL MARE DI VENEZIA-LIDO

Concorso ad un posto di assistente di chirurgia generale

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente di chirurgia generale (a tempo pieno).

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla ripartizione personale dell'ente in Venezia-Lido.

(1687/S)

OSPEDALE CIVILE DEGLI INFERMI « B. RAMAZZINI » DI CARPI

Concorso ad un posto di aiuto di radiologia e terapia fisica

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto di radiologia e terapia fisica.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale dell'ente in Carpi (Modena).

(1688/S)

OSPEDALE CIVILE DI CODIGORO

Concorso ad un posto di assistente del servizio di anestesia e rianimazione

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente del servizio di anestesia e rianimazione.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Codigono (Ferrara).

(1683/S)

OSPEDALE CIVILE DI VOGHERA

Concorso ad un posto di assistente di oculistica

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente di oculistica.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione dell'ente in Voghera (Pavia).

(1684/S)

OSPEDALE DI CAPRINO VERONESE

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di aiuto del servizio di radiologia;

un posto di assistente del servizio di laboratorio di analisi e chimico-cliniche e microbiologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria amministrativa dell'ente in Caprino Veronese (Verona).

(1703/S)

ANTONIO SESSA, *direttore* DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S. (c. m. 411100791480)